COMPENDIO

DI DOTTRINE ORTODOSSE

INTORNO ALLA QUISTIONE

DEL MATRIMONIO

DE' CHERICI MAGGIORI

PER MONSIGNOR

EMMANUELE GIUSEPPE MOSQUERA

ARCIVESCOVO DI BOGOTA'

VERSIONE ITALIANA DALLO SPAGNUOLO

PER

E. M.

ROMA

DALLA TIPOGRAFIA SALVIUCCI

1839.

Volo autem vos sine sollicitudine esse. Qui sine uxore est, sollicitus est quae Domini sunt, quomodo placeat Deo. Qui autem cum uxore est, sollicitus est quae sunt mundi, quomodo placeat uxori, et divisus est. (*S. Paul. ad Corinth. Ep. I, cap. VII, v.* 32. 33.

Christus virgo, virgo Maria, utrique sexui virginitatis dedicavere principia. Apostoli vel virgines, vel post nuptias continentes. Episcopi, presbyteri, diaconi, aut virgines eliguntur, aut vidui, aut certe post sacerdotium in aeternum pudici. (S. *Hieronym. Ep. XXXVII adver. Jovin. tom. IV, edit. bened., col.* 242.)

COMPENDIO
DI DOTTRINE ORTODOSSE
INTORNO ALLA QUISTIONE
DEL MATRIMONIO
DE' CHERICI MAGGIORI (*)

L'Istoria presenta quasi sempre notevoli analogie nello stravolgimento dell'ordine sociale sia nel religioso sia nel politico. Il grave scandalo del matrimonio de' cherici nella rivoluzion francese cominciò da domande indirizzate all'Assemblea costituente, firmate per la maggior parte da' laici. È già cosa pubblica, che infra noi si è fatto un passo somigliante: come in Francia l'oblio della importanza e necessità del

(*) Non tornerà discaro a'benevoli nostri lettori il veder tradotta dalla spagnuola nella italiana favella l'operetta pubblicata dal dignissimo Metropolitano di Bogotá, nella Repubblica della Nuova-Granata, monsig. Mosquera. Quest'opera, come ne resero avvertiti gli *Annali delle Scienze Religiose* al vol. IX, fasc. 25, pag. 137-138, fu compilata, allorquando alcune Camere provinciali di quella Repubblica vennero nella risoluzione di chiedere al Congresso Nazionale una legge, in virtù della quale fosse lecito a' cherici maggiori l'ammogliarsi.

Da quest'opera i nostri lettori potranno argomentare la dottrina di quel zelantissimo Arcivescovo, che in contrade così lontane dal centro comune del cattolicismo seppe, con questo egregio suo scritto, far cadere in vano gli esecrandi tentativi dell'empietà. Diffatti la lettura di quest'aurea opericciuola dissipò le tenebre e i dubbj di molti, e forse, mercè di essa, la Camera del Senato del Congresso Nazionale rigettò il 14 marzo del corrente anno la proposta del matrimonio fra gli applausi universali di tutti gli astanti. (*Vegg. il sopraccitato fasc. degli* Annali.)

celibato chericale, la non retta intelligenza della disciplina ecclesiastica, non che gli erronei e falsi principj intorno alla derogazion de'Canoni, sono i motivi che si pongono in mezzo sia nelle dimande, sia dalla parte di coloro che le sostengono a parole. Piaccia al cielo che questa analogia non riceva il compimento da risultati simili a quelli della Francia, tuttochè rare volte questa sorta di pretensioni muoja nel suo nascere! Esse lusingano le passioni, e perciò stesso producono un manifesto pericolo per certuni, i quali poco istruiti o mal conformantisi col freno della continenza, possono lasciarsi agevolmente sedurre dalla speranza di una legittima unione. Cresce il pericolo, se si consideri che per disgrazia non mancano uomini, la cui scienza in materie ecclesiastiche è tratta da libri eterodossi, che sì abbondano nel nostro secolo, e che i giovani, i quali aspirano al sacerdozio non si terranno dall'abbracciarlo, qualchesiasi la loro ripugnanza dal celibato, vedendo che altri, i quali hannoli precednti nella carriera, sollecitano la union conjugale. Non può negarsi che in un tale stato di cose la nascente pretensione potrebbe prender corpo ed avere il suo effetto più tardi o più presto, con iscandalo di tutto il pubblico cattolico; e sebbene tale una cosa non fosse mai per essere autorizzata dalla Chiesa, pure il male non si rimedierebbe se non dopo molto tempo, come accadde in Francia.

Queste considerazioni ci han fatto prender la penna, a fin di ridurre in poche note le principali dottrine intorno a sì importante materia, per riprendere gli uni, e per avvertire gli altri. Noi ben poco vi porremo del nostro: abbiam preso in prestanza dagli scrittori ortodossi e distinti i lor pensieri, i quali eziandio saran consecutivamente trascritti in ciò che faccia d'uopo al nostro intento; ma eviteremo soltanto le citazioni non necessarie, per non infastidire il lettore. Tomasini, Berardi, Bergier, Maultrot, Jauffret, son le guide cui seguiamo in questi estratti, o direm meglio, saran pur essi che parleranno.

Per grande che sia stato il nostro stupore all' udire che sacerdoti cattolici pretendono scuotere il giogo della continenza, siam lungi dal giudicar temerariamente dell'integrità della loro fede e de' loro costumi: e quando la carità non ci proibisse di formar cosiffatti giudizj, il rispetto dovuto al pubblico, basterebbe per non lasciar isdrucciolar la nostra penna. Altri forse non giudicheranno in questa guisa, tenendo presente alla mente loro, che allor quando alcuni ecclesiastici di Baden fecero egual premura, si pensò che questa tendenza al matrimonio era unita all' altra tendenza verso le massime protestanti; ed uno scrittore illustre, viaggiando per quelle contrade, trovò che questa presunzione aveva un certo fondamento. Ma noi lo ripetiamo, noi ci occupiam delle cose e non delle persone.

È impossibile riflettere maturamente intorno al sacerdozio cattolico, senza conoscere che il sacerdote, uomo di Dio e del popolo, non può essere l' uomo di una donna. Consecrato al servigio dell' uno e dell' altro non è neppur padrone di se stesso. Si conchiude con queste poche parole, che l'uomo, nel ricevere il sacerdozio, contrae obbligazioni così grandi, così auguste, così perpetue e continue, che giammai basterà a se medesimo per disimpegnarle; e che le ignora, o disconosce colui, il quale le crede compatibili con quelle della vita conjugale.

Tutto ciò che si allega in favore del matrimonio de' cherici si riduce a quattro capitoli. 1.° La compatibilità della natura e delle funzioni del sacerdozio con la vita conjugale: e questo prova che non si conosce, o che non si fa abbastanza riflessione sopra ciò che è il sacerdozio cattolico. 2.° La disciplina primitiva, supponendo che essa abbia permesso il matrimonio ai sacerdoti: e questo manifesta che s'ignora ciò che fu la disciplina primitiva in que' secoli, o che si riceve come certo quel che dicono i novatori sopra questo particolare. 3.° Si parla della disciplina greca come di un esempio che conferma le prime asserzioni: ma in questo vi ha ignoranza e confusione d'idee. 4.° Si asscrisce

che basta una legge civile per variare la disciplina del celibato; ma siffatta opinione è erronea, e ripugna alla natura dell' autorità divina della Chiesa, ch'è indipendente nel regolare la sua disciplina. Seguiamo quest' ordine medesimo nella discussione.

§. I.

Necessità ed importanza del celibato per il sacerdozio cattolico.

Tutte le parti del sacro ministerio richieggono la legge del celibato chericale.

Primieramente; il sacerdote deve predicare ed insegnare la legge santa del Signore, e perciò deve studiarla, impossessarsi del suo spirito, alimentarsi di essa, trasformarla nel suo proprio essere, e trasformarsi in essa. Deve comunicarla al popolo, non ricoperta da basse ed ignobili parole, ma bensì animata da un vivo sentimento, e adattata alla di lui intelligenza, siccome alimento dell' anima. Ma questa predicazione dev' essere accompagnata dall' esempio, a fin di poter esortare i fedeli al meglio, dicendo con l'Apostolo a'celibi ed a'vedovi: « È buon per essi se rimarranno come ancora rimango io (1); » per mostrarsi come modello al popolo, dicendo con lo stesso Apostolo: « Siate miei imitatori, com' io lo sono di Gesù Cristo (2), » e per essere infatti, siccome lo prescrisse l'Apostolo a Timoteo, *l'esempio de' fedeli. . . nella castità* (3). Potrà un sacerdote ammogliato mostrar altra cosa a' fedeli fuorchè una continenza ordinaria e comune? Come mai predicherà sopra una legge di perfezione, alla quale ha rinunziato? Sia pure, come

(1) Dico autem non nuptis et viduis: bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego (1 Cor. VII, 8).

(2) Imitatores mei estote, sicut et ego Christi (1 Cor. II, 12).

(3) Exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in CASTITATE. (1 Tim. IV, 12.)

lo è infatti, il matrimonio uno stato di grazia, e come lo chiama l'Apostolo, un gran sacramento; tuttavolta, secondo la dottrina cattolica, non è lo stato il più perfetto, nè il sacerdote avrà a parlar sempre a' conjugati. È debitore al pubblico d'un insegnamento compiuto; deve parlare a lui de' consigli evangelici, come de' precetti; e, ad imitazione di Gesù Cristo medesimo, proporgli la perfezione, perchè aspiri ad essa per quanto può. Ma sarà dicevole ad un imperfetto il parlar di perfezione, e il dare altrui consigli, che per se ritrovò sommamente duri?

In 2.° luogo; è necessario che il sacerdote ritrovisi tutt'i giorni ed a tutte le ore in istato di amministrare a'fedeli i sacramenti, che da essi sono giornalmente richiesti: il battesimo, l'eucaristia, la penitenza e l'estrema unzione. Ma i dispensatori delle cose sante, i ministri de' sacramenti han d'uopo via più di uno stato di grazia per amministrarli senza peccato, di un grado di purezza maggiore a quel de' fedeli, per degnamente esercitare sì auguste funzioni. Ma chi è mai quegli che negl' imbarazzi, nella distrazione e ne' doveri della vita conjugale può lusingarsi di conservar sempre colla grazia tutta la purezza che richiede il ministerio de' sacramenti?

In 3.° luogo; il sacerdote deve pregare ogni giorno non solo per se, ma bensì per il popolo cui egli rappresenta, e de' cui interessi è incaricato verso Dio. Il matrimonio però è un ostacolo all'orazione continua, conforme alla dottrina di s. Pietro (1) e di s. Paolo (2). Entrambi gli

(1) Viri similiter cohabitantes secundum scientiam, . . . ut non impediantur orationes vestrae. (1 Pet. III, 7).

(2) Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi. (1 Cor. VII, 5).

Si laicus orare non potest, nisi careat ufficio conjugali; sacerdoti cui semper pro populo sunt offerenda sacrificia, semper orandum est. Si semper orandum est, ergo *semper carendum matrimonio*. Nam et in veteri Lege qui pro populo hostias offerebant, non

Apostoli esortano i fedeli ad astenersi in alcuni tempi dal commerzio conjugale per dedicarsi all'orazione ne'giorni, che son consacrati spezialmente ad essa; il che basta per i semplici fedeli. Peraltro i sacerdoti, obbligati a pregar ogni giorno, debbono astenersene e per sempre, e in una maniera assoluta.

In 4.° luogo; il sacerdote deve offrire il santo e tremendo sacrifizio; e questa è senza dubbio la funzione più augusta del suo ministerio: funzione, che non è stata confidata agli stessi Angeli: sacerdozio, che in certa guisa s'identifica con quello di Nostro Signor Gesù Cristo. Qual purezza mai non s'esige, a fin di poter consagrare, e ricevere il corpo adorabile del Signore, cui la Vergin Maria Nostra Signora concepì e diede alla luce senza detrimento dell' intemerata sua verginità! La Chiesa raccomanda ai conjugati l'astinenza da' doveri conjugali per alcuni giorni a fin di accostarsi alla s. Eucaristia. Il sacerdote che non solo partecipa della carne e del sangue del Signore, ma ch'è obbligato altresì a offerir con frequenza il sacrifizio per il popolo, presentandosi fra Dio e lui, deve per questo motivo esser soggetto a maggiori disposizioni. Deve pertanto esser continente: e siccome tutt'i giorni rinasce per lui l'obbligazion che gl' impone il sacerdozio per rispetto all'augusto sacrifizio; quindi è che la continenza viene ad esser per lui una necessità giornaliera. « Giudico, dice Origene, che solo deve offrir il perenne sacrifizio colui, che ha fatto voto di una continua e perpetua continenza (1). »

I sacerdoti ed i leviti dell'antica Legge, ch'erano uniti in matrimonio, e che dovean esserlo a fin di perpetuar il

solum in domibus suis non erant, sed purificabantur ad tempus ab uxoribus separati, et vinum et siceram non bibebant quae solent libidinem provocare. (S. Hieron. in Malach. cap. I).

(1) Videtur mihi, quod illius solius sit offerre sacrificium indesinens, qui indesinenti et perpetuae se devoverit castitati. (Orig. Hom. 23 in Num.)

ministerio, non usavan del matrimonio, allorchè erano di servizio nel tempio: i ministri della nuova Legge, il cui servizio è continuo, non devon giammai usarne. I semplici Israeliti ancora non potevano accostarsi alle cose sante, senz'essersi alcuni giorni prima purificati, separandosi dalle lor donne, come argomentasi dalla domanda, cui il sommo sacerdote Abiathar fece a Davide, e per la risposta che questi gli diede (1): nuovo raggio di luce per i ministri della Legge evangelica. Imperciocchè, qual paragone vi è mai in fra le ombre figurative, e la cosa figurata; infra le vittime legali, e l'Agnello senza macchia; infra i pani di proposizione, e il pane degli angeli, pane di vita, disceso dal cielo? Dunque la medesima differenza deve passare fra la continenza de' sacerdoti d'Israele, e quelli della Chiesa cattolica.

In quinto luogo; il sacerdote devesi interamente dedicare alle necessità de' fedeli, non solo in tempi determinati, e ad intervalli, ma ancora deve consacrarsi senza interruzione al servizio del popolo cristiano. Si presentano peccatori al tribunal della penitenza e della misericordia. Il carattere di ministro di Gesù Cristo gl'impone a volar per soccorrerli, rimanere in questa santa opera il giorno e la notte, se fosse necessario; essere il padre de' peccatori, farsi, a dirla così, loro madre, imperciocchè si tratta di dar nuovi figli a Dio in queste anime. Ignoran forse essi ciò che devon sapere? Il sacerdote deve ammaestrarli con dolcezza, con carità, senza quasi ch' essi se n'avveggano. Non hanno costoro le disposizioni cui la grazia esige? Al sacerdote spetta il disporli, comunicar ad essi la sovrabbondanza della sua fede, della sua speranza, della sua carità; penetrarli dello spirito, di cui egli stesso dev' esser penetrato, e accendere con la fiamma del suo zelo queste lampadi, le quali, tuttochè spente, fumano ancora. Egli è perciò che la Chiesa raccomanda siffattamente ai suoi ministri la comunicazione

(1) Reg. I, cap. XXI, vers. 4, 5.

con Dio, per apprendere l'arte delle arti, quella industria sovrannaturale per salvare le anime. Le medesime necessità temporali de' popoli aspettano la protezione del sacerdote. Non mancano mai uomini di ogni classe bisognosi, che debbon soccorrersi, consolarsi ed ajutarsi. Se il sacerdote è pronto a dar se stesso a loro, e ad essi dà senza dubbio quanto possiede; in ciò imita esattamente il sacerdote eterno Gesù Cristo, dal quale deve apprender tutto; imperciocchè il popolo, vuolsi dire, i disgraziati, i poveri sono sua famiglia, suo padre, sua madre, suoi fratelli, suoi figli, sua sposa (1). Non ha di che dar loro? « Va allora, dice uno scrittore mettendo le sue parole in bocca alla Chiesa, va fra i poveri a fare acquisti di carità. Per voi saranno le pene e i disprezzi, per quelli sarà il pane. Rammentatevi ciò che dico: *Quello che farete ad uno di questi miei piccoli, lo farete a me medesimo.* »

Ma non pertanto vi ha certi casi ne'quali Dio e il popolo esigono dal sacerdote maggiori sacrifizi. Noi abbiam fin qui parlato de' doveri ordinarj del sacerdote, e ciascuno, secondo le circostanze, regolandosi sempre giusta la carità, saprà fin dove giunga la sua obbligazione. Supponiamo ora casi d'epidemia, che sogliono desolar le popolazioni, e che per rari che sembrino, non debbono disprezzarsi nella presente discussione. Consideriamo che in tali congiunture i ricchi fuggono i poveri, o si nascondono: che gli amanti de' piaceri, i quali stanno immersi nella vita sensuale, temon persino la vista de' sani. Non resta altro che il popolo col contagio e colla fame! Tali sono gli unici compagni, co' quali deve vivere il sacerdote cattolico; perocchè, se gli è permesso di prendere precauzioni a fin di sminuire il pericolo

(1) At ipse (Jesus) respondens dicenti sibi, ait: Quae est mater mea, et qui sunt fratres mei? Et extendens manus in discipulos suos dixit: Ecce mater mea et fratres mei. Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei, qui in caelis est, ipse meus frater, et soror, et mater est. (Matth. XII, 48, 49, 50).

personale, sarebbe delitto l'abbandonare il popolo, che in ogni parte trovasi senza speranza, e non sarebbe il vero ministro del Dio d'amore e di misericordia, che morì per noi. Dunque in tali congiunture il sacerdote dev'esser pronto a morir per Iddio e per il suo popolo: è allora ch'insegnar deve al mondo che cosa sia un sacerdote, un pastore cattolico: come altro s. Carlo Borromeo, convien si moltiplichi per sovvenire ai bisogni spirituali e corporali de' suoi figli: è allora ch'è via più obbligato a porsi fra Dio ed essi, e, come altro Paolo, desiderar di essere anatema per la salute del suo popolo, piangere e pregare senza termine sino a far discendere le misericordie del cielo. Felice! mille volte felice il sacerdote, che muore in tal guisa ogni giorno per il suo Dio e per il suo popolo! Quanti sacrifizj con una sola vita!

Alcuni forse, la cui fede è addormentata, e che temono più del dovere le miserie della vita, riterranno queste riflessioni come un rigorismo insopportabile; a guisa de' discepoli del Salvatore ancor carnali e deboli diranno: « Dura è questa dottrina, chi mai potrà ascoltarla? » « Lo spirito è quello che dà la vita, risponderemo loro con lo stesso Gesù Cristo; la carne nulla giova. Le parole che abbiamo detto sono spirito e vita (1). » Sì, quanto troviamo scritto ce lo insegna la fede, o lo comanda la Chiesa al sacerdote, al pastore cattolico. Epperò, per una consacrazione *perpetua* a Dio e al popolo è necessario un voto *perpetuo* di continenza. Le cose parlano da loro stesse; vi ha però altra voce più decisiva, perchè confermi ciò che c'insegnano la ragione ed i fatti. - Eccola:

Quando la riforma protestante si affrettò ad abolire il celibato, sarebbesi creduto che a questo punto solo si riducesse il suo principale ed unico oggetto. Ma che cosa avvenne? Col voto di continenza scomparve altresì il sacrifizio perpetuo della sua vita a Dio e al popolo. Qual traccia rinviensi in un ministro protestante di questo sacrifizio, di questa

(1) Joan. VI, 61, 64.

consecrazione personificata nel pastore cattolico? Qual'è il penoso sacrifizio che gl'impone la sua vocazione? Declamare o leggere ogni otto giorni un discorso sopra ciò che vuole, e come vuole, e alla opportunità farlo leggere dal sagrestano. Oltracciò, non ha offizio divino da recitare, nè messa da dire, nè confessioni da udire, nè sacramenti da amministrare continovamente. Che un uomo di questa classe non faccia voto di continenza, che si unisca in matrimonio, è cosa naturale. Fa divorzio altresì, e torna ad ammogliarsi ogni volta che vuole. Ha una moglie, ha prole; ha egualmente figli da stabilire, figlie da maritare. E quali saranno le naturali conseguenze di tutto ciò? Ce lo insegna un protestante con questi termini:

« Parlando della diocesi, nella quale son nato, dice Cobbett, e della quale ho una cognizione più perfetta, non dubito asserire che se l'ultimo vescovo di Winchester fosse vivuto in tempo de' cattolici, dapprima non avrebbe preso *moglie*, nè in conseguenza avrebbe avuto *cognata* da maritare con sir Edoardo Poulter; in questo caso posso molto bene credere che il sig. Poulter non avrebbe abbandonato l'avvocatura pel pulpito, e in conseguenza non avrebbe avuto le due cure di *Meon-Stoke* e *Soberton* oltre una *prebenda*; e che i suoi due figli Brownlow Poulter, e Carlo Poulter neppure avrebbero avuto, il primo, le due cure di *Buriton* e di *Petersfield*, nè il secondo le tre di *Alton*, di *Binstead* e di *Kingsley*; che i suoi generi Ogle e Haygarth non sarebbero stati, l'uno curato di *Bishop's-Waltham*, nè il secondo di *Upham* e *Durley*: se detto vescovo fosse vivuto in tempo de' cattolici, non avrebbe avuto due figli, Carlo Agostino North e Francesco North, il primo de' quali possedè le due cure di *Alvestoke* e di *Havant*, oltre una prebenda, e il secondo le quattro cure di *Old-Alresford*, *New-Alresford*, *Medstead* e *Southampton* di s. Maria, senza contare una prebenda, e il rettorato di Santa Croce: neppure avrebbe avuto una figlia da maritare con il sig. Guglielmo Garnier, nè per conseguenza avrebbe questi possedu-

to le due cure di *Droxford* e di *Brightwell Baldwin*, oltre ad essere prebendato e cancelliere. Allora non avrebbe avuto relazion di affinità con Tommaso Garnier, fratello del suo genero, nè detto Garnier avrebbe sfruttato le due cure di *Aldingbourn* e di *Bishop's-Stoke*: neppure avrebbe avuto una figlia a dar in matrimonio a Tommaso Grey, nè questi avrebbe possednto le quattro cure di *Calbourne*, di *Fawley*, di *Merton* e di *Rounton*, oltre una prebenda ed un arcidiaconato. Finalmente se l' ultimo vescovo fosse vivuto in tempo de' cattolici, sarebbe stato ben difficile che queste 24 cure, 5 prebende, 1 cancellaria, 1 arcidiaconato e 1 rettoria, che unitamente producono una rendita annua di oltre a 20,000 lire sterline (sc. rom. 96,000) si fossero riuniti nei dieci individui mentovati, tutti figli, generi, parenti, o congiunti del vescovo (1). »

In tal guisa il vescovo, il sacerdote ammogliato procura, come padre di famiglia, di ritrovar a'suoi figli non pur il necessario, ma benanche l' abbondanza. Conforme ai ss. Canoni, il sacerdote cattolico deve dedicare a' poveri ed a' bisogni della sua Chiesa tutto ciò che ritrae dalle rendite benefiziali, dopo aver procacciata l'onesta sussistenza alla sua persona. Ma il ministro protestante non si riconosce obbligato a ciò: potrà esser caritatevole siccome uomo, ma non pertanto nulla gli compete come ministro, non ostante le rendite abbondanti che percepisce. È così che il solo clero anglicano ricava più rendite di quello che i cleri uniti di tutto il cattolicismo, e contuttociò l'Inghilterra (senza contare l' Irlanda e la Scozia) paga annualmente 40,000,000, di scudi (di Spagna) di contribuzione forzata onde evitare che i poveri non muojan di fame o si convertano in ladri. « Chi ignora, dice Cobbett, che *ammogliati i sacerdoti*, la povertà e la *contribuzion de' poveri* s' introdussero tra noi al tempo stesso? »

Sono pieni i giornali di Alemagna di lamenti di mini-

(1) Storia della Riforma, pag. 4, num. 122.

stri protestanti sopra il tristo stato delle loro vedove e de' loro pupilli, di progetti di sottoscrizioni, di fondazioni per assicurar loro una decente sussistenza. La Gazzettà di Darmstadt de' 22 nov. 1831 contiene un reclamo de' due terzi della rendita de' predicatori come necessarj per le loro vedove.

In vista di ciò vorremmo che in buona fede ci si rispondesse, se le scarse rendite de' nostri benefiziati fosser bastevoli a mantenere famiglia, sistemarla, e lasciarle decente sussistenza: se i nostri buonissimi popoli volesser pagare non pure la sussistenza del lor curato, ma bensì quella di tutta una famiglia: se ciò non fosse causa di simonie senza numero ec. ec. Per poco che uno sia istruito e che sia solamente guidato dal senso comune conoscerà le infinite conseguenze, che per non esser prolissi, e per motivi di decenza, tralasciam di riferire in questo scritto (1).

Non possiamo però restarci dal fare alcune dimande a coloro che richieggon l' esenzione dal celibato. Come l'uomo di una moglie, il padre di molti figli potrà essere l'uomo del popolo, il padre de' poveri, il consolator degli afflitti, un Vincenzo di Paoli, un Carron, un Margallo? Come lo sarà nelle congiunture nelle quali dovrebbe più esserlo, in una carestia, in una pestilenza? Se sarà chiamato a soccorrere un infelice che appena possiede un mucchio di paglia, sul quale è già per morire: s'egli è solo, il suo cuo-

(1) In un giornale inglese del 1804 si legge il seguente fatto: « Si è veduta la causa del rev. . . contro il marchese di . . . accusato di commerzio criminale con madama (la sposa dell'ecclesiastico). Dai ristretti del processo risulta che il rev. sposo fu oltraggiato in sua casa, mentre la domenica celebrava gli uffizj in chiesa. Gli avvocati, per iscusar la dama, riportavan fuor di luogo la franchezza con che questa confessava apertamente la sua tenerezza per il soggetto, ed oltracciò l'indifferenza del reverendo suo sposo in questa parte... Danni e pregiudizj in favor di quest'ultimo 10,000 *L. sterline*.-(*Del Papa, per de Maistre*; traduzione spagnuola. Nell'originale francese non si ritrova questo paragrafo).

re vincerà la ripugnanza e il dubbio del timore; ma se avrà una moglie, se avrà figli, i quali non mangiano se non che del benefizio ecclesiastico, andrà a respirare la morte per lasciare una vedova circondata da orfani? Un ministro protestante non saprà per qual motivo andarvi, perchè non ha sacramenti da amministrargli per forza, nè altre consolazioni da porgere all'infermo indòtto o scienziato, tranne la lettura di alcuni versi della Bibbia, e di altre orazioni. Nell'epidemie contagiose si vedrà sempre, come in Groninga, il sacerdote cattolico sacrificarsi per il popolo, e il ministro protestante conservarsi per la sua moglie e pe' suoi figli. Certamente l'uno e l'altro non fan più di quello ch'è nell'ordine naturale delle cose, e sarebbe irragionevole l'esigere che il secondo facesse quello ch'è dovere del primo; dovere sacro che suppone il celibato e che senza esso si trascurerebbe, sebben la fede rimanesse integra.

Qual sarebbe d'altronde la situazion de' cherici conjugati rispettivamente alla sussistenza delle loro famiglie, ed al servizio de' popoli? La differenza de' secoli ce lo dirà. Ne' quattro ultimi la navigazione, la stampa, i progressi della meccanica, il commerzio, « mezzo universale di rapporti infra le nazioni, » hanno siffattamente accresciuto la facilità de' progressi, ch'è di già necessaria una doppia attività in tutte le opere; e per dir tutto in breve, il *tempo* ogni giorno vale di più. Prima del secolo XV avvenne il contrario. Il commerzio e le relazioni nazionali eran limitate pressochè alla sola Europa: la deficienza delle arti e delle altre occupazioni utili moltiplicava le braccia per il campo, le cui fatiche si facevano in poco tempo, e ve ne aveva così di soperchio, che il di più dedicavasi a feste religiose, a fin di addolcire i costumi feudali. Ne' tempi presenti sonosi sminuite le feste onde aumentare il tempo: tuttochè la nostra attività non possa paragonarsi a quella di Europa, progrediamo in essa, e siccome tutto è relativo, non pertanto il tempo ciascun giorno più non lascia di acquistare maggior valore fra noi. Di qui precisamente è forza conchiùdere: che se un

padre di famiglia ha d'uopo di *tutto il suo tempo* onde guadagnarle la sussistenza, niun sacerdote può esser padre di famiglia, perchè abbisogna di *tutto il suo tempo* a fin di adempire il ministerio divino ch'è a lui affidato; e perchè i popoli non possono, nè devon pagare più di quello ch'è necessario alla sussistenza de' loro sacerdoti, e non a quella delle intiere famiglie.

Non è possibile che noi tralasciam di notare in questo luogo la contradizione de'nostri pubblicisti, i quali sperano che gl'incrementi progressivi della civiltà produrranno fra noi *l'abolizione delle decime, e il matrimonio de'cherici*. Se tolgono le decime per fomentar l'agricoltura, giusta quel che se ne dice, danno all'agricoltura l'enorme incarico delle famiglie consumatrici che nulla producono, ed alla morale de' popoli una fantasima di curato. Ci dicano in buona fede, a che giova per la civiltà un parroco ammogliato? Saran forse gl'istitutori della morale popolare uomini che non possono avere nè il tempo nè la volontà decisa di esser tutti del popolo? Non c'inganniamo colle chimere degli enciclopedisti, mentrechè non siamo fanciulli ondeggianti che ci facciam aggirare dalle opinioni che non hanno fondamento: senza il celibato, il sacerdote non farà mai al popolo il sacrifizio della sua vita e de' suoi beni, nè alcuno lo farà mai: senza il celibato l'Inghilterra s'empie di poveri; per esso la Francia è piena di una popolazione industrei senza il celibato non vi ha confessione: senza la confessione non vi ha morale, questa stessa morale che sminuisce la severità alle leggi ed a'guasti di una esorbitante polizia. Lord Fitz-William, dopo di aver ricordato con la sperienza dell'Inghilterra, che la virtù, la giustizia, la morale servir deggion di base a' Governi, dimostra, ch'è impossibile stabilir la virtù, la giustizia, la morale, sopra basi solide, senza il tribunale della penitenza (1). Perciò non havvi confessione sen-

(1) Lettres d'Atticus, pag. 189, edit. Paris, 1826.

za il celibato chericale, imperocchè senz'esso non vi ha virtù, giustizia, nè morale stabilita solidamente.

Ella è sì certa cosa che la confessione esige il celibato, che i filosofi consideravano unite l'abolizione dell'uno a quella dell'altra. Dicea Voltaire a d'Alembert: « Veggo per ogni dove stabilita la tolleranza . . . *ammogliati i chierici, abolita la confessione*, ed oppresso il fanatismo. » Non s'ignora che le parole *fanatismo* e *cattolicismo* in bocca di Voltaire significavano tutt'una cosa. « Ne' paesi ov'erasi stabilito il matrimonio de' sacerdoti, ha cessato, a dire di Châteaubriand (1), ed ha dovuto in sull'istante cessare la confessione, ch'è la più bella fra tutte le istituzioni morali. È cosa assai naturale che il peccatore non si decida a comunicare i suoi secreti ad un uomo, che ha fatto una donna signora del suo cuore; teme, ed a ragione, di fidarsi di un uomo, che ha violato il contratto di fedeltà con Dio e ripudiato il Creatore per una creatura. » Fra gli Orientali avvezzi a veder uomini ammogliati, insigniti della dignità sacerdotale, si preferiscono i sacerdoti celibi per confessarsi, e spezialmente nel patriarcato di Costantinopoli, a dire di Robelot, niun sacerdote ammogliato osa ascoltar le confessioni, fuorichè nel caso di urgente necessità (2). Quanto mai saremmo infelici se l'istoria giugnesse a rappresentare alcuna scena della vita de' nostri chierici, che terminasse a guisa di commedia! Osserva Erasmo che in siffatta guisa han terminato le vite de' protestanti. Vi sarà sacerdote cattolico, che senza perdere il giudizio e la verecondia, voglia imitarli?

E dove troveremo ne' sacerdoti ammogliati la dignità del divino lor ministerio? L'esperienza ci ha fatto apprendere che con l'abolizion del celibato il sacerdozio cattolico, ministerio tutto divino, viene ad essere l'istrumento del dispo-

(1) Châteaubriand, Genio del Cristianesimo, lib. 1., cap. 8.

(2) Robelot, De l'Influence de la Réformation de Luther, part. I., question I, chap. 2.

tismo ed il vilipendio della religione. Quando Enrico VIII trovò restii i suoi sacerdoti e vescovi, li condusse avanti ogni altra cosa al letto nuziale, e di quivi riuscirono a consacrare in nome del cielo gli eccessi più vergognosi della tirannia di esso re. Dove stavano allora i successori di questi sacerdoti, o a dir meglio, i loro discendenti? Uno di questi ce ne fa consapevoli.

« Non fu poca disgrazia, ne dice il Dr. King (1), per la causa del cristianesimo nell'Inghilterra il permesso di contrarre matrimonio, conceduto al nostro Clero, allorchè la Riforma ci separò dal Papismo; il perchè è accaduto precisamente ciò che avvenir doveva per necessità, e quello che dovevasi aver preveduto. Da quell'epoca in poi i nostri ecclesiastici *non han pensato fuorchè alle mogli ed a' figli loro*. I membri dell'alto Clero sostentarono le une e gli altri colle loro vistose rendite: ma gli ecclesiastici di second'ordine che non potevano stabilire i loro figli con le loro limitate retribuzioni, inondarono subito subito tutti gli angoli del regno di famiglie mendiche. Non voglio esaminare se la continenza sia una virtù necessaria in chi serve all'altare, (almeno darebbe loro maggiore istima e dignità,) ma quello che non posso lasciar d'osservare si è che il nostro Governo non fa niuna diversità fra la moglie del vescovo e la sua concubina, imperciocchè la prima non ha luogo nè preferenza alcuna nel pubblico; non gode in modo alcuno del grado nè della dignità del suo sposo, mentrechè un semplice cavaliere, la cui dignità è puramente vitalizia come quella del vescovo, da non pertanto alla sua moglie il medesimo grado ed il suo titolo (2). Nella mia qualità di sem-

(1) Political and litterary Anecdotes of his own Times, by doct. W. King.

(2) In Inghilterra la moglie di un personaggio come l'Arcivescovo di Cantorbery, ch è il primo uomo della Chiesa *stabilita*, chiamasi semplicemente signora (mistress); non appartiene ad alcun grado nello Stato, e deve cedere il passo alla moglie di un cavaliere inglese, la quale chiamasi *lady*. Tanta è grande la for-

plice membro della repubblica delle lettere, ho parecchie volte desiderato che si ristabiliscano i canoni che proibiscono il matrimonio agli ecclesiastici. Al celibato de' vescovi dobbiam pressochè tutti le magnifiche nostre fondazioni, che onorano le due nostre università; ma dopo l'epoca della Riforma, questi due grandi emporii della scienza contano assai pochi benefattori nell'ordine episcopale. Se i ricchi donativi di Laud e di Sheldon hanno diritto alla eterna nostra gratitudine, è pur mestieri confessare che questi due prelati furono celibi. Sin dal principio di questo secolo non si ritrovò fra i nostri reverendissimi un solo protettor delle scienze e de' dotti, tuttochè niuno debba maravigliarsi di ciò, qualora pensi allo *spirito* che anima tutti questi prelati di *getto-reale*, spirito che certamente non è lo Spirito Santo, per quanto eglino nella lor consecrazione rendano a se stessi testimonianza, che son chiamati al vescovado da quello Spirito Divino. »

Veggasi or quì che sia mai il clero ammogliato in Inghilterra, per confessione di uno tra' suoi membri! Non è meno digradato nell'Alemagna; e siccome vogliamo in tal materia prendere le armi dagli stessi contrarj, ascoltiamo un protestante di quel paese. Dopo aver questi declamato come un uomo volgare contro la gerarchia cattolica s'innalza improvvisamente sovra tutti i pregiudizj, e solennemente pronunzia queste parole: « Il Protestantesimo non ha reso men vile la dignità sacerdotale. Per non sembrare che aspiravano alla

za del comun sentimento, che il matrimonio de' sacerdoti ripugna perfin tre le Sette medesime che lo autorizzano; tuttochè fra li gentili si riconosca il principio della necessità della continenza ne' sacerdoti. Gli Egizj, gl'Indiani, i Persiani, i Greci, i Romani, i Galli, gli Americani, tutti han professato questa massima ch'è antica quanto il mondo: *Casta placent Superis: Divos adeunto caste.* Gli stessi epicurei e i cinici eran d'avviso che un savio non dovesse pensar giammai allo stato del matrimonio. (Veggasi Bergier, *Traité historique, dogmatique*, part. 3, ch. 9, art. 4. - Maistre, *Du Pape*, liv. 3, ch. 3).

gerarchia cattolica i *cherici* protestanti, si sono totalmente spogliati dell'apparato e della ostentazion religiosa, e sonosi vilmente sottomessi a piè dell'autorità temporale. . . Ma perchè la vocazione de' cherici protestanti non fosse in verun modo quella di governare lo Stato, non si avrebbe dovuto conchiudere che lo Stato era quello il quale doveva governare la Chiesa. Lasciando gli abiti sacerdotali si spogliarono eziandio del loro carattere spirituale. . . Lo Stato ne ha ritratto il suo vantaggio, e tutto il male deve imputarsi al clero protestante. Questo si è reso inetto . . . ben presto i suoi ministri o *sacerdoti* non fecero altro che il dover loro di cittadini. Lo Stato non li considera ormai se non che come uffiziali di polizia; nè gli stima, nè li pone se non che nell'ultima classe de' suoi dipendenti. Dal momento in cui la religione giunge ad essere la serva dello Stato, è permesso vederla in questo abbattimento come opera degli uomini, e se pur ciò si vuole, come un' impostura. Era riservato a' nostri giorni il vedere che si profferissero dal pulpito istruzioni d'industria, di politica, di economia rustica e di polizia. Il Clero deve oramai credere che adempie alla sua missione, e compie tutt'i suoi doveri leggendo sovra il pulpito gli ordini della polizia. Deve promulgare sovra il pulpito ricette contro l'epizoozia, ossia peste degli armenti, mostrare la necessità del vaccino, e predicare sovra il modo di prolungar la vita umana. Come potrà di poi persuadere a'suoi ascoltatori che si dispregino le cose temporali e passeggere, quando nel tempo stesso si sforza, autorizzato dal Governo, ad unire via maggiormente gli uomini alle galere della vita (1)? »

Dobbiamo aggiungere altra cosa, la quale, sebbene molto estranea, pruova non per tanto qual sia al presente l'avvilimento del Clero protestante nell'Alemagna. L'autore di una Memoria indiritta agli Stati dell' Assia-elettorale, dopo aver dimostrato gl' inconvenienti che producevano i ministri

(1) Sur le vrai Caractère du Prêtre évangelique, par le professeur Marheineke à Heidelberg.

della religione, collettori di contribuzioni, ec. aggiunge (Gazzetta di Darmstadt, 21 nov. 1831) che tutto ciò è molto reale e vero nell'Assia, dove s'impone a' sacerdoti l'obbligo di riscuotere una gabella da' celibi, che si ritrovano nel ricinto. Basta: non è possibile digradar più un uomo qualunlunque. Sonosi compiute le predizioni de' cattolici del secolo XVI, come lo confessa Gibbon.

Da quale obbrobrio son già ricoperti nella storia i nomi di Carlostadio, Ecolampadio, Zuinglio, Lutero! Eglino scandalezzarono il mondo cristiano nel secolo XVI, e d'indi in poi si fa una guerra sorda al celibato sacerdotale! Prescindiam dagli assurdi con che questi ed altri eretici pretendono combattere così nobile e salutevole istituzione; e contracambiamo solamente ciò ch'allegano queglino, i quali senza negar la fede, chiedono il permesso d'imitar la condotta degli eretici e degli apostati.

Il loro grande ed unico argomento riducesi alla difficoltà ed impossibilità morale di serbarsi continenti. Convien precisamente che non si conosca la storia del cristianesimo per asserire una proposizione altrettanto generale, quanto contraria alla verità della dottrina di Gesù Cristo medesimo... Non ignoriamo, giusta questa medesima dottrina, che non è dato a tutti il dono della castità; ma sappiamo altresì che vi ha positivamente di queglino che perfettamente la mantengono. S. Giustino nella seconda sua Apologia assicura, ch'eravi a'suoi tempi un gran numero di persone dell'uno e dell'altro sesso dell'età di sessanta e settant'anni, i quali, seguendo sin dalla propria loro fauciullezza la disciplina cristiana, si rimanevan celibi e vergini, e gloriavansi di poterlo mostrare in ogni sorta di persone. Potrebbero allegarsi mille testimonianze a queste non dissimili per confondere gl'incontinenti; ma perchè cercar negli archivi della storia ciò che veggiamo e tocchiam con mano? Ignoriam forse che vi sono molti che infra noi stessi serban la castità, in mezzo alle popolazioni ed a'campi, ne' chiostri e nel clero? Vi ha senza dubbio molti cristiani di ogni stato, fedeli nel-

le loro promesse fatte al Signore; e se gli uomini sensuali non vedon cotesti esempi di virtù, ciò avviene, perchè la loro vista, oscurata dagl' impuri vapori di questo secol corrotto, non basta a distinguerli, e perciò giudicano impossibile a tutti quello che forse ad essi soli è difficile. *Animalis homo non percipit ea quae sunt Spiritus Dei* (1).

Ma esaminiamo se mai vi sia infatti questa tanto decantata difficoltà di mantener la continenza tra gli uomini consecrati al santo ministerio sacerdolale.

Per difendere il paese contra il nimico vi ha l'esercito con una severa disciplina, con il celibato militare, con il sacrificio della vita per la salvezza della patria. Ma questo sacrifizio ed il celibato, in che esso vive per il ben comune, sono violenti. Vi son soldati, chi ne dubita? vili, disertori, traditori, eppure in luogo di rallentar per essi la disciplina, si ristringe via più.

Per difendere non il tale o tal paese, ma l'intiera umanità contro le dottrine e le passioni ostili, che posson corromperla, havvi una milizia spirituale colla propria disciplina e col celibato. Questa milizia si è il clero cattolico.

Se non che, niuno è costretto ad arruolarsi in esso: Dio chiama chi vuole; la Chiesa desidera di ricevere solamente colui che sentesi chiamato. Sei finora libero (a lui dice il Pontefice prima di ordinarlo) mentre hai tempo, pensaci (2). Nè alcuno altresì viene escluso. Il figliuolo di un

(1) 1 Corint. II, 14.

(2) Filii dilectissimi ad sacrum subdiaconatus ordinem promovendi, *iterum atque iterum* considerare debetis attente, quod onus hodie *ultro appetitis. Hactenus* enim *liberi estis*, *licetque vobis pro arbitrio* ad saecularia vota transire; quod si hunc ordinem susceperitis, amplius non licebit a proposito resilire, sed Deo, cui servire regnare est, *perpetuo* famulari; ET CASTITATEM, Illo adjuvante, SERVARE oportebit, atque in Ecclesiae servitio *semper esse mancipatos*. Proinde, DUM TEMPUS EST, COGITATE; et, si in sancto proposito perseverare placet, in nomine Domini, huc accedite. (*Pontificale Rom. De Ordin. Subdiac.*)

calzolajo può giugnere ad essere un s. Gregorio VII, il pastorello del campo un Sisto V, l'ultimo de' cristiani il padre de' popoli e de' re.

In questa guisa il sacrifizio del sacerdote cattolico è al tutto volontario; e la Chiesa lo esige, al solo effetto che il sacerdozio universale non giunga ad essere un privilegio ereditario, una stirpe di magi o di bramini; affinchè colui che sentesi chiamato possa consacrarsi a Dio ed agli uomini; affinchè chiunque sentesi animato alla nobile impresa di conquistare ed incivilire l'Asia, l'Africa ed i boschi della nostra America, possa accingervisi senz'ostacolo. Oggidì le nostre repubbliche non esisterebbero senza il celibato sacerdotale. Dicalo pure, non la passione dell'empietà che tutto niega, ma bensì la storia, la quale riferisce le grandi gesta e l'eroiche virtù de' sacerdoti che nella nostra terra inaffiarono col loro sangue i semi della civiltà.

Vi ha però de' codardi, i quali si pentono della loro consecrazione, si querelano della disciplina del celibato; ed in luogo di esser uomini di Dio e del popolo, i traditori aspirano ad esser gli uomini di una donna. Quest'è, dicon essi, l'inclinazion naturale. Soldati codardi ed infedeli! Non è ancor proprio della natura il temer la fatica e la morte? con tutto ciò migliaja di guerrieri in ciascun giorno calpestano quest'inclinazione cotanto naturale: chiunque abbandoni il suo posto è dichiarato infame e codardo, e lungi dal rallentar per lui la disciplina, è moschettato. Senza dubbio la maggior parte di questi e coraggiosi e codardi non si arruola volontariamente; laddove il sacerdote sta anni intieri per decidere e per provarsi, si arruola spontaneamente, o mentisce innanzi al cielo e alla terra. E perchè dipoi s'infastidisce di esser l'uomo di Dio e del popolo, perchè vuol mancare alla sua fede ed al suo giuramento, sarà di mestieri, per compiacere il suo spergiuro rallentamento, distruggere la legge, la disciplina, l'esercito di Dio, la Chiesa? Dio ed il popolo lo puniranno coll'esecrazione de' secoli! Se il sacerdote aspirante al matrimonio fosse quello che deve

essere e che ha giurato di essere, cioè « l'uomo di Dio e l'uomo del popolo » non avrebbe mai nè tempo nè necessità di esser l'uomo di una donna.

Sì: il rilasciamento de' sacerdoti incontinenti non proviene dal celibato, come gli adnlterj non nascono dalla proibizione della bigamia. La vera origine, la causa positiva dell'incontinenza di alcuni sacerdoti, consiste in ciò, vale a dire, che abbracciano quello stato senza vocazione a fin di sicurare la sussistenza, di compiacere ad una male intesa pietà de' lor parenti, per ambizione ec. Se noi vescovi fossimo meno facili ad imporre le mani, conforme al precetto dell'Apostolo, non vedremmo allora gli scandali d'incontinenza che affliggono la Sposa di Cristo: non si udirebber dimande firmate da parrochi a fin di procurare una libertà che non deve dimandarsi, e che non può concedersi. Allorchè si mette in campo la difficoltà di conservare la legge della continenza, affinchè si conceda il matrimonio ai cherici, si cade nella supposizione che con il matrimonio non vi sarà sacerdote incontinente, e che non vi ha altro mezzo, di questo in fuori, per evitare i sacrileghi concubinati. Che inganno! che cecità! E che sarebbe mai del sacerdotal ministerio, allorchè le quistioni di coloro che debbon essere l'esempio della pace, darebber motivi di scandali clamorosi con le separazioni, con le gelosie? . . . Aggiugnamo', che mancanza di fede! Pusillanimi, perchè mai dubitate? *Modicae fidei, quare dubitatis?*

La fede c' insegna, che a coloro cui Dio chiama ad uno stato, dà le grazie necessarie per adempire i lor doveri; ma l'uomo deve pure dal canto suo mettere i mezzi naturali, onde cooperare alla grazia. Di quì nasce che quegli, il quale non entra nel sacerdozio per la porta della legittima vocazione, trovasi abbandonato alle sue proprie forze, vuolsi dire, alla stessa debolezza, a quella guisa che una canna fragile è dimenata per ogni parte da' venti. Sarebbe un miracolo che Dio desse vocazione a chi si usurpa il sacerdozio per mire terrene. Perciò quegli che vi en-

tra chiamato siccome Aronne, cammina già per il cielo, ha posto la mano all'aratro, e solamente gli resta il non guardar dietro; che val quanto dire, di non ingerirsi nelle cose del mondo, e in tutto ciò che non sia in nulla proprio del suo stato, o compatibile colle sue divine funzioni. *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus* (1). I mezzi, cui il sacerdote deve porre in opera a fin di rinnovar costantemente in se stesso la grazia della sua vocazione sono la semplicità de' costumi, l'amore al ritiro, il gusto per gli studj sacri, ed il consacrarsi tutto intiero a' doveri dello stato, e sopra tutto la orazione. Ditecelo voi, sacerdoti del Signore: anche quando la fragilità faceva cadervi in alcune occasioni pericolose, forsecchè non ritrovaste entro voi stessi l'onnipotente forza dellla vostra vocazione per sollevarvi dalla miseria? Non vedeste voi forse, con il lume della divina grazia, che l'abbandono de' mezzi indicati fu la vera cagione di questa disgrazia? L'umile vostro silenzio dà una splendida testimonianza a questa dottrina della verità. E voi, usurpatori del sacerdozio di Gesù Cristo (2), voi diteci ancora: la vostra coscienza non ne dà forse testimonianza che i non retti fini ed i motivi mondani, che v'introdussero al santuario, son pur dessi la cagione della vostra incontinenza? Se insensibili voi siete a questa voce accusatrice, siete di quegli uomini sensuali che non comprendono le cose di Dio; in tal caso siete abbandonati in preda al vostro consiglio: e ciò pruova che Dio non vi scelse, che voi stessi v'introduceste nel santuario, e che non eravate del numero de' chiamati. *Ex nobis prodierunt sed non erant ex nobis.*

Quando dunque la Chiesa prescrive il celibato, come condizione inerente al sacerdozio, conosce eziandio che gli stessi doveri dello stato portan seco i mezzi più efficaci per

(1) II Timoth. II, 4.

(2) Amen, amen dico vobis: Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde: ille fur est et latro. (*Joan.* X, 1.)

serbar la continenza. Nissuno ignora che le passioni ribalde cedono sempre, allorchè la virtù si fortifica coll'orazione e col trattar frequente con Dio; allorchè si accresce lo zelo della salvazion delle anime col continuo esercizio della carità; allorchè con lo studio costante si prevengono le occasioni pericolose. L'esercizio continuo delle potenze intellettuali val tanto contro gl'incentivi della concupiscenza, che sinanche in quelli i quali solamente si occupano delle scienze profane, essendo applicati, produce l'effetto della continenza. Di qui tanti celebri letterati e filosofi continenti, di qui sì grandi medici celibi, i quali in altra guisa non avrebbon reso all'umanità gli eminenti servigi che le han resi. Se ci si obbiettasse che molti grandi ingegni potrebber con il matrimonio entrar nella Chiesa, risponderemmo ch'ella ha più bisogno di grandi virtù. Molti belli ingegni vi erano in Gerusalemme; eppure il Salvatore non ne scelse uno solo, ma bensì dodici pescatori del popolo per salvar tutt'i popoli. Ove son gli Atanasi, i Crisostomi, gli Agostini, i Tommasi d'Aquino, i Bossuet, i Fenelon, cui il matrimonio abbia tratti infra li popi russi ed i papi greci? Ma negli studi ecclesiastici, si unisce alla occupazione la materia che si medita, la quale per se stessa innalza l'anima sopra ciò ch'è carnale e soggetto a morte. E qui è cosa degna di notarsi, che niun sacerdote, ch'abbia bene adempito il suo ministerio, siasi giammai ammogliato nell'epoca di disordine come nella rivoluzione francese: nè gli avvocati del matrimonio de'cherici, come l'ab. Saint-Pierre, godon fama di continenti. Antonio Ulrico de Brunswick-Luneburgo (nella sua Esposizione de' motivi della sua Conversione alla Chiesa cattolica) osserva, che allorquando i protestanti si fanno cattolici, la purità delle loro intenzioni comunemente manifestasi con una vita più regolare; e che quando i cattolici abbracciano il protestantesimo, lo fanno per rallentare il freno alla lor coscienza in alcune sette che hanno abolito il *celibato ecclesiastico*, il digiuno, l'astinenza, e la confessione. Non ne dubitiamo: gli scandali della

incontinenza sacrilega non hanno altra causa fuorichè la mancanza di vocazione con che suolsi entrar nel sacerdozio, o l'abbandono de' mezzi per rinnovarla.

Senonchè, quando ancora i vescovi sian guardinghi e ritenuti nello imporre le mani, non pertanto non potranno mai rendersi certi della verità della vocazione, nè questa sarà feconda di buoni risultamenti, se coloro, che credono averla, non sono educati nella maniera conveniente. L'educazione della gioventù decide della morale, delle abitudini e di tutta la condotta che poi si tiene. L'uomo che non si dedica sin dalla gioventù all' acquisto delle abitudini proprie per la professione, ch' ha d' abbracciare, giammai l' adempie bene. Si forman forse le reclute per l'esercito di uomini maturi, oppure di abituati alla mollezza ed al riposo? Si apprende forse la scienza del foro, avendo passato la gioventù fra i lavori rurali? No certamente: l'età capevole di acquistare *cognizioni ed abitudini* è quella che si sceglie dagli alunni di Marte, di Minerva e di Astrea. Dunque chi apprenderà mai a viver continente nella virilità? Chi mai accostumerassi a sacrifizj e privazioni avendo passato la giovinezza fra le delizie? Niuno per avventura, chiunque egli si fosse: lo diciam con certezza, perchè ci basiamo sulla parola di Dio: *Adolescens juxta viam suam etiam quum senuerit non recedet a malo* (1). Se alcuni rari esempli si opponessero a questa verità, diremmo co'giureconsulti: *Exceptio firmat regulam in contrarium*; e conchiuderemo il sin quì detto, che chiedendosi già il matrimonio per alcuni sacerdoti, la grande, l'urgente necessità della Chiesa Bogotana si è troncare il male dalla radice, coll'educare i giovani leviti giusta i precetti ecclesiastici. Il Seminario, il Seminario, giusta la prescrizione del Concilio Tridentino! Non havvi miglior rimedio pe' mali che ci minacciano. La Francia soffrì gli scandali gravi de' vescovi e sacerdoti ammogliati nella disgraziata e lagrimevole sua rivoluzione; passò il tempo della iniquità, e

(1) Eccl. XXII, 6.

rinacque ne'suoi seminarj una nuova generazione sacerdotale, che al dì d'oggi è un modello di continenza, di saviezza e di tutte le virtù sacerdotali! « Speriamo ancor noi all' ombra delle ali del nostro Signore Iddio, finchè passi l' iniquità: invochiamo l' Altissimo Dio, Dio che ci ha tanto beneficati (1). » C' invierà alla fine la sua misericordia. Frattanto facciamoci ad esaminare qual sia stata la disciplina della Chiesa intorno al matrimonio de' cherici.

§. II.

Vera idea della disciplina della Chiesa universale intorno al matrimonio de' cherici, tanto nell' oriente quanto nell' occidente fino al Concilio Trullano.

Abbiamo più sopra accennato che il sacerdote ebreo poteva tôr moglie, essendo però obbligato a serbar la continenza tutto il tempo delle sue funzioni sacerdotali, e che il sacerdote cattolico, obbligato ad esercitarle giornalmente, incontra la legge della continenza nella istituzione stessa del suo sacerdozio. Indi fu che col cristianesimo si stabilì naturalmente il celibato sacerdotale: le primitive leggi scritte intorno a questa materia, le quali si rinvengono ne' libri della Chiesa, non l'introducono, ma solamente stabiliscono la sua estensione e prescrivono la sua osservanza.

Niun Sacerdote può ammogliarsi!!!

Tal' è la voce unanime di tutt' i secoli e di tutti' i popoli cristiani. L' Oriente e l' Occidente sono d' accordo in questa disciplina; la disciplina della continenza pe' cherici maggiori, dice Tomassini, è tanto antica, quanto la Chiesa istessa.

Dicesi sol per incidente nel Vangelo che s. Pietro avea moglie; di quì inferiscono Tertulliano e s. Girolamo che gli altri Apostoli non la ebbero. Di s. Giovanni poi lo attesta tutta la tradizione, lo canta la Chiesa, e gli eretici

(1) Psal. LVI, 2, 3.

ed i novatori non niegano ch' ei fu celibe. S. Paolo dice di se al cap. VII. v. 8. della sua 1. lettera a' Corinzii ch'era anch' esso celibe. Degli altri non si dice niente ne' libri del Nuovo Testamento intorno al loro stato; ma i ss. Padri affermano ch' erano celibi.

Venne talento a'protestanti del secolo XVI, per autorizzare il loro libertinaggio, di dire che gli Apostoli erano stati ammogliati, e Llorente ci ripete che s. Paolo ed altri lo furono ancora, allegando in suo favore gli scrittori de' primi secoli, ma senza citarne i luoghi nè analizzarli, a fin che gli si presti fede sopra la sua parola. Cita soltanto s. Ignazio martire per provare il matrimonio di s. Paolo; ma ignorava Llorente che il testo di s. Ignazio nella sua epistola a quelli di Filadelfia fu posteriormente interpolato? Non possiamo persuaderci che un uomo, che si suppone cotanto versato in queste materie, ignorasse simile cosa. Ma, ponendo pure che gli altri Apostoli avessero avuto moglie prima della loro vocazione, d'indi non risulta che dipoi non avessero serbato la continenza. Tertulliano (1), san Gerolamo (2), sant' Isidoro Pelusiota (3) e sant' Epifa-

(1) Si Christus reprobat Scribas et Phariseos, sedentes in cathedra Moysi, *nec facientes quae docerent;* quale est ut et ipse supra cathedram suam collocaret (discipulos,) *sanctitatem* carnis *praecipere magis*, non etiam obire meminissent, quam illis omnibus modis insinuaret, et docendam et agendam, in primis *de suo exemplo*, tunc de caeteris argumentis. - (*Tertull.* de Monogamia, c. 8.)

(2) Ut ex superfluo interim concedam, habuerunt uxores; sed quas eo tempore acceperant quo Evangelium nesciebant. Qui assumpti postea in Apostolatum, relinquunt officium conjugale. Nam cum Petrus *ex persona Apostolorum* dicit ad Dominum: Ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te: respondit ei Dominus: Amen dico vobis, quoniam nemo est qui dimiserit domum, aut parentes, aut fratres, aut *uxorem*, aut filios propter regnum Dei, qui non recipiat multo plura in saeculo isto. - (*S. Hieron. Jovinian. tom. IV, col.* 167, *edit. Bened.*)

(3) Non quod (Apostoli) qui virginitatem suadebant, et ca-

nio (1) assicurano che serbarono la continenza, e con essi tutta la tradizione. Ma Llorente giunge perfino a dire che s. Paolo parlava della sua moglie, allorquando diceva a'Corinzii che egli poteva portar con seco una *sorella* come gli altri Apostoli e fratelli del Signore, e Cefa; ma i ss. Padri già citati con Clemente Alesandrino (2) e s. Agostino (3) han dapprima provato il contrario. E come può dubitare alcun cristiano della continenza degli Apostoli, dopochè s. Pietro, parlando per tutti, disse a Gesù Cristo: Abbiamo lasciato tutto? *Ecce nos reliquimus omnia*. Avrebbero potuto par-

stitatem praedicabant, ac virginum choros moderabantur, cum mulieribus consuetudinem habuerunt. Quis enim eos virginitatem suadentes tulisset, siquidem ipsimet in voluptatum coeno sese volutantes deprehensi fuissent? (*Isidori Pelusiotae* , lib. 3, Ep. 179).

(1) Quum sacerdotalia Christus munera et ornamenta, cum iis, qui post *unas nuptias continentiam servaverint*, aut in virginitate perstiterint, communicanda esse velut in quodam exemplari monstraverit . . . Id quod Apostoli deinde honeste et religiose decreverunt per ecclesiasticam sacerdotii regulam. (*S. Epiphan. Haeresi* 48, *n.* 7.

(2) Apostoli predicationi attendentes , *non ut uxores* , sed *ut sorores* circumducebant mulieres, quae domos custodiebant, per quas etiam in gyuaeceum absque ulla reprehensione malave suspicione ingredi posset Doctrina Domini. - (*Clement. Alexandr. Stromat. lib.* 3).

(3) Quod beatus Paulus licere quidem sibi demonstrat, sicut et caeteri Apostoli faciebant, sed ea potestate se uti noluisse postea commemorat. Hoc quidam non intelligentes, *non sororem mulierem*, quum ille diceret, *Numquid non habemus potestatem sororem mulierem circumducendi sed uxorem*, interpretati sunt. Fefellit eos verbi graeci ambiguitas, quod et uxor et mulier eodem verbo graece dicitur. Quamquam hoc ita posuerit Apostolus, ut falli non debuerint: quia neque mulierem tantummodo ait, sed *sororem mulierem*; neque *ducendi*, sed *circumducendi*. Verumtamen alios interpretes non fefellit haec ambiguitas, et *mulierem* non *uxorem* interpretati sunt. - (*S. August. De oper. Monachor. lib.* 1, *cap.* 5, *tom. VII*, *col.* 478, *edit. Bened.*)

lare in questa guisa, se dopo la loro vocazione avessero continuato nella vita conjugale? La risposta, che da Gesù Cristo fu data ad essi, accennava alle grandi promesse fatte a coloro, che avessero lasciato le loro case, le loro *donne* ec. (1), e per conseguenza, ritenendo le loro mogli, non potevano rispondere con verità e confidenza, che avevano abbandonato tutto per amore di Gesù Cristo? Avrebbero essi predicato la continenza con quel fervore che si scorge ne' libri santi, s'essi medesimi non ne avessero dato l'esempio? Mainò: non havvi un solo scrittore che nieghi ai ss. Apostoli l'onore e la gloria della continenza; sia o no certo che alcun altro, fuori di s. Pietro, fosse stato ammogliato al tempo della sua vocazione. Era tanto ferma la persuasion che si avea ne' secoli primitivi dell' esemplar continenza degli Apostoli, che alcuni eretici del III secolo, dieronsi il nome di *Apostolici*, e condannavano il matrimonio, basandosi in ciò, che gli Apostoli non avevano avuto moglie (2).

(1) Joann. VI, 61 et s. Hieron. loc. cit. sup. not. (2) alla pag. 31.

(2) Ciò che Llorente dice intorno al celibato ecclesiastico, nel suo prologo alla costituzion religiosa, e al quale facciamo allusione in questo luogo, è un riassunto di ciò che avea scritto nel 1781 Gaudin (oratoriano di Parigi ammogliato nella rivoluzione) nella sua opera *Inconvénients du Célibat ecclésiastique*: (*Inconvenienti del Celibato ecclesiastico*); miserabile rapsodia, degna solamente di richiamar l'attenzione per le interpretazioni capricciose della Scrittura, per le citazioni false e tronche de' ss. Padri, e per allegare contro il celibato cattolico gli argomenti di uomini, come Barbeyrach. Diamo pruove di questo nostro giudizio.

1. Dice Gaudin che s. Paolo parla delle seconde nozze (1. Ep. ad Cor. VII, 7); perchè non aveva da imporre a tutti gli uomini il celibato, e perchè l'Apostolo ebbe moglie, fondandosi nel supposto passo di s. Ignazio Martire a que' di Filadelfia e in ciò che dice Clemente Alessandrino (lib. 3 Stromat.) Vediamolo separatamente: *Esortare* i fedeli in generale alla continenza non è *imporre* precetto a tutti nè ad alcuno. Il testo dell' Apostolo dice

Gli Apostoli adunque, i quali insegnavano la continenza coll'esempio e colla voce, eleggevano per il sacerdozio vergini, o vedovi che si fossero d'una sola moglie come lo ri-

(vers. 7): « Ma io voglio che tutti voi siate come son io; ma ciascun ha da Dio il suo proprio dono, quegli di una maniera, questi di un'altra. » » v. 8. « Dico *ancora* a' celibi ed a' vedovi ch'è cosa buona ch'essi *rimangano* così, *come sono io pure.* » Vi è qualche cosa che indichi almeno che l'Apostolo si opponga alle seconde nozze? Tutto il contrario: dopo di aver parlato in generale della virtù della continenza nel versetto 7, nell'8 si dirige specialmente a' celibi ed a' vedovi: *non nuptis et viduis*; e propone se stesso per esempio. - In quanto a Clemente Alessandrino, Gaudin copia il testo per metà, e prescinde o ignora le congiunture, nelle quali scriveva quel Dottore, e che non devono perdersi di vista, come lo prova Natale Argonense nel suo metodo di leggere gli scritti de' ss. Padri. Disputava questo Padre con gli eretici, che condannavano il matrimonio, e contro loro argomenta in questa maniera: « Condanneranno gli Apostoli? » Pietro e Filippo ebbero figli, e quest'ultimo diè a marito una » figlia. Paolo in una delle sue Epistole non s'imbarazza nel parlar » della sua sposa: non la portava seco, perchè non avea bisogno » di molti servizi » (Fin qui giunge Gaudin: ora aggiungiamo noi quello ch'egli omise, ed è come siegue). In un'altra pagina dice: « *Non abbiam per avventura facoltà di portar ne' viaggi alcuna donna* Sorella, *come fanno gli altri Apostoli?* Ma » siccome essi dedicavano tutta la loro attenzione alla predicazio» ne, ministerio che non soffre distrazioni, portavano queste donne » *non come spose* ma come *sorelle*, a fin che esse potesser en» trar senza disonore e senza cattivo sospetto nell'abitazioni delle » donne, e portar loro la dottrina di Gesù Cristo. » (lib. 3 Stromat.) Tal'è il testo di Clemente. Quello di s. Paolo, a cui questo si riferisce è il v. 3, cap. IV dell'Epistola a'Filippensi, ove dice: *Prego ancora te compagno fedele* ec. « *Etiam rogo et te, germane compar.* » - Il sostantivo *compar* si prende alcune volte per *consorte*; ma attestando s. Paolo chiaramente ch'egli era celibe, come lo abbiam visto, non può prendersi, se non per compagno. Vi è di più: la parola greca, tradotta *compar* nella Volgata, è

feriscono s. Epifanio e s. Gerolamo ne' luoghi citati. « Se talvolta innalzavano al sacerdozio ed anche al vescovado uo-

Syzigue, che sembra nome proprio di alcun uomo; ed ignorandosi l' individuo indicato colla parola stessa, la Vulgata tradussela *compar*. Quest' è l' avviso del dotto orientalista Carrières. - Risulta adunque, che Clemente tolse equivoco, come lo dimostra Guglielmo Estio ne' suoi Commentarii sopra l' Epistola di s. Paolo, come vedesi nelle note critiche sopra l'Istoria di Eusebio (lib. 3, cap. 30, n. 6) con le testimonianze di Tertulliano, di s. Ilario, s. Epifanio, s. Ambrogio, s. Gerolamo, s. Agostino ec. provando che s. Paolo fu celibe, e che s. Filippo, del quale parla Clemente, è il diacono del medesimo nome. *Nec quisquam Patrum*, conchiude Estio, *invenitur diversum sensisse, uno excepto Clemente Alexandrino, cujus privata opinio, caeterorum omnium Patrum constanti assertioni, praeponderare non potest.*

2. È tuttavia cosa più strana quel che Gaudin pretese provare con Teodoreto, s. Giovanni Crisostomo e s. Gerolamo, che l'Apostolo (1 ad Timot. IV, 2) proibisce soltanto di ordinare i bigami simultanei e non i successivi; affermando particolarmente che scrivendo s. Gerolamo ad Oceano intorno alla vita chericale, dice che vi erano al suo tempo nel clero tanti bigami, che di soli vescovi, senza contar i sacerdoti e i diaconi, poteva aduuarsi un Concilio sì numeroso come quello di Rimini. La severità di s. Gerolamo, e la nobile dignità di s. Gio. Crisostomo eran fondamento bastante per non consentire a tali citazioni; non pertanto abbiam letto l' omelia 10 di s. Giovanni Crisostomo tutta intiera intorno l'epistola che si cita, e non vi è tale cosa. Nè pure si riscontra quello che si afferma nella supposta epistola ad Oceano, la quale niuno ignora che non sia di s. Gerolamo. Per mancanza delle opere di Teodoreto, non abbiam potuto verificare la citazione che si riferisce a lui; ma i testi che di questo Padre abbiam veduti in Tomassini, in armonia con quelli altrui negli altri punti relativi al medesimo subbietto, ci servono di fondamento per credere che havvi falsità.

Nel cap. della disciplina greca, cita falsamente Eusebio storiografo del secolo quarto, per provare quello che riferisce del sesto e de' seguenti. Vedi critica!

mini ammogliati, ciò avveniva, dice s. Gerolamo, perchè non vi erano tanti vergini, quanto il numero che si richiedeva de' sacerdoti (1). » S. Epifanio dice che ad esempio di Gesù

L' op. di Gaudin è stata compendiata in lingua castigliana, riducendola l' autor del compendio ad un opuscoletto di 81 pag. in-16mo, aggiugnendovi un capitolo intorno la legittimità del celibato, ed un altro sopra il Concilio di Trento. Il primo non contiene altra cosa, salvochè argomenti frivoli come quello, che il celibato ecclesiastico si oppone al precetto divino della Genesi, *Crescite et multiplicamini*; cosa che proverebbe ignoranza dal di lui canto, ove non si vedesse tanta fina malizia. Nel secondo, figurandovi il calvinista Sarpi con gli accostumati assalti contro l'Apostolica Sede, può di leggieri conoscersi quale sarà lo spirito ch' ha animato il compilatore, che stimò bene di non porre nè il suo nome, nè quello del tipografo, nè il luogo ove fu stampato, come si fa in tutte le pubblicazioni frodolenti e maligne.

Non lascierem la penna per dar termine a questa nota, senz'aggiugnere una breve riflessione, per richiamare l' attenzione del comune degli uomini, che non possono studiare, nè esaminar cosiffatte quistioni. Châteaubriand asserì nella prima edizione della sua bell' opera il *Genio del Cristianesimo*, (lib. 1. cap. 8.) che il matrimonio era stato permesso a' sacerdoti ne' dieci primi secoli della Chiesa; ma poscia disingannato, confessa in altra edizione che fu questo *un error d' imbarazzo*, che gli sfuggì, per aver composto la sua opera in paese protestante, ove non poteva consultare, salvochè *autori viziati*; e rettifica il suo errore riconoscendo il contrario. Se un uomo dello spirito e dell' ingegno di Châteaubriand, si vide colto ne' lacci de' protestanti intorno al celibato chericale; quanto mai strana cosa ell' è che tanti uomini superficiali lo assaltino fra di noi, senz' altra cognizione, fuorichè l'estratto della miserabile rapsodia di Gaudin? Per ciò credesi che sia sufficiente un tratto di penna perchè si maritino i cherici, *col ristabilire* l'antica disciplina!

(1) Eliguntur mariti in sacerdotium, non nego: quia non sunt tanti virgines, quanti necessarii sunt sacerdotes. - (*In Apolog. pro suis libr. advers. Jovinian. tom. IV, par. 2, col. 175, edit. Bened.*)

Cristo gli Apostoli stabilirono la continenza onestamente e religiosamente, per regola ecclesiastica del sacerdozio. *Id quod Apostoli deinde honeste et religiose decreverunt per ecclesiasticam sacerdotii regulam* (Haeresi 59, n. 4). Indi è che quantunque rinvenghiamo negli scritti di s. Cipriano e degli altri Padri de' primi secoli, che si parla delle donne di alcuni sacerdoti; dovendo intenderli conforme alla disciplina, della quale essi stessi parlano, è d'uopo convenire che cessava la vita conjugale dopochè ricevevano gli ordini, come chiaramente e definitivamente lo affermano s. Gerolamo, s. Epifanio (1) ed altri. Di qui nacque l'uso di esigere il consenso della moglie, per ordinare il marito (2).

Se prima del secolo quarto non abbiamo canoni scritti intorno al celibato sacerdotale, non vi sono neppure quelli intorno molti altri punti della disciplina apostolica, che trasmettevasi per tradizione, e niuno dubita di essa, perocchè dan testimonio della sua osservanza gli scrittori di que' tempi. Come vedremo poi, al tempo della pace della Chiesa, la sacerdotal continenza era già una cosa antica che prove-

(1) Quin eum qui adhuc in matrimonio degit, ac liberis dat operam, tametsi unius sit uxoris vir, nequaquam tamen ad diaconi, presbyteri, episcopi, aut hypodiaconi ordinem admittit Ecclesia. Sed eum dumtaxat, qui ab *unius uxoris consuetudine se se continuerit, aut ea sit orbatus;* quod in illis locis praecipue fit, ubi ecclesiastici canones accurate servantur. (E parlando di alcuni preti e diaconi che usavano del matrimonio aggiunge:) Respondeo non illud ex canonis authoritate fieri, sed propter hominum ignaviam, quae certis temporibus negligenter agere solet.- (*S. Epiphan.* Haeresi, 59, n. 4.)

(2) In primis dicendum est, conjugatos olim saepius eligi contigisse; ea tamen lege, ut quantumlibet necessitate cogente ejusmodi assumerentur, consensiente primum uxore, sic electi desinerent prorsus usu conjugii esse viri, atque adeo ut si inventi essent liberis operam dare, redigerentur in ordinem. - (*Baronius, Annal. anno* 58, *tom. I, pag.* 524)

niva da tempi rimoti, come lo confessa Eusebio nella sua Dimostrazione Evangelica (1): nel qual caso ha luogo la regola di s. Agostino, per tener come leggi stabilite dagli Apostoli gli usi ricevuti universalmente nella Chiesa, fra i quali si annovera la disciplina del celibato sacerdotale: regola che nella presente quistione vien raffermata dall' espressa testimonianza de' ss. Padri, tuttochè ne citiam pochi a fin di provvedere alla brevità che ci abbiam proposta.

Lo stato di persecuzione, nella quale trovavasi la Chiesa ne' primi secoli, ha fatto sì che non si conservino molti monumenti di quell' epoca; non ostante ve ne ha, oltre il già detto, altri molto sufficienti per provar l'esistenza della legge del celibato e della continenza sacerdotale avanti al primo Concilio generale di Nicea, e per conseguente prima dell' epistola di s. Siricio a Imerio arcivescovo di Tarragona, il cui monumento citano i novatori come il primo precetto ecclesiastico intorno a questo subbietto.

Nell' anno 305 il Concilio di Elvira proibiva a tutt' i vescovi, preti e diaconi, ed a tutt' i cherici impiegati nel ministerio, l'avvicinarsi alle loro mogli sotto la pena di deposizione (2): pruova precisa di ciò che dice s. Gerolamo nel luogo citato.

(1) Doctoribus ac praedicatoribus verbi divini maxime in praesentia, ut melioribus studiis vacent liberius, sejunctus a re uxoria victus adamatur: velut iis, qui divina et incorporea sobole propaganda occupati teneantur: et non unius, neque duorum liberorum; sed acervatim innumerabilis multitudinis educationem, sanctamque disciplinam, ac reliquae instituendae vitae auram susceperint. . . Illis qui sacrati sunt, atque in Dei ministerio, cultuque occupati, continere deinceps seipsos convenit a commercio uxoris. (*Euseb. Demonstr. Evang. lib.* 9, *cap*. 9.)

(2) Placuit in totum prohiberi episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se a conjugibus suis, et non generare filios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur. (*Collect. Concil. Louvre, tom. I, col.* 974.)

Il Concilio di Neocesarea, canone 1.°, anni 313 e 319, punisce colla medesima pena il sacerdote che si ammogliasse (1).

Quello di Ancira, anno 314, concedeva solo il matrimonio a'diaconi, i quali nell' ordinarsi dichiaravano che volevano tor moglie (2). Si vede adunque da questo Concilio che anche i diaconi erano già in questo modo obbligati alla continenza, quando stabilivasi un' eccezione.

I Padri del Concilio generale Niceno 1.°, anno 325, proibiscono col canone 3.° a'vescovi, preti, diaconi e suddiaconi e agli altri cherici di tenere in loro casa donna alcuna, a meno che fosse madre, sorella, zia, ovvero altra, che non potesse dar sospetto (3). Rufino intende per queste le parenti più strette. I Padri appellano *subintroductas* tutt' altra donna, il che prova bene, che fuori di quelle che permette il Concilio, nissun' altra poteva abitar con i cherici: se il Concilio non avesse parlato in conformità colla legge esistente sopra la continenza, la cui osservanza promovea, rimovendo ogni occasione d' infrangerla, è chiaro che fra le donne, alle quali permetteva lo abitar

(1) Presbyter si uxorem acceperit ab ordine deponatur; si vero fornicatus fuerit, aut adulterium perpetravit, amplius pelli debet, ed ad poenitentiam redigi. (*Collect. Concil. Louvre, tom. I, col.* 1484.)

(2) Diaconi quicumque ordinentur, si in ipsa ordinatione protestati sunt, et dixerunt velle se conjugio copulari quia sic manere non possunt, hi si postmodum uxores duxerint, in ministerio maneant, propterea quod episcopus eis licentiam dederit: quicumque sane tacuerint, et susceperint manus impositionem, professi continentiam, et postea nuptiis obligati sunt, a ministerio cessare debebunt. (*Collect. Concilior. Louvre, tom. I, col.* 1467.)

(3) Interdixit per omnia magna Synodus, non episcopo, non presbytero, non diacono, nec alicui omnino qui in clero est, licere subintroductam habere mulierem: nisi forte matrem, aut sororem, aut amitam, vel eas tantum personas quae suspicionem effugiunt. (*Collect. Concilior. Louvre, tom. II, col.* 195.)

co' cherici, avrebbe annoverato le donne di questi; o a dir meglio, niente avrebbe disposto, perocchè a quello che vive colla sua moglie, nissun' infamia risulta che vi siano altre in casa. Questa riflessione è di tanto peso, che sebbene quelli i quali han sostenuto che questo canone non prova il precetto generale del celibato, come Natale Alessandro (1), pur tuttavia confessano, che *sin da' tempi apostolici* regnava già questa disciplina.* Ma non dissimuleremo il fondamento di certi critici, i quali intieramente si appoggiano sul fatto ch' è da Socrate riferito. Ei dice che s. Pafnuzio si oppose nel Concilio Niceno alla legge di perpetua continenza, che da' Padri voleva imporsi a tutti coloro che riceverebbero le sacre ordinazioni; dicendo che bastava si seguisse *l'antica tradizion della Chiesa*, che nessun cherico togliesse moglie; ma che dovea lasciarsi l'uso de' matrimonj a coloro che lo avevan contratto, essendo tuttavia laici;* e che in fine il Concilio approvò l'opinione di s. Pafnuzio. Sozomeno, Cassiodoro, e Niceforo riferiscono il medesimo; ma niun peso aggiungono al testimonio di Socrate, perchè non fanno più che copiarlo. Converrebbe estenderci più di quel che permette la natura di questo scritto, il provare la niuna fede che merita Socrate in questo fatto. Basta dire 1.° ch' egli scrisse la storia molto tempo dopo il Concilio, poi ch' egli nacque in Costantinopoli nel 380; 2.° che non è esatto in ciò ch' è relativo a'dommi; 3.° che fa grandi elogj de' novaziani, per il che, e per essere stato diretto nella sua gioventù da Auxamon, sacerdote novaziano,

(1) Quamvis Nicoena Synodus de clericorum caelibatu nihil statuerit, ejus tamen temporibus episcopi, presbyteri et diaconi, *perpetuam continentiam* servabant ex Ecclesiae disciplina diuturno usu et *ab apostolicis temporibus* derivata et firmata, quam Siricius, et alii deinde Pontifices, conciliaque, decretis suis atque canonibus *roborarunt*. Cujus disciplinae, legisque sanctimoniam irrito conatu impugnant heterodoxi. - (*Natal. Alex. Histor. eccles.* tom. IV, pag. 265.)

alcuni lo hanno creduto contaminato da questa eresia (1): 4,° che essendo laico e poco istruito nella teologia, non conosceva neppure molto la disciplina della Chiesa Romana, poichè assicura che si digiunava soltanto in Roma tre settimane prima di Pasqua, esclusi i sabati e le domeniche; e 5.° finalmente, che, lasciando mille equivoci che vi sono nella sua istoria, mette in bocca di s. Pafnuzio alcune proposizioni, proprie solo a disonorare questo s. confessore, il quale, oltre all'esser vivuto celibe, avea perduto un occhio per Gesù Cristo. Per tutto ciò e per molte altre ragioni il Baronio, Bellarmino, Duguet, ed Enrico Valois, tengono Socrate sospetto. Osservisi per di più che Eusebio non riferisce tale istoria di s. Pafnuzio, non ostante che assistè al Concilio Niceno.

Egli è d'uopo adunque o rigettare la relazione di s. Pafnuzio che ci vien data da Socrate, od ammetterla; per la qual cosa sarebbe mestieri il convenire che il Concilio Niceno avesse lasciato a ciascun cherico la libertà di far quel che si volesse; il che è manifestamente falso, impossibile, ingiurioso al Concilio, che avrebbe lasciato in questa guisa leggi formali alla discrezione de' particolari. Ora l'intelligenza del citato canone 3.° non può esser altra che quella la quale abbiamo insinuata, cioè assicurare la osservanza della disciplina della continenza, già in vigore per *antica tradizione*, vietando a' cherici di coabitar con persone di sesso diverso.

A dispetto di pruove cotanto luminose, assicura Llorente, che il primo precetto, che trovisi intorno alla continenza degli ecclesiastici è la decretale del Papa s. Siricio a Imerio arcivescovo di Tarragona, dell'anno 385. Gli addotti testimoni

(1) Primus Socrates fabellam illam (Paphnutii) mendatio finxit, ut serviret caussae Novatianorum, quorum sectae addictus fuerat, propterea quod Novatiani passim traderent, nihil licere laicis, quod et clericis non liceret, propthereaque nuptias in clericis venerabiles esse existimarent.- (*Berardi. Jus eccles. univers. tom. III, pag.* 179. *Edit. Matrit.*)

non lasciano dubbio sull'antichità di questa disciplina; ed invocando Llorente per testimonianza la decretale di s. Siricio, mostriamogli in essa stessa la pruova, che la disciplina, cui sostiene il santo Pontefice, era allora molto antica. Ci tratteniamo in questo, perchè una fatalità pone tutt'i giorni in mani inesperte gli arroganti e sovversivi scritti di Llorente, onde, osservata sfacciatamente questa sua perfidia, si apprenda almeno a diffidare di questo ingegno sconvolgitore della disciplina cattolica e della medesima gerarchia.

Imerio arcivescovo di Tarragona consultò sopra varj punti il Pontefice s. Damaso, che non arrivò a rispondergli, per essere stato prevenuto dalla morte. Fecelo il suo successore s. Siricio nel principio del suo pontificato l'anno 385. Varj sono i punti contenuti in questa lettera, che può vedersi nel Labbé (1); ma quello che fa al nostro intento si è il capitolo 7.° Qui parla il s. Padre delle sacre ordinazioni, querelandosi che erano in tal guisa guaste, e ravvolte in sì grande confusione, che, per servirsi delle parole di Geremia, dimanda a Dio una fonte di lacrime per piangere. « Se il Profeta riputava le lacrime come insufficienti a piangere i peccati del suo popolo, di qual dolore, dice s. Siricio, non sarem noi penetrati, dovendo piangere i *delitti* di quelli che sono del nostro corpo (2)? » Quindi fa palese a che cosa accennasse col suo discorso, dicendo: che

(1) Collect. Concilior. Louvre, tom. III, col. 426.

(2) Veniamus nunc ad sacratissimos ordines clericorum, quos in venerandae religionis injuriam, ita per vestras provincias calcatos atque confusos, caritate tua insinuante, reperimus, ut Jeremiae nobis dicendum sit voce: *Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacrymarum; et flebo populum hunc die ac nocte*? Si ergo beatus Propheta ad lugenda populi peccata non sibi ait lacrymas posse sufficere; quanto nos possumus dolore percelli, cum eorum qui in nostro sunt corpore, compellimur *facinora* deplorare? Praecipue quibus secundum beatum Paulum, *instantia quotidiana et sollicitudo omnium Ecclesiarum indesinenter incumbit. Quis enim infirmatur, et ego non infirmor? Quis scandaliza-*

i sacerdoti di Gesù Cristo e i leviti, *molto tempo dopo la loro ordinazione*, avean avuto figli, sia dalle *loro donne*, sia da un vergognoso concubinato; e che *pretendevano giustificare il loro delitto*, colla disciplina dell'Antico Testamento. (1) Continua con una comparazione della legge antica coll'evangelica, osservando la maggior perfezione di questa, ed avvertendo che ancora in quella i sacerdoti stavano separati dalle loro mogli in tutto il tempo, in che dovevano servire nel tempio. Sono notevoli le parole con le quali egli biasima, per questo motivo, i sacerdoti incontinenti, chiamandoli *settarii della libidine e precettori de' vizj*. Conferma l'argomento della sua discussione, riflettendo sopra lo splendore della castità, con la quale Dio vuole che risplenda la sua Chiesa, *le cui sanzioni obbligano tutt' i sacerdoti e diaconi* alla purità del cuore e del corpo (2). E proceden-

bitur et ego non uror? - (*Collect. Concilior. Louvre*, *tom. III*, *col.* 428.)

(1) Plurimos sacerdotes Christi atque levitas, post longa consecrationis suae tempora, tam de conjugibus propriis, quam etiam de turpi coitu sobolem didicimus procreasse, et *crimen* suum hac praescriptione defendere, quia in Veteri Testamento sacerdotibus ac ministris generandi facultas legitur attributa.» (*Ibidem*).

(2) Dicat mihi nunc, quisquis ille est sectator libidinum, praeceptorque vitiorum, si aestimat quod in lege Mosis passim sacris ordinibus a Domino laxata sunt fraena luxuriae, cur eos, quibus committebantur sancta sanctorum, praemonet, dicens: *Sancti estote, quia ego sanctus sum Dominus vester?* Cur etiam procul a suis domibus, anno vicis suae, in templo habitare jussi sunt sacerdotes, hac videlicet ratione, ne vel cum uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiae integritate fulgentes, acceptabile Deo munus offerrent? Quibus etiam, expleto deservitionis suae tempore, uxorius usus solius successionis causa fuerat relaxatus, quia non ex alia, nisi ex tribu Levi, quisquam ad Dei ministerium fuerat praeceptus admitti.

Unde et Dominus Jesus, cum nos suo illustrasset adventu, in Evangelio protestatur, *quia venit implere non solvere*. Et ideo Ec-

do a determinar le pene contro i disubbidienti alla legge del celibato, comanda 1. che queglino i quali si pentono della loro colpa, e han peccato per ignoranza, si lascino nel grado in cui stanno, senza speranza di ascendere ad altro onore; 2. ma coloro che perseverano nel disordine, supponendo un *illecito privilegio*, per la concessione fatta a'sacerdoti dell'antica legge, comanda di sospenderli e di privarli di ogni funzione (1). Desiderando ultimamente porre un rimedio per il futuro, perchè l'esempio del tempo presente lo esigeva, ammonisce i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, avvertendoli che non potranno sperare indulgenza; perchè sarebbe già mestieri applicare il ferro alle piaghe, che resistevano a'rimedj ordinarj (2).

clesiam, cujus sponsus est speciosus formâ, castitatis voluit splendore radiare, ut in die judicii, cum rursus advenerit, sine macula et ruga eam possit, sicut per Apostolum suum instituit, reperire. Quarum sanctionum sacerdotes omnes atque levitae insolubili lege constringimus, ut a die ordinationis nostrae, sobrietati ac pudicitiae et corda nostra mancipemus et corpora, dummodo per omnia Deo nostro in his quae quotidie offerimus, sacrificiis placeamus. *Ibidem*).

(1) Et quia aliquanti, de quibus loquimur, ut tua sanctitas retulit, ignoratione lapsos esse se deflent, his hac conditione misericordiam dicimus non negandam, ut sine ullo honoris augmento, in hoc, quo detecti sunt, quandiu vixerint, officio perseverent, si tamen post hac continentes se studuerint exhibere. Hi vero, qui illiciti privilegii excusatione nituntur, ut sibi afferant veteri hoc lege concessum, noveriut se ab omni ecclesiastico honore, quo indigni sunt, Apostolicae Sedis auctoritate dejectos, nec unquam posse veneranda attrectare mysteria, quibus se ipsi, dum obscaenis cupiditatibus inhiant, privaverunt.- (*Ibidem*, col. 429.)

(2) Et quia exempla praesentia cavere nos praemonent in futurum, si quilibet episcopus, presbyter atque diaconus (quod non optamus) deinceps fuerit talis inventus, jam nunc sibi omnem per nos indulgentiae aditum intelligat obseratum; quia ferro necesse est excidantur vulnera, quae fomentorum non senserint medicinam.- (*Ibidem.*)

Nel linguaggio di s. Siricio tutto manifesta una disciplina ch' era in vigore sin da' tempi anteriori; che si considerava come molto importante, e cui non era permesso di violare impunemente. Parla ancora di una disciplina particolare della Chiesa di Spagna, o dell' Occidente, non che di una legge generale di tutta la Chiesa, alla quale eran sommessi tutt'i vescovi, preti e diaconi. Se al tempo di s. Siricio non fosse esistita la legge del celibato, se per essa non fossero stati tenuti alla continenza eziandio gli ammogliati, promossi al sacerdozio: il Santo avrebbe lamentato la mancanza di perfezione; laddove costui deplora i *delitti* d'incontinenza; *delitti* commessi da' sacerdoti ammogliati, *molto tempo dopo* i loro ordini, che val quanto dire, dopo di avere osservata la legge alla quale si rimanevano obbligati: distingue coloro che han peccato per ignoranza e fragilità da quelli che pretendevano scusarsi con l' esempio de' sacerdoti dell' Antico Testamento, e chiama questo pretesto *privilegio illecito*: minaccia pene a quelli che aveano infranta la legge, e ne fulmina altra maggiore contro coloro, che per lo avvenire l'infrangerebbono, dichiarando che la gravezza d'un cosiffatto male esigeva questa severità.

In vista di ciò è mestieri esser cieco, com' eralo Llorente pel suo odio contro la Chiesa Romana, per far s. Siricio autor d'una legge, la cui osservanza era l'unico scopo, che avevasi proposto. Llorente però pone tutto in non cale, ma oppone a s. Siricio il fatto di Pafnuzio, e grida con falsità e con parole ingiuriose contro il celibato. Ma lasciamolo in possesso di queste sue arme perfide, e vediamo ora come il medesimo s. Siricio inculca l'osservanza di questa legge a'vescovi dell'Africa nelle sue Lettere Sinodiche scritte nel 386.

Erasi trattato di convocare un concilio a Roma; e trovandosi difficoltà in alcuni vescovi per l'età avanzata, ed in altri per la infermità della loro salute, il Santo scriveva quelle lettere di accordo con gli altri Padri, *non già per imporre nuovi precetti*, ma sibbene *per ristabilire l'osservanza del-*

le regole, cui il rilasciamento e l'indolenza di alcuni avevan fatto obbliare, tuttochè *stabilite dagli Apostoli e da' Padri* (1). Dopo di aver esposto la responsabilità de' vescovi intorno l'osservanza della disciplina, prosiegue con queste notevolissime parole: « Sonovi stati certi uomini, i quali, dispregiando *gli statuti de' maggiori, han violato*, *pieni di prosunzione, la purità della Chiesa*, seguendo il diletto del popolo, e non temendo il giudizio di Dio. . . A fin dunque di evitar l'ira di Dio, conchiude, è d'uopo che tutt' i vescovi cattolici osservino le regole o canoni seguenti (2). » I primi s'aggirano intorno agli ordini ed a'minoristi ec. Il nono direttamente concerne alla nostra quistione. Siccome s. Siricio non imponeva nuove leggi, e le aveva insinuate qual'esse erano sin da principio, e ne raccomandava l'osservanza; quindi è ch' esorta i sacerdoti ad astenersi dal commerzio colle loro donne; li prega ed ammonisce ad evitar quest'obbrobrio ec.; si fa ad esporre i grandi vantaggi che dalla osservanza di esse deriverebbono, e conchiude, separando dalla sua comunione e da quella del Concilio coloro,

(1) Hac de re, meliore concilio id sedit, propter eos maxime, qui in praesenti, valetudine corporis, aut fessae aetatis caussa, adesse minime potuerunt, quo perpetuo istius modi forma servetur, literas tales dare placuit, *non quae nova praecepta aliqua imperent*, sed quibus ea quae per ignaviam desidiamq. aliquorum neglecta sunt, observari cupiamus, *quae tamen apostolica et Patrum constitutione sunt constituta*. Scriptum est: *State et tenete traditiones nostras, sive per verbum, sive per epistolam* (Ibidem Col. 441.)

(2) Extiterunt enim nonnulli, *qui statuta majorum contemnentes*, castitatem Ecclesiae praesumptione sua violarunt, voluptatem populi sequentes, Dei judicium non timentes. Ergo ne pari more silentio coonivere, atque adhibere consensum talibus videamur, unde gehennae poenas possimus incurrere, dicente Domino: *Furem videbas et currebas cum eo, et cum adulteris portionem tuam ponebas*: haec sunt, quae deinceps, intuitu divini judicii, omnes catholicos episcopos expedit custodire.- (Ibidem, Col. 442.)

che osassero violarle (1). E, per dir tutto in breve, esortava all'adempimento di un dovere, aggiugnendovi pene per i trasgressori.

Non possiam fare a meno dal riferire, che nel secondo Concilio di Africa, cartaginese 4., l'anno 390, i Padri riconobbero la disciplina del celibato come *insegnata dagli Apostoli, e osservata da tutta l'antichità* (2). Se nella Chie-

(1) Si quis sane inflatus mente carnis suae, ab hac Canonia ratione voluerit evagari, sciet se a nostra communione seclusum, et gehennae poenas habiturum. . . . Data Romae, in Concilio octoginta Episcoporum etc. - (*Ibidem*, Col. 413.) Raccomandiamo la lettura intiera di questa Epistola.

(2) Epigonius Episcopus Bullensium Regiorum dixit, cum in praeterito concilio de continentiae et castitatis moderamine tractaretur, placuit ut gradus isti tres, qui constrictione quadam castitatis per consecrationes annexi sunt, episcopus, inquam, presbyter et diaconus, tractu pleniore, ut pudicitiam custodiant, doceantur.

Genethlius Episcopus dixit: ut superius dictum est, decet sacrosanctos Antistites et Dei sacerdotes, nec non et levitas, vel qui sacramentis divinis inserviunt, continentes esse in omnibus: quo possint simpliciter quod a Deo postulant, impetrare: *ut quod Apostoli docuerunt, et ipsa servavit antiquitas*, nos quoque custodiamus. Ab universis episcopis dictum est: omnibus placet ut episcopi, presbyteri et diaconi, vel qui sacramenta contrectant, pudicitiae custodes etiam ab uxoribus se abstineant, ut in omnibus et ab omnibus pudicitiam custodiatur, qui altari deserviunt. (*Ex edit. Lucae Holstenii ad fidem MS. Codicis Vaticani, apud Van-Espen in Scholiis ad Canon. Africanos*). Llorente cita questo canone come 3. del Concilio 2. di Cartagine convocato da s. Cipriano, per provare che nel secolo III si fosse introdotto il costume che gli ordinandi serbassero la continenza, quando il medesimo canone dice che *gli Apostoli la stabilirono, e l'osservò l'antichità*. Il Concilio 2. di Cartagine sotto s. Cipriano, an. 252, ebbe per obbietto limitare il tempo per dar la pace a' caduti sotto la persecuzion di Galo e Volusiano, come costa dalla lettera 53 del medesimo s. Cipriano; ed il canone che da noi si cita è del si-

sa greca fosse esistita una disciplina contraria, non avrebbe potuto ignorarlo; ed in tal caso avrebb'egli mai Genethlio presidente del Concilio invoca-to la pratica di *tutta l'antichità* contro la sua personale conoscenza, in un Concilio?

Da tutto il sin qui detto deduciamo la conseguenza: 1. che ne' quattro primi secoli la continenza era una legge comune a tutt'i sacerdoti, e che questa obbligazione si risguardava come inerente al loro stato; 2. che allorquando questa legge non fosse stata consegnata in alcun monumento, era attestata però da una tradizion sempre viva, sempre regnante nella Chiesa, e non meno autorevole de' canoni scritti; e 3. che nè nelle lettere di s. Siricio all' arcivescovo di Tarragona ed a' vescovi di Africa, nè in alcuno degli altri monumenti de' quattro primi secoli, troviam cosa alcuna che lasci almen travedere, che vi fosse intorno a questo punto alcuna varietà di disciplina nella Chiesa greca, o ch' essa seguisse alcun costume particolare in questa parte. Ogni cosa manifesta una disciplina osservata nella Chiesa universale; e quelli che la violavano, non allegavan l'esempio dell'Oriente, cosa molto più ragionevole ed opportuna, ma quello de' sacerdoti dell' antica Legge. Infatti, se fosse esistita una eccezion di questa disciplina nell' Oriente, non si saria lasciato dal farne menzione. D'altronde, il fatto di Sinesio compruova, che al principio del V secolo, nell'Oriente era in vigore questa disciplina. Eletto egli vescovo di Tolemaide nel 410, scrisse una lettera al suo fratello manifestando, infra le altre ragioni per le quali non poteva esser vescovo, quella di esser ammogliato, e che non voleva abbandonar sua moglie, nè conviver con essa illecitamente (1). E per non distenderci oltre il

nodo cartaginese 4., anno 390. Llorente introduce in tutto qualche novità.

(1) Mihi et Deus ipse, et Lex, et sacra Theophili manus uxorem dedit. Quare hoc omnibus praedico testorque, neque me ab ea prorsus velle separari, neque adulteri more cum ea claneculum

dovere, ascoltiamo s. Epifanio, Padre greco del IV secolo, e s. Geronimo che era vivuto lungo tempo nell'Oriente.

Il primo insegna che il medesimo Cristo fu il primo autore di questa disciplina, e che gli Apostoli stabilirono regole e canoni intorno ad essa (1): palesa gli ordini ai quali era ingiunta la legge della continenza, non già per uso o costume, ma sibbene per canoni stabiliti (2), e finalmente segnala in alcuni luoghi come corruttela la violazion della continenza pe'diaconi e sacerdoti (3).

Il secondo, istruito sì nella disciplina dell'Oriente che in quella dell'Occidente, in poche parole risolve di tal guisa la quistione, che non può rimaner dubbio alcuno anche ad un cavilloso. Impugnata la continenza sacerdotale da Vigilanzio, ne prende la difesa il s. Dottore con la disciplina di tutta la Chiesa. « Che fanno le Chiese dell'Oriente, dell' Egitto e della Sede Apostolica? Esse ricevono chierici vergini ovvero continenti; e se hanno moglie, lascian di esser mariti (4). » Veggasi or qui la disciplina della Chiesa ridotta ad un sol punto di vista; dunque in quell'epoca i tre grandi Esarcati di Roma, Antiochia ed Alessandria formavano i suoi tre rami principali. Non ignoriamo che in alcuni luoghi dell'Oriente vi erano vescovi, benchè in pochissimo numero, i quali, acconsentendo alle massime di Vigilanzio, facevan primieramente ammogliar quelli che aspiravano al diaconato, e poscia

consuescere. Alterum enim nequaquam pium est, alterum illicitum. (*Synesii oper. edit. Patav. Paris* 1640, *pag.* 248.)

(1) *Haeresi* 48, *n.* 7.

(2) *Haeresi* 59, *n.* 4.

(3) Respondeo non illud ex canonis autoritate fieri, sed propter hominum ignaviam, quae certis temporibus negligenter agere solet. - (*Haeresi* 59, *n.* 4.)

(4) Quid faciunt Orientis Ecclesiae, quid Egypti, et Sedis Apostolicae? Quae aut virgines clericos accipiunt, aut continentes; aut si uxores habuerint, mariti esse desinunt . . . - (*S. Hieronym. Opera, Tom. IV, part.* 2, *col.* 281.)

li ordinavano; ma questo procedere si opponeva alle regole, giusta quello che nel citato luogo ne avvisa s. Gerolamo. *Proh nefas! Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes; si tamen episcopi nominandi sunt qui non ordinant diaconos, nisi prius uxores duxerint.*

Sarebbe mestieri lo scrivere un volume a fin di riunire i monumenti de'Padri greci e latini, e de'Concilii del IV e V secolo. Il sin qui detto pruova concludentemente che sino alla fine del IV secolo la legge della continenza era universale: ed ognuno può da se medesimo passare in rassegna gli autori (1) per esaminar quello che noi tralasciammo in questo scritto. Passiamo ora all'anno 692, nel quale il Concilio Costantinopolitano, chiamato *Trullano* o *Quinisexto*, alterò nel canone 13 la disciplina della continenza sacerdotale nell'Oriente.

§. III.

Disciplina orientale dal sec. VIII in avanti. Abusi nella latina. Non può essa allegarsi pel preteso matrimonio de' cherici maggiori. Mancanza di cause legittime per dispensar dal celibato. Esempli inconcludenti della storia antica e moderna.

Questo Concilio Trullano fu convocato d'ordine dell'imperatore Giustiniano II, ch'era succeduto al suo padre Costantino Pogonato. Da'Greci era questo risguardato come un Concilio generale; ma i Latini lo rifiutavano. Imperciocchè il Pontefice s. Sergio I, sotto il cui pontificato accadde, non volle giammai approvarlo, malgrado delle istanze di Giustiniano, e dell'essersi lasciato in bianco il luogo per la firma pontificia; dacchè il Papa nè aveva avuto alcuna parte nella convocazione di esso, nè vi assistè di per sè, o per mezzo de'suoi legati. Si replicarono dipoi novelle istanze a Giovanni VII, e nep-

(1) Principalmente Tomasini, *De veter. et nova Ecclesiae Disciplina, part. I, lib. 2, cap.* 60, 61, 62, 63.

pur questi volle confermarlo (1). Chiunque tolga a leggere con un poco di attenzione i canoni di questo Concilio, troverà ch' esso oltre al fondarsi sovra documenti apocrifi, manifesta grande prevenzione e acerbità contro la Romana Chiesa, madre e maestra di tutte le Chiese, come ancor lo confessano gli scrittori favorevoli a questa riunion di vescov acefali, cui giustamente il dotto Labbè appella *conciliabolo costantinopolitano*.

I Vescovi in siffatto Concilio riuniti vollero formare un corpo di disciplina, che avesse forza di legge in tutta la Chiesa, e stabilirono 102 canoni. Dichiararono innanzi tratto, che ricevevano la fede de' sci Concilii generali, rifiutando distintamente le eresie e gli eretici che erano stati condannati. Indi specificarono i punti di disciplina antica, che crederono doversi osservare, cioè: gli ottantacinque canoni attribuiti agli Apostoli, ad eccezione di quelli ch' erano stati falsificati: i canoni di Nicea, di Ancira, di Neocesarea, di Gangres, di Antiochia, di Laodicea; de'Concilii ecumenici di Costantinopoli, d'Efeso e di Calcedonia; di que'di Sardica, Cartagine, e del Concilio di Costantinopoli celebrato a'tempi di Nestorio e Teofilo di Alessandria. Il Concilio approvò egualmente le epistole canoniche di s. Dionisio e di s. Pietro Alessandrino, di s. Gregorio Taumaturgo e degli altri ss. Padri; ed il canone pubblicato da s. Cipriano per la Chiesa di Africa, senza però divisarlo (2).

Da questi lunghi preliminari destramente posti innanzi a fin di preparare gli animi contro le difficoltà che dovevano poscia offerirsi, passarono al famoso canone risguardante alla continenza chericale, servendosi altresì di un particolar preambolo onde renderne agevole l'ammissione, come tra poco vedremo. Ma pecca principal-

(1) Natalis Alexand. Historia Eccl. tom. V, pag. 617. Bérault-Bercastel, Histoire ecclésiastiq. liv. XXII, num. 14.

(2) Bérault-Bercastel, ib. num. 12.

mente la disposizione del Concilio nel rifiutar che fa tacitamente tutti i monumenti della Chiesa Romana, e soprattutto quelli che furono decretati da' Sommi Pontefici, non ingiungendo che si dovessero ricevere. Di guisa che de'monumenti de'Latini furono confermati soltanto que'che potevano risuscitare antiche quistioni, come quella sul ribattezzare insorta a'tempi di s. Cipriano. Sembra che i vescovi Trullani non avessero altro intendimento salvo quello di gittare i semi dello scisma che allignò due secoli dappoi (1). Tralasciamo molte altre riflessioni cui fanno luogo i primi canoni del Concilio Trullano, e che son conosciute dagl'intelligenti; ma ci limitiamo a'canoni 12 e 13, i quali servono sempre di appoggio agl'inimici della continenza sacerdotale.

« È pervenuto a nostra notizia, dice il canone 12, che nell' Africa e nella Libia ed ancora in altri luoghi alcuni vescovi dimorano colle loro donne, anche dopo di esser innalzati al sacerdozio; il che scandalezza i popoli. Il Concilio cui nulla è tanto a cuore quanto la costoro salvazione, proibisce in avvenire una condotta simigliante (2). »

(1) Videtur in primis Trullanus canon in eo deficere, quod omnia propemodum Romanae Ecclesiae monumenta, praesertim vero quae Romanos Pontifices Auctores habent, rejecerit, et ut non reciperentur mandaverit, cum tamen probari jure optimo potuissent Gelasii, Leonis Magni et Gregorii Magni canones inter ceteros, quibus addi potuissent ex Latinis Patribus Ambrosius, Hieronymus, Augustinus, aliiq. non pauci. Huc accedit ex Latinorum monumentis nihil aliud ibi confirmatum esse, quam quod veteres excitare posset contentiones, videlicet canonem Cypriani de rebaptizandis iis, qui ab haereticis baptizati ad Ecclesiam venissent; quod sane indicat non aliam fuisse Trullanorum Episcoporum mentem, quam ut schismatum semina excitarent, veteresq controversias reducerent jamdiu reddita pace, et sanctissimis exemplis confirmata. (*Berardi*, in Canones Gratiani, part. I, cap. 41, dignum integre legendum.)

(2) Porro hoc quoque ad nostram cognitionem pervenit,

Qui dunque si trattava non del commerzio conjugale, ma solamente di vietare la coabitazione de' vescovi con le loro donne avute prima di essere ordinati. Ciò non pertanto una disposizion cosiffatta era contraria al canone 6 apostolico, il quale vietava che i vescovi discacciassero dalle loro case le proprie donne. Ma per onestare la contradizione, il canone Trullano dice che intende solamente ad impegnare gli uomini a seguire una perfezione maggiore, e rimuover tuttociò che potesse *macchiare* la riputazione degli ecclesiastici. Conchiude non ostante coll'imporre a'contraventori la pena della deposizione (1). Giusta questo stranio modo di ragionare, il solo sospetto di commerzio conjugale in un vescovo era cagion di disdoro pe'ministri della Chiesa; ma il commerzio positivo che dal canone 13 di questo conciliabolo è espressamente conceduto a'sacerdoti ed a'diaconi, non è certo cagione di punto minore infamia. Se non che, quando mai l'errore fu conseguente sinanche con se stesso?

Oltre che ingiurioso alla Santa Chiesa Romana è ri-

quod in Africa et Lybia et aliis locis quidam ex eis, qui illic sunt religiosissimi praesules cum propriis uxoribus, etiam postquam ad eos processit ordinatio, una habitare non recusant, ex eo populis offendiculum et scandalum offerentes. Cum itaque studium nostrum in eo magnopore laboret, ut omnia ad gregis in manus nostras traditi nobisque commissi utilitatem fiant, nobis visum est ut nihil ejusmodi deinceps ullo modo fiat. (*Concil. Trull. can. 12 apud Van Espen, tom. III, pag. 367, edit. Paris.*)

(1) Hoc autem dicimus, non ad ea abolenda et evertenda, quae apostolice antea constituta sunt, sed populorum salutis et ad meliora progressionis curam gerentes, et ne status ecclesiasticus ullo probro afficiatur. Dicit enim divinus Apostolus: Omnia ad Dei gloriam facite: sine offendiculo estote, et Judaeis, et Graecis, et Dei Ecclesiae, quemadmodum et ego omnibus placeo, non quaerens meam utilitatem, sed multorum, ut serventur. Imitatores mei estote, sicut et ego Christi. Si quis autem tale quid agere deprehensus fuerit, deponatur. (*Ibidem.*)

dicolo di soprappiù il canone 13. Si osservino le sue parole: « Sappiamo, si dice in esso, che la Chiesa Romana *osserva come legge*, che tutti coloro i quali sono promossi al presbiterato e diaconato, debbano promettere di astenersi per sempre dall'uso del matrimonio; ma noi *conservando l'antica regola di perfezione non che l'ordine stabilito dagli Apostoli*, vogliamo che i matrimonj legittimi di quelli che sono ordinati *in sacris* siano nel tempo avvenire fermi e stabili; e in nissun modo disciogliamo l'unione con le loro mogli, nè li priviamo del commerzio che posson avere ne' tempi convenienti. Per la qual cosa, se alcuno fosse trovato degno del presbiterato, diaconato, o suddiaconato, non sarà escluso dall'ascendere a questi ordini, qualora viva con la moglie legittima. Ma neppure si richiederà dal medesimo al tempo dell'ordinazione che prometta di astenersi dall'uso del matrimonio nel tratto successivo; a fin di non fare ingiuria al matrimonio cui Dio stabilì ed onorò di sua presenza. Il Vangelo proibisce di separar quello che Dio ha congiunto: e l'Apostolo insegna che il matrimonio è onesto ed il letto nuziale senza macchia. Sappiamo altresì come i Vescovi riuniti in Cartagine, volendo regolare i costumi de'ministri della Chiesa, comandarono a' sacerdoti, diaconi e suddiaconi di astenersi dalle loro mogli quando dovevano esercitare le rispettive funzioni del ministerio; così pure dobbiamo osservare quello ch'è stato ingiunto dagli Apostoli ed osservato da tutta l'antichità, sapendo che per tutte le cose vi è il proprio tempo, precipuamente pel digiuno e per l' orazione. Il perchè è cosa molto conveniente, che coloro i quali servono all'altare osservino un'intiera continenza nel tempo delle loro funzioni, a fin di ottenere da Dio ciò che dimandano. Se dunque alcuno, contro il canone degli Apostoli osasse vietare a' sacerdoti, diaconi e suddiaconi il commerzio ed uso matrimoniale con le loro legittime mo-

gli, sia deposto. I sacerdoti ed i diaconi che scacciassero le proprie mogli sotto pretesto di pietà, siano scomunicati, e se persistessero in ciò siano deposti (1). »

In leggendo un cosiffatto canone si aggroppano mille riflessioni alla mente; ma volendo noi contenerci ne' limiti della maggior brevità, ci terrem contenti d'esporre soltanto le principali, affinchè conoscansi le novità e il disordine introdotti nella Chiesa Orientale dal Concilio Trullano.

(1) Quoniam Romanae Ecclesiae pro canone traditum esse cognovimus, ut promovendi ad diaconatum vel presbyteratum, profiteantur se non amplius suis uxoribus conjungendos; *nos antiquum canonem apostolicae perfectionis ordinisque servantes*, hominum qui sunt in sacris legitima conjugia deinceps quoque firma et stabilia esse volumus, nequaquam eorum cum uxoribus conjunctionem dissolventes, vel eos mutua tempore convenienti consuetudine privantes. Quamobrem si quis dignus inventus fuerit, qui hypodiaconus, vel diaconus, vel presbyter ordinetur, is ad talem gradum assumi nequaquam prohibeatur, si cum legitima uxore cohabitet. Sed neque ordinationis tempore ab eo postuletur, ut profiteatur se legitima cum uxore consuetudine abstenturum: ne ex eo a Deo constitutas, et sua praesentia benedictas nuptias injuria efficere cogamur . . . Scimus, sicut et qui Carthagine convenerunt, et vitae ministrorum honestatis curam gerentes dixerunt, ut subdiaconi qui sacra mysteria contrectant, et diaconi et presbyteri secundum proprios terminos a consortibus abstineant: ut et quod per Apostolos traditum est, et ab ipsa usque antiquitate servatum, nos quoque similiter servemus, tempus in omni re scientes, et maxime in jejunio et oratione. Oportet enim eos, qui divino altari assident, in sanctorum tractandorum tempore esse omnino continentes, ut possint, id quod a Deo simpliciter petunt, obtinere. Si quis ergo fuerit ausus praeter apostolicos canones incitatus aliquem eorum, qui sunt in sacris, presbyterorum inquimus, vel diaconorum, vel hypodiaconorum conjunctione cum legitima uxore et consuetudine privare, deponatur. Similiter et si quis presbyter vel diaconus, suam uxorem pietatis praetextu ejecerit, segregetur; et si perseveret, deponatur. (*Concil. Trullan. can. 13 apud eumdem.*)

1.° È manifesta la prevenzione e il mal talento contro la Chiesa Romana. Ella non ha giammai spezzato il vincolo matrimoniale per gli ordini sacri ricevuti da un ammogliato; gl'impone sì la legge della continenza; ma gli lascia l'obbligazione di adempiere le altre del matrimonio. Il conciliabolo stesso nel suo canone 12, avrebbe infranto il vincolo del matrimonio per la continenza prescritta a'vescovi, se questa legge fosse veramente opposta alla unione stabilita e benedetta da Dio, ed alla dottrina dell'Apostolo.

2.° Il conciliabolo vorrebbe riprovare la disciplina romana, che proibisce la vita conjugale a'cherici maggiori; e non osando concederla a'vescovi, per separarsi eziandio in questo dalla Chiesa Romana, proibisce loro persino di abitar colle proprie donne. Indi concede espressamente a'sacerdoti, diaconi e suddiaconi l'uso del matrimonio, senz' altro motivo, tranne quello di separarsi dalla Romana Chiesa. « Sappiamo che la Chiesa Roma» na osserva come legge ec. Noi ordiniamo il contra» rio ec. » E perchè mai ordinano il contrario? *Per osservare l'antica regola di perfezione, e l'ordine stabilito dagli Apostoli.* Chiamar la vita conjugale regola di perfezione ed ordine stabilito dagli Apostoli! È impossibile trovare un solo monumento, che neppur per analogia pruovi una cosa pari a questa. Quanto abbiam noi riferito al §. 2 mostra il contrario. Dall'altro canto muove a sdegno il vedere che si ricorra alle s. Scritture a fin di autorizzar le passioni : che si calunnii la Chiesa Romana, rappresentandola come tale che condanni il matrimonio, perchè ne proibisce l'uso agli ammogliati che ascendono al sacerdozio. Con un raziocinio cosiffatto, la Chiesa Romana condannerebbe eziandio il matrimonio allorchè proibivane l'uso a'penitenti, e in tanti altri casi giusta i consigli della perfezione.

3.° Il conciliabolo calunnia i PP. Africani, o non sep-

pe quel che si dicesse. Qual'è il Concilio di Africa ch'abbia comandato a' sacerdoti, a'diaconi ed a'suddiaconi di astenersi dal commerzio conjugale, durante le funzioni del loro ministerio? Dal conciliabolo si citano senza dubbio i Concilii Africani dell' an. 390 e dell'an. 398, o, secondo altri, dell' an. 400. Abbiam già veduto quello che dissero i PP. Africani nel 2. Concilio Africano dell'an. 390. Ora ciò che disse quello del 400 fu quel che siegue: « Che i suddiaconi, i diaconi, i sacerdoti ed i vescovi si astengano dalle loro donne, *giusta gli antichi statuti*, e rimangano come se non le avessero. » Ma perchè non restasse dubbio della lor mala fede, i vescovi Trullani leggono *statuta propria* invece di *statuta priora*; e poscia spiegano queste espressioni colle parole *idious horous*, che possono significare i *termini proprj*, come se i PP. Africani non avessero parlato categoricamente (1).

4.° È una decisiva pruova della innovazione che il conciliabolo introduceva col canone 13 il non citare in suo appoggio nissun monumento positivo, tranne soltanto l'indeterminato riferimento agli Apostoli, l'ambigua allegazione delle parole del Vangelo e di s. Paolo, e la falsa o malintesa applicazione del Concilio Africano.

5.° Oltre tuttociò che abbiamo esposto finora, il medesimo canone siegue parlando de'cherici i quali viveano fra i barbari (che val quanto dire nella Italia e negli altri paesi di rito italiano) e concede loro il permesso di non coabitare colle loro donne! « E diamo loro questo permesso, dicono, non per altro motivo che per quello della piccolezza del loro animo e pei poco saldi costumi stranieri. » « Allorchè il Concilio *in Trullo* (ne

(1) Bérault-Bercastel, Histoir. Ecclés. liv. XXII, n. 13. — Natal. Alex. Histor. Eccles. tom. IV, p. 259. S. Agostino al cap. 22, lib. 2, *De adulterinis Conjugibus*, attesta che la disciplina del celibato era quella delle Chiese di Africa.

avvisa Tomassini (1)), dichiara ch'è sol per dispensazione che permette a'cherici maggiori de' paesi barbari il separarsi dalle loro donne, e vivere in castità, fa un ridicolo travolgimento de'termini e del loro significato. Può bene al tutto chiamarsi condiscendenza la libertà del matrimonio pe'cherici; ma una rigorosa legge di continenza non passerà mai per una dispensa caritativa. »

Vi ha tuttavia molti altri punti nel conciliabolo Trullano, i quali provano fino all' evidenza lo spirito dello scisma che lo animava, ma dove prendessimo ad analizzarli, noi devieremmo dal nostro principale intendimento. Basti però il dire, che il canone 13 non è affatto incomportabile e quanto alla sustanza e quanto al modo; in qualunque aspetto lo si consideri, racchiude moltitudine di vizj. E tuttavolta esso fu che ruppe la bella armonia della disciplina della Chiesa Universale intorno alla sacerdotal continenza, e che introdusse nell' Oriente il rilassamento e l'abuso che anco oggidì vi signoreggia. « Questa disciplina insino allora osservata da tutti (dice il Baronio) fu interamente sconvolta da' vescovi, i quali, molto tempo dopo il sesto Concilio generale, e di cui si usurparono il nome, si riunirono in un conventicolo. In esso contro al costume ed a' decreti non pur della Chiesa Romana, ma eziandio di tutta la Chiesa Cattolica (costume sussistente fin dagli Apostoli, e confermato da tutte le leggi ecclesiastiche,) si statuì che gli ammogliati, insigniti degli ordini sacri, ritenessero le loro donne, vivendo con quelle conjugalmente, eccetto il tempo delle loro funzioni: ricorrendo perciò a manifeste menzogne a fin di avvalorare il loro intento, come se nel Concilio Cartaginese che citano, si fosse stabilito che i cherici si astenesse-

(1) De Veter. et Nov. Eccles. Disciplina, part. I, lib. 2, cap. 64, num. 8.

ro dall' uso del matrimonio nel tempo solamente delle loro funzioni. Gli stessi decreti, ripetute volte sanciti da' vescovi africani fanno fede di queste madornali menzogne (1). »

Tale è l'impura origine della variazione della disciplina greca, ch'era stata per lo spazio di ben sette secoli eguale alla latina. A dir vero torna assai poco onorevole ad un Concilio aver introdotto un disordine simigliante, valendosi di calunnie, di falsi ragionamenti, e di argomenti indegni di uomini di senno. La Chiesa certo, anzi che approvare giammai la novità introdotta dal conciliabolo Trullano, la riprova formalmente, e solamente la tollera pel bene della pace, a fin di evitare lo scisma.

Or sia che il pravo esempio dell' Oriente suscitasse l'incontinenza nell' occidente; o che i ripetuti disordini cagionati dalle guerre dopo l'irruzione de' barbari avessero contaminato il clero latino; o per ambo le cagioni insieme riunite, ciò che ne sembra il più certo, il

(1) Haec omnia a majoribus firmiter sancita atque firmata, Episcopi illi qui seorsum post absolutam sextam Synodum, usurpato tamen ejusdem Synodi nomine, privato conventiculo convenerant, labefactarunt, ac penitus inverterunt: statuentes, non tam contra Ecclesiae Romanae consuetudinem atque decreta, quam totius simul Catholicae Ecclesiae ab Apostolorum temporibus praescriptum usum, et legibus ecclesiasticis stabilitum, ut conjugati ad sacros allecti ordines retinerent, quas habebant uxores; quibus, certis tantum diebus exceptis, ad libitum admiscerentur. Asciscentes insuper iidem ad suum ipsorum confirmandum conatum aperta mendacia; quasi in Concilio, quod citant, Carthaginensi, statutum fuerit ut clerici ab uxoribus abstinerent tempore vicis suae: quam insigniter mentiantur, ipsa de hac re saepius ab Africanis Episcopis sancita decreta testantur. (*Baronii Annales Eccles.* ad an. 58, tom. I, pag. 526, num. 25.)

fatto è che ne' secoli VIII, IX e X vi furono in questa materia innumerevoli abnsi. Talvolta i prelati quasi non arrivavano a raffrenarli; e in generale i costumi de' cherici vennero in qualche parte a compararsi a que' de' militari a cagione del loro rilassamento. Triste e lacrimevole era senza dubbio la condizione delle cose in questi secoli. I papi ed i Concilii avevano mai sempre sostenuta la sana dottrina intorno a questa disciplina importante, come ne fan fede gl' innumerabili monumenti di quella età. Ma Dio, il quale sa far servire il male agli adorabili disegni della sua provvidenza, pare che permettesse tutto ciò, affinchè si conoscesse che la vera causa della violazione della cherical continenza altra non è che il corrompimento generale de' costumi, nnito alla mancanza di educazione veramente sacerdotale in quei che abbracciano così sublime stato. È notevole lo zelo del Pontefice Niccolò II nel canone 3.° del Concilio Romano dell' an. 1059, col quale si proibisce di udir la messa del sacerdote, di cni indubitatamente si sapesse aver concubina, aggingnendo la scomunica contra quello che non la licenziasse. Il Cabasuzio nel riportar questo canone osserva, che il disordine era pervenuto a tale, che i sacerdoti prendevano le concnbine con tutte le formalità delle legittime nozze, invitandovi i loro parenti; della quale svergognata impudenza si lamentava in quel secolo il pio s. Pier Damiani.

In mezzo a disordini cosiffatti Dio fece sorgere un sacerdote fedele che operasse giusta il cuor del Signore, affin di contenere il torrente della immoralità che andava inondando la casa di Dio. Intendiamo dire del gran Gregorio VII, cui il sollevato ingegno, la purezza del costume, l'incorruttibile integrità, la magnanimità e fermezza invincibile hanno assegnato un luogo assai distinto negli annali del cristianesimo e della ci-

viltà (1). E certo era uopo d'un uomo di questa tempra a ristabilire il nervo della disciplina in un secolo dominato tuttavia dalla barbarie del settentrione ; e Gre-

(1) Per lunga pezza di tempo il nome d' *Ildebrando* è stato obbietto di odio per gl' increduli ed eretici, e di scherno pe' cattolici preoccupati da pregiudizj : ed anche adesso appena è che fra noi si profferisca il nome di questo chiaro Pontefice , senza congiugnere con esso le idee di tirannide ed usurpazione , ripetendo le diatribe di Vatel e degli altri scrittori protestanti contro i Papi : « Verrà tempo , disse nel 1809 il conte de Maistre , (*Essai sur le Principe générateur ; Saggio sul Principio generatore* ec.). in che i Papi contro i quali si è declamato tanto , simili per es. a Gregorio VII, saranno riguardati in tutt' i paesi come gli amici, i tutori, i salvatori del genere umano , come i veri genj costituenti dell' Europa. „ Allorchè questo illustre scrittore esprimevasi in questa guisa , ignorava che un figlio di Lutero imprendeva già a darci l'apologia e la storia di questo Pontefice , a cui fu detto anatema dalla filosofia e dalla irreligione, giustificando i disegni, la condotta , ed il carattere di lui. Tale si è l'impresa di Giovanni Voigt dottore in filosofia , e protestante alemanno nella sua *Storia di Gregorio VII e del suo Secolo,* pubblicata nel 1815, e che meritò di essere encomiata, per questo rispetto , da' savii redattori del *Memoriale Cattolico* , nel quaderno di giugno dell' an. 1829.

I meno favorevoli a Gregorio VII , come Lamberto de Aschaffembourg , Otone di Frisinga e Fleury, han reso giustizia a questo Pontefice. Non pretendiamo al certo sostener ne' Papi il diritto di deporre sovrani ; perciocchè i *nostri principj* sono fondati sopra l'*indipendenza* delle due potestà. Ma neppure crediamo che si accusi con giustizia la condotta di Gregorio VII nel fatto coll' immorale Enrico IV. Lo stato politico dell' Europa in que' secoli era certamente degno di compassione : il dispotismo de' sovrani ; quello anche peggiore de' signori feudali ; la generale ignoranza ; tutto esigeva un potere moderatore de' poteri abusivi. Un diritto pubblico di consuetudine , autorizzato dagli stessi sovrani , che ricorrevano ai Papi come a giudici , e da' popoli che li risguardavano come loro difen-

gorio VII portò innanzi così ardua impresa ad un punto molto avanzato. I sacerdoti licenziosi si studiavano di mantellare d'ogni parte con varj pretesti la loro incontinenza, allegando persino il matrimonio de' sacerdoti dell' antica legge, e pretendendo con Sozomeno esser loro lecito il matrimonio. Il Papa dispregiava cosiffatti pretesti e instava via più per la esecuzione de' canoni stabiliti nel Concilio Romano, che fu da lui riunito nel 1074. Eran questi promulgati già in tutta Italia, ed egli scriveva a' vescovi delle Gallie e di tutto il cattolicismo esortandoli e imponendo loro l'esecuzione e l'osservanza di quelli (1). Nè le fatiche sue andarono perdute: al contrario essendo egli secondato da' vescovi e da' suoi successori, la disciplina venne ricuperando il suo vigore; e da questo secolo cessò quasi del tutto l'uso di ammettere ammogliati al sacerdozio.

Si può per avventura osservare, che non ostante il vigore onde Gregorio VII intese a restaurare l'osservanza della disciplina in questa parte, egli non facesse menzione della Chiesa Greca, dove seguiva a regnare l'abuso introdotto dal conciliabolo Trullano; ma la ragione di questo silenzio è assai chiara. In questo torno di tempo si era già consumato per opera di Michele Cerulario lo scisma incominciato da Fozio; e sarebbero tornate inutili le disposizioni del Papa, non essendo più riconosciuta l'autorità di lui da quelli che avevano ces-

sori contro il barbaro dispotismo de' loro re; fu la vera origine della deposizione di Enrico IV, e di fatti anteriori e posteriori del medesimo genere, che sono l'eterna tiritera de' protestanti e de' cattolici inconseguenti. I posteri cominciano di già a vendicare Gregorio VII, distinguendo i difetti *del secolo* da qua' della persona; e verrà un tempo in cui si verificherà compiutamente la predizione del conte De Maistre.

(1) Natal. Alex. Histor. Eccles. tom. IV, p. 562; Bérault Bercastel, Hist. Ecclés. L. XXXIII, n. 3 seq.

sato d'essere figli della Chiesa unica di G. C. Ma co' Greci-Uniti, cioè a dire, con quelli che si sono riconciliati, e riconoscono l'autorità suprema del Papa, la Chiesa Romana altro non fa che tollerarli. Così nelle due riconciliazioni de' sinodi di Lione sotto Gregorio X e di Firenze nel 1438, non si parlò di matrimonio de' sacerdoti, perchè non servisse di ostacolo all' unione un punto disciplinare. Con tutto ciò, la Chiesa desidera che i Greci sieguano la disciplina del celibato.

Non è affatto necessario investigare i monumenti della disciplina canonica ne' secoli posteriori all' undecimo; nissuno de' novatori niega, essersi corretti dopo il pontificato di Gregorio VII i disordini che tentavano alterare questa disciplina. Rimasero abusi, e ve ne avrà fino a tanto che il mondo sia; ma che mai provan gli abusi contro la legge?

Consideriamo ora la quistione sotto il *preciso* punto di veduta attuale, val a dire non già l'uso del matrimonio ne' sacerdoti ammogliati prima della loro ordinazione, ma sì la celebrazion del matrimonio pe' sacerdoti che riceverono gli ordini sotto la disciplina del celibato. Per presentare la quistione nell' aspetto il più favorevole a quelli che pretendono siffatti matrimonj, ne sia lecito il supporre per un istante, che la Chiesa abbia seguito fino dal bel principio la disciplina orientale, e che in tutto il mondo cattolico sia stato sempre lecito a' cherici maggiori, ovvero ordinati *in sacris*, usar del matrimonio contratto prima della loro ordinazione. Ora, anco in questa ipotesi manifestamente falsa, que' che dimandano il matrimonio de' cherici sono inescusabili, e dimandano cosa che mai non si è fatta e mai non si farà nella Chiesa di Dio.

E di vero: che è mai quel che dimandano? Non che si tolga per l'avvenire a quelli che abbiano da ordinarsi, l'obbligo di osservare la continenza; non che si se-

pari dagli ordini maggiori questa condizione: chè ciò fornirebbe materia di considerazioni per far leggi nella Chiesa; e lo Spirito Santo non governa questa per mezzo di altri se non se de' vescovi uniti al visibile Capo. Quello ch' essi dimandano è, che si permetta il matrimonio a coloro che si trovano costituiti negli ordini maggiori: pretensione contraria alla disciplina dell' Oriente e dell' Occidente.

Abbiam già osservato che anche nel discorso, cui Socrate pone in bocca a s. Pafnuzio, si confessa *l'antica tradizione* della Chiesa, che vieta a' cherici maggiori contrar matrimonio dopo la loro ordinazione: tradizione costantemente promulgata ne' Concilii, ne' Decreti pontificii e negli scritti de' ss. Padri. Gli scrittori eziandio i quali hanno preteso giustificare la pratica dell' Oriente, non hanno mai messa in campo la licenza di contrar matrimonio pe' cherici maggiori. Questo scandalo era riservato al secolo degl' interessi materiali, che fa mostra di non conoscere i dommi proteggitori della società umana. L'union conjugale contratta dopo gli ordini, è stata sempre considerata e punita come un gran delitto. E le leggi civili stesse hanno appoggiato e sostenuto questa disciplina nelle cattoliche nazioni.

A que' solamente che ottenevano i gradi ovvero ordini minori fu permesso contrar matrimonio dopo la loro ordinazione; ma se una seconda volta ammogliavansi, o contraevano il primo matrimonio con una vedova, o con una ripudiata, o con alcun' altra donna di quelle escluse da' canoni, o dalle leggi, erano esclusi dagli ordini superiori, e venivano deposti in caso che giugnessero ad ottenerli (1).

Ferma sempre in ugual modo fu nella stessa Chiesa Greca, la proibizione di contrar matrimonio a' cherici

(1) Novel. CXXIII, cap. 14.

costituiti negli ordini maggiori. Allorchè il Concilio Trullano proibì cosiffatte unioni, non fece altro che seguire l'immemorabile usanza dell' Oriente; ed in questa guisa è ella sussistita fino al presente. In siffatto punto la Chiesa Greca non ha mai variato, anche dopo il suo scisma; perocchè l'abuso che apparì nel secolo nono, oltre d' essere stato locale, fu distrutto nel suo stesso nascere. Erasi in alcuni luoghi introdotta la prava costumanza di permettere il matrimonio a' cherici che lo dimandassero entro i due primi anni dopo la loro ordinazione; ma venne ella subitamente sbandita, non solo per opera de' vescovi, ma eziandio dell' imperator Leone, chiamato il filosofo.

Furono i Luterani i primi a dare il grave scandalo di travolgere quest' antica e santa disciplina; e quelli e tutte le sette protestanti istigarono in diversi tempi i cattolici non men che i Greci a fare il medesimo. I Luterani di Tubinga indirizzarono a' Greci, nella costoro lingua tradotta, la confessione di Augsbourg ed altri scritti in che facevan opera di sostenere il loro sistema, sperando di trovar approvazione fra gli orientali. Ma la risposta del Patriarca Geremia fu esplicita così che non lasciò il menomo dubbio che, anche in mezzo allo scisma sul declinare del sec. XVI, gli Orientali conservavano la stessa disciplina di prima; e, come osserva Renaudot, nell' Oriente neppure si permette il secondo matrimonio a' cherici che rimangon vedovi.

Per risguardo a' vescovi, non si scontra dopo gli antichi scismi de' Nestoriani e Giacobiti altro che un esempio, quello cioè di Barsomas, metropolitano di Nisiba: il quale tuttavia riguardato con orrore per sin nella propria Chiesa, fu anatematizzato dopo morte, per essersi, a guisa di Lutero, ammogliato con una religiosa. Nella storia della Chiesa Giacobita di Alessandria, nè fra i patriarchi di Antiochia della medesima setta, nè

fra gli Etiopi od Armeni, si trova alcun esempio di sacerdoti ammogliati dopo la loro ordinazione (1).

Risulta dal sin quì esposto che i sacerdoti libertini non possono appoggiar la pretensione loro sull' uso della Chiesa Greca; e per conseguente che quand' anco la costei disciplina fosse quella della latina, non potrebbero pur permettersi tali congiunzioni. Non avran esse mai altri patrocinatori salvochè Carlostadio, OEcolampadio, Zuinglio, Lutero, i novatori del XVIII e del presente secolo; e quelli che professando il materialismo come Holbach e Bentham, vorrebbon rendere dispregevole il clero. « Per far prosperare gli Stati, dice Bergier, volevano gli antichi politici far regnare la virtù; que' d'oggidì vogliono solo cultura, commerzio, denaro: *virtus post nummos*; i maestri della virtù sono a' loro occhi i più inutili di tutti gli uomini. Essi conoscon bene che se il clero non vivesse nella continenza, il popolo perderebbe a poco a poco la fiducia ne' suoi pastori, come avviene fra i protestanti e gli scismatici: questo è il loro grande intendimento. Non è l'interesse della società quello che guida le penne loro, ma sì l'odio e l'invidia. Indi è che molti han procacciato di rappresentare la legge del celibato come un trovato di *profonda politica* dal canto de' Papi e del Clero. Or, se ella è stata dettata da un ben inteso interesse, è da presumere che durerà lungo tempo. Ma questa politica è per buona sorte fondata sul Vangelo: e senza dubbio G. C. fu miglior politico, più savio, più antiveggente di tutti i legislatori e filosofi dell' universo (2). »

Ma dovranno altresì ricordare che la licenza di quegli eroi d'iniquità, non può giammai citarsi come esempio nella Chiesa di Dio. Essa ha conservato la discipli-

(1) Perpetuità della Fede (Perpetuité de la Foi), tom. V, lib. 5, cap. 7.

(2) Trattato storico dommatico, part. 3, c. 9, num. 13.

na della continenza dagli Apostoli sino a' di nostri con grandissimo profitto della società, gridi pur quanto se n' ha nella gola contra la sua osservanza il filosofismo del secolo; e ogni uomo sensato ben si avvede che la Chiesa mai non sarà per variare in questo punto.

Se non che sia pur qual che si voglia la disciplina del celibato ecclesiastico, il Papa, si dirà, può dispensare da quello. Questa considerazione, serve di fondamento a que' che chieggono il matrimonio, e dicesi avervene esempj nella storia. Noi riconosciamo nel Sommo Pontefice la pienezza di potestà che da G. C. fu data a s. Pietro come a Capo visibile della Chiesa cattolica; e per conseguente confessiam pure col card. Gaetano ed altri teologi di vaglia, che egli ha autorità di dispensare dalla continenza sacerdotale. Ma senza punto venir meno alla debita riverenza verso l'augusto Gerarca della Chiesa, e senza sminuire in nulla l'amor filiale che a lui professiamo, non temiamo di asserir francamente che non deve egli condescendere alla dispensazione che si dimanda. Qualsiasi dispensa deve allora accordarsi quando risulti un maggior bene, dal rallentar alquanto la disciplina in cotal caso, piuttosto che dall' osservarla: quest' è ciò che chiamansi motivi causali di dispensa, che sian quali che si vogliano, si riducono infine al maggior bene. Quindi è che negl' impedimenti dirimenti de' matrimoni, le dispense fra noi sono più frequenti che in altre materie, perciocchè le grandi distanze che passano fra un popolo e l'altro, e lo scarso numero de' suoi abitatori rendono necessarie le maritali unioni fra persone congiunte; eccetto in questa capitale, unica città della Nuova-Granata che fiorisce di notabile popolazione. Notisi qui il maggior bene della Chiesa e dello Stato, nel favoreggiar l'accrescimento del popolo e la moralità del paese. Ma si darebbe egli questo maggior bene dispensando dal celibato i cherici maggiori? Ci confidiamo

di aver provato nel §. I la necessità e convenienza di questo celibato, distruggendo l'argomento tratto dalla difficoltà di osservarlo, e per conseguente quello di provvedere alla moralità del medesimo clero e del popolo in generale. Quanto si è poi all' aumento della popolazione basti dire, che conviene ignorare la storia e la scienza economica per sostenere l'assurdo che alla popolazione si rechi danno dall' ecclesiastico celibato; e chi voglia persuadersi di questo vero vegga il Bergier nel suo Trattato storico dommatico, e nella sua Apologia della Religione. In conclusione aggiugneremo che in Francia vi erano al tempo di Francesco I per ogni cento uomini che giungevano alla virilità, dieci celibatarj: sotto Luigi XIV trenta per cento e nel 1831 quaranta per cento; non ostante che la Francia abbia in questo secolo un clero ridotto a tale che non è neppure la metà di quello ch' ebbe in altro tempo (1).

Per quello che s'appartiene agli esempj della storia, nell' antica ve ne ha infatti due certi; uno dubbioso in quanto al fatto e al diritto, ed un altro solo in quanto al diritto.

Primo. - Casimiro I re di Polonia, il quale fuggito con sua madre, durante l'anarchia che succedette alla morte del suo padre Vencislao, fece professione religiosa in Francia nell' Ordine Cluniacense, ed aveva già ricevuto il diaconato, allorchè il popolo e la nobiltà della Polonia si impegnarono in esaltarlo al trono, al qual fine concedè dispensa il Pontefice Benedetto IX, dopo aver lungamente deliberato sopra il negozio, perchè *non vi era esempio*. Laonde egli tolse in donna Maria, sorella del principe di Russia ed ebbe di lei molti figliuoli. Questo fatto consta solo dagli storici polacchi, giusta quel che ne avverte il Berault-Bercastel (2).

(1) *L'Avenir*, num. 288.

(2) Histoir. Eccles. liv. XXXI, n. 27.

Secondo. - D. Ramiro re di Aragona, il quale essendo religioso professo e sacerdote, fu dispensato dal Papa Innocenzo II per ammogliarsi ed ascendere al trono, siccome quegli che era il più immediato individuo della famiglia reale, e a fin di evitare la guerra che si temeva. Il P. Mariana e il Felino attestano questo fatto; aggiungendo il primo che gli storici del regno riferiscono la concessione della dispensa pontificia; e che indi a tre anni, cioè nel 1137, Ramiro rinunziò la corona a Donna Petronilla, unica figliuola ch' ebbe, e si ritrasse alla chiesa di s. Pietro di Huesca, lasciando il governo del regno al suo genero D. Ramon conte di Barcellona, ammogliato con quella, tuttochè ella avesse soli tre anni di età (1). Llorente aggiunge che D. Ramiro era ancor vescovo, ma solamente eletto senza che mai si venisse all' atto della consecrazione. Nè tralascieremo di soggiungere, che sebbene il medesimo Llorente annoveri fra i cherici ammogliati, de' quali parla la Storia, D. Alfonso IV di Leone, supponendo che fosse già diacono e monaco allorchè tolse moglie, pure la faccenda non procede di questo modo. Imperciocchè egli si rendè monaco nel monasterio di Shagun l'anno 931, dopo di aver rinunziato la corona al suo fratello D. Ramiro. Per questa circostanza venne egli chiamato nella storia D. Alfonso il monaco (2).

Terzo. - Quello del cardinale Enrico chiamato a regnare in Portogallo, del quale si dice che ottenne dispensa e si ammogliò; ma ciò che riferiscono gli storici nazionali si è, che gli valsero le scuse allegate del suo stato e delle sue infermità e che punto non regnò.

Quarto. - Quello di Orichovio canonico di Premislaw in Polonia. Si ammogliò questi nel 1551 poco dopo di Lutero, del quale era stato discepolo in Wittemberga,

(1) Mariana, Storia di Spagna lib. X, cap. 15 e 16.
(2) Ib. lib. VIII, cap. 15.

ed adottò le massime del suo maestro in ordine al matrimonio, sebbene nol seguitasse mai negli altri suoi errori. Gli scrittori polacchi fan fede della tradizione che vi è nel regno, dell'aver Papa Giulio III approvato il matrimonio di lui *ex post facto*; ma di siffatta autorizzazione non vi sono pruove bastanti.

Da questi casi singolari conseguita: che i due primi non possono servire di esempio, perchè trattavasi della pace e dell'ordine di regni intieri: cagione molto onesta per una dispensazione; e perchè gli aggraziati rimasero ridotti alla condizione laicale; che il terzo caso è falso; e che il quarto è un *fatto*, ed il fatto per se solo non pruova niente.

Nella storia più moderna abbiamo casi di cherici francesi ammogliati nella rivoluzione, in virtù della legge dell'Assemblea costituente. Al ristabilirsi il culto cattolico in Francia, quasi tutti (tanto può la forza della coscienza!) vollero assicurarsi, perocchè la legge non dava loro nulla più d'una sicurezza *civile*; e fecero istanze al Papa ad ottenere la dispensa, onde legittimare in *facie Ecclesiae* lor matrimonj. Il card. Caprara legato *a latere* di Pio VII spedì innumerevoli dispense a questo fine: ma quelli che le ottenevano rimanevan ridotti alla laical comunione. « Ma la indulgenza della s. Sede, dice il vescovo Jauffret (1), non estendevasi a' matrimonj contratti dopo il ristabilimento del culto pe' cherici maggiori. » A dir vero i grandi stravolgimenti e le straordinarie condizioni della Francia furono legittimo fondamento alla indulgenza di Pio VII. Le presenti nostre circostanze, grazie alla Divina misericordia, sono ben altre! Piaccia a lei migliorarle per gli eletti che abitano la terra!

(1) Memorie storiche intorno gli affari ecclesiastici della Francia, durante i primi anni del sec. XIX; part. 2, cap. 21.

§. IV.

Incompetenza del potere civile per variar la disciplina del celibato chericale.

Allorchè si tratta dell' esercizio delle autorità de' due poteri, è mestieri porre giù ogni prevenzione, ed attenersi alle regole cardinali, a fin di dedurne diritte conseguenze. Sopra un siffatto principio fondiamo come assioma questa proposizione, la quale è di fede: *La Chiesa cattolica ha per divina istituzione una potestà indipendente per regolare la sua disciplina*; donde si ha la legittima conchiusione, che l'autorità sola della Chiesa è competente a ristabilire, derogare, e dispensare la sua disciplina, per la molto chiara e manifesta ragione, che la stessa identica missione data da G. C. a' suoi Apostoli d'insegnare e battezzare, fu quella che diè loro di governare la Chiesa; e se la dottrina eselusivamente compete alla Chiesa reggente, non le appartiene punto meno la disciplina. « Se un punto di disciplina non è un domma, diceva Bossuet, il diritto di stabilirlo è una verità che appartiene alla fede: perciocchè Dio stabilì gli Apostoli per *reggere*, condurre, *governare*; e non si governa se non per mezzo di leggi. »

Se il diritto di *regger* la Chiesa, di decidere intorno agli obbietti che le sono sottomessi, appartenesse a' sovrani della terra, vi sarebbono tante legislazioni nella Chiesa, tanti giudizj di dottrina, tante regole diverse, ed anche in opposizione fra se sopra tutt' i punti, quanti v' ha governi nel mondo. Perciò la Chiesa è una, la sua fede è una, il suo battesimo è uno, la sua eucaristia è una, il suo ministerio è uno: e ripugna per ciò stesso alla natura sua che il suo *regimen*, la sua dottrina, i suoi sacramenti siano sottoposti ad una moltitudine di giudi-

ci differenti. Che le religioni inventate da' fondatori degl' imperi, collegate per la loro politica alle costituzioni ch' essi formavano, e dovendo aver gli stessi limiti che gli Stati, pe' quali erano foggiate, fossero sottomesse da' loro autori al governo, non vi ha in ciò alcuna inconseguenza. Ma la religione, cui G. C. portò al mondo per riunir tutt' i popoli in una stessa fede; la religione che ordinando la sommissione a tutti i governi sussistenti, non ne addotta alcuno spezialmente; questa religione in somma ch' è quella di tutti gli uomini e di tutte le civili costituzioni, non può nè esser sottomessa ad un governo esclusivamente per risguardo agli altri, nè essere abbandonata alle volontà arbitrarie e frequentemente contradittorie di tutti i sovrani. È dunque necessario ch' essa abbia un potere che siale proprio. Per altra parte la Chiesa nella sua universalità deve sussistere e mantenersi, non solamente fra i popoli che le sono soggetti, ma eziandio in mezzo alle nazioni che non la conoscono, fra i suoi nimici e persecutori. Ripugna alla ragione che G. C. abbia dato il potere di *regger* la Chiesa a quelli che volevan distruggerla, di giudicar della sua dottrina a quelli che avrian fatto ogni sforzo per alterarla; di determinare e decidere intorno a' sacramenti que' che li profanassero ec. Dunque necessariamente G. C. ha stabilito nella sua Chiesa un' autorità rivestita di tutti questi poteri, e questo è quello che chiamasi potestà spirituale, la quale, per il suo obbietto, e per quelli che le stanno sottomessi, è essenzialmente distinta dal potere temporale. Essendo adunque il potere spirituale essenzialmente distinto dal temporale, risulta ch' è eziandio essenzialmente indipendente: dappoichè un potere subordinato e dipendente non è un vero potere.

La opinione, o a dir meglio, l'errore contrario ha sua origine nella pretesa riforma protestante; cioè a dire,

in un sistema diametralmente opposto alla costituzione della cattolica Chiesa. « La union della Chiesa e dello Stato, dice Saint Marc Girardin, forma il principio protestante. La separazione del potere temporale e del potere spirituale sembra a' protestanti un controsenso, un inconveniente pericoloso. L'unità dello Stato è per quelli il loro bello ideale in politica. In questa guisa si stabilì la Riforma: si separò e si sottrasse dal potere spirituale della Corte Romana; ma fu per unirsi e sottoporsi al potere temporale. Il principio del cattolicismo è al tutto differente, e non ammette questa unità dello Stato tanto vagheggiata da alcuni pubblicisti protestanti. A' suoi occhi vi sono due poteri, due sovranità; quella del potere temporale e quella del potere spirituale; il corpo e l'anima, l'azione ed il pensiero . . . . L'indipendenza della Chiesa cattolica si personifica nel Papa, sovrano indipendente, che da Roma, ove tiene il suo seggio, comanda a tutte le coscienze cattoliche . . . I governi protestanti non possono accostumarsi all' idea di non potere scambiar a loro talento la disciplina della Chiesa, e che vi sia nello Stato una legge che non dipenda da loro, un potere da loro distinto. Quanto a noi, diciamo con Beniamino Constant, ne' suoi *Principj di Politica*, che l'uomo non ha rinunziati tutt' i suoi diritti individuali a profitto dello Stato: che vi sono diritti che si è riservato: diritti cui la società non può violare sebbene si riunissero tutti i suoi membri contro un solo; e fra questi diritti riservati ed inviolabili, che non entrano nel *Bullettino delle Leggi*, ma che sono difesi nel santuario della coscienza, alloghiamo primieramente l'indipendenza del pensar religioso. Cosiffatta indipendenza è il principio cattolico . . . questo principio è per noi il vero fondamento della civiltà, perchè esso è la garanzia della dignità umana (1). »

(1) *Journal des Débats*, 22 luglio, 1838. – Quanto è mai

In siffatta guisa parlava il celebre diputato francese Girardin nella congiuntura delle pretensioni del Governo Prussiano sulla quistione de' matrimonj misti coll'Arcivescovo di Colonia. Niente havvi certamente di più chiaro e di più giusto della indipendenza de' due poteri. Quale mai sarebbe infatti la garanzia del cittadino in ciò che più ama, in ciò che forma i suoi conforti e le speranze sue, se la disciplina della Chiesa entrasse nel

soddisfacente udire i più illustri filosofi della Francia ...... proclamare i principj cattolici nel sec. XIX! Vi fu un tempo in che furono in voga ne' Parlamenti le massime protestanti, che sono quì combattute da Girardin: chè sebbene non si professassero, pur si allegavano e si seguivano: " Il re, diceva Fénélon nel 1711 ne' suoi Piani di Governo (Op. di Fénélon, tom 22, p. 586, ediz. Parig. 1824) è più capo della Chiesa in Francia che il Papa. „ Oggi però che le scuole Voltairiane ed Holbachiane si trovan quasi abrogate, e che trionfa nella Scozia, nell'Inghilterra, nell'Alemagna e nella Francia il domma consolatore dell'immortalità dell'anima, va disparendo eziandio il disordine che aveva in certa guisa snaturalizzato nelle nazioni cattoliche la costituzione del cattolicismo. La Chiesa Gallicana gode in questo secolo più libertà e più indipendenza, che sotto Luigi XV, in cui gli enciclopedisti e i giureconsulti disputavansi il suo distruggimento, al tempo medesimo a che intendevano a cancellare i dommi conservatori. Niuno già proclama in Francia gli assurdi che in materie ecclesiastiche si incontrano nelle opere del sig. del Real, sotto il cui rispettabile nome fece correrli un editore infedele per acquistar loro favore come in fatto succedette. (*Per dell' Autorità delle due Potenze*, part. 3, cap. 4, § 5. – Ib. cap. 5, § 2.; part. 4, cap. 2, § 3.) E poscia che quella primazia che ottiene la Francia nella maggior parte del mondo letterario, fece adottarci i suoi errori e pregiudizj, è giunto oramai il tempo in che la seguiamo nella rigenerazione morale che sta operando in sè stessa, in luogo di scandalezzar il popolo cristiano con la vana e ridevole speranza di vedere il giorno in cui la Nuova-Granata scuota il santo giogo del Vicario di G. C.

dominio del sovrano temporale? In uno Stato, per esempio, in che il sovrano professasse il cattolicismo, i cittadini non cattolici soffrirebbero di adattarsi alle massime della Chiesa Cattolica in virtù di una legge? Saria giusto, sotto un sovrano protestante, che i cittadini cattolici fossero sottomessi alle regole protestanti? Egli è certissimo che nel sistema di sommissione della disciplina della Chiesa al potere temporale si sacrifica la religione degli uomini al potere che non ha potere sopra le coscienze; e che quando un sovrano nimico della Chiesa volesse sovvertirla ne' suoi dominj, non avrebbe più che a derogare a' punti disciplinari, porre in movimento le passioni e ridurre i cattolici alla disperazione, sotto il più orribile dispotismo. In uno Stato ove fossero molte religioni converrebbe che il sovrano regolasse la disciplina di tutte, giusta il sistema protestante; dacchè se questo diritto è inerente alla sovranità, deve ella sempre esercitarlo. Ma chi non vede l'assurdo che ravvolge un sistema siffatto? Di quì nasce non pertanto la conseguenza che deduciamo.

Quando lo Stato, o ciò che torna al medesimo, tutti i suoi membri professano il cattolicismo, neppure può darsi nel sovrano alcun potere per variar a suo capriccio la disciplina. Il governo cattolico protegge la disciplina, dando a' canoni il carattere di leggi civili, perchè impone pene temporali a chi li trasgredisca; ma il proteggere, l'ajutare e contenere gli animi turbolenti col timor della spada, non è già lo stesso che disporre dell' essenza della cosa. « Cessi Dio, dice Fénélon, che il protettore governi, nè prevenga giammai i regolamenti della Chiesa. In questa parte egli aspetta, ascolta con sommissione, crede quello ch' ella insegna, ubbidisce ciò che ella comanda, e fa che si ubbidisca non pur coll' autorità dell' esempio, ma eziandio col potere che egli ha nelle mani. A dir breve, il proteggitore della

libertà non la sminuisce mai. La protezione sua non sarebbe già un *soccorso*, ma un *giogo*, se volesse diriger la Chiesa, invece di lasciarla *dirigersi* da se medesima. Questo eccesso fu quello che trascinò l'Inghilterra a rompere il sacro vincolo della *unità*, volendo far capo della Chiesa il principe, che non è più che il protettore di essa. Per grande che fosse la necessità che avesse la Chiesa di un pronto *soccorso* contro le eresie, e contro gli *abusi*, essa ne ha molto maggiore di conservare la sua indipendenza (1). »

« In tutto il resto, dice il gran Bossuet, il potere reale dà la legge, e procede il primo come sovrano: ne' negozj ecclesiastici non fa che procedere secondo e prestar suo servigio (*famulante*, *ut decet*, *potestate nostra*); parole espresse di un re di Francia. Ne' negozj risguardanti non solo alla fede, ma eziandio alla *disciplina*, appartiene alla Chiesa il decretare, al principe il proteggere, difendere ed ajutare l'esecuzion de' canoni e delle provvidenze ecclesiastiche. Lo spirito del cristianesimo è che la Chiesa sia governata da' canoni. L'imperatore Marciano desiderando che nel Concilio di Calcedonia si stabilissero alcune regole di *disciplina*, le propose egli stesso di persona al Concilio, perchè fossero accordate dall' autorità de' Padri. Ed essendosi suscitata nel medesimo Concilio, circa il decreto di una metropoli, certa quistione, in cui sembrava che le leggi imperiali non fossero d'accordo co' canoni, i ministri imperiali fecero osservare questa contrarietà a' Padri del Concilio, richiamando la costoro attenzione intorno al caso. Ma il Concilio profferì di tratto queste parole: *che i canoni sieno preferiti*, che *si ubbidisca a' canoni*; mostrando con questa risposta, che se la Chiesa per

(1) Discorso alla consecrazione dell' Elett. di Colonia; Opere, tom. XVII, pag. 148, ediz. Parig. 1823 e 24.

condiscendenza, e pel *ben della pace* cede alle volte in cose che risguardano il suo governo, all' autorità secolare; il suo spirito, quando ella opera con libertà (cosa che i buoni principi le lascian sempre col maggior piacere) è condursi colle sue proprie regole e che i suoi decreti prevalgano (1). »

In una nazione cattolica succede quello che avviene fra due persone, che vivendo in una medesima casa, ciascuno stabilisce le regole che vogliono osservarsi in ciò che gli appartiene; ma per tacita convenzione in alcune cose, ed espressa in altre, si permettono il reciproco uso di quello che è rispettivamente proprio di ciascuno di loro; ma sempre sotto la condizione *sine qua non*, che quest' uso abbia da esser adattato alle regole da ciascuno stabilite, e vi è per tanto una reciproca soggezione secondo l'indole delle materie. La Chiesa e lo Stato, convengono fra se reciprocamente per tacite od espresse convenzioni: or pongasi che quella faccia ordinazioni intorno a cose che non le appartengono, ed il medesimo faccia lo Stato. Che faremo in tal caso? Consultar le regole di ciascheduno nel suo dominio; e se quelle della Chiesa non sono in armonia con quelle dello Stato in ciò che è proprio di questo, ci atterremo alle leggi civili: e se queste non si accordano co' canoni in ciò ch' è proprio della Chiesa, ci regolaremo con quelli. Ed ecco la ragione per cui veggiamo tante leggi sopra materie ecclesiastiche nel Codice Teodosiano, in quello di Giustiniano, nelle Novelle, nelle Leggi di partito ec. regolate tutte su' canoni; dal che si deduce che dall' esempio di leggi antiche intorno a materie ecclesiastiche, non si arguisce la supremazia della

(1) Politica tratta dalla Scrittura, lib. VII, art. 5, prop. 11. Opere, tom. XVII, pag. 315, ediz. di Rusand.

Chiesa nello Stato, come le decretali intorno a' testamenti, i contratti, i giudizj ec. non pruovano la supremazia della Chiesa nello Stato. Da ciò avviene che anche nel foro ecclesiastico, ne' negozj civili e nelle formule giudiziali si sieguano le leggi civili in preferenza, e che ne' negozj di disciplina si antepongano i canoni a questi.

« Quando la Chiesa ed il potere civile procedono con armonia, dice Natale Alessandro, si osserva che approfittandosi mutuamente l'una dell' autorità dell' altro, sembra già che la Chiesa s'intrometta nella giurisdizione del potere civile, giacchè questa dêtta leggi che appartengono alla giurisdizione ecclesiastica: niuna, a dir vero, opera per propria autorità, se non ben persuasa della volontà e approvazione del potere amico (1). »

Queste dottrine che non sono altro che la conseguenza delle divine regole, cui G. C. disegnò nel suo Vangelo, sono eziandio le più proprie a conservare la pace, l'unione, e la buona armonia fra i due poteri. Non si sminuirà giammai in nulla il potere temporale, perchè i sovrani e i supremi magistrati si sottomettano nello spirituale all' autorità della Chiesa, come questa non perde nulla, ove i suoi principi o vescovi ubbidiscano nel temporale al potere civile, e lo facciano ubbidire col loro esempio e colla loro dottrina.

Non ignoriamo che vi sono materie miste, che sotto diversi rispetti competono ad ambe le autorità; ma per decidere se la materia della presente quistione compete all' autorità civile, non è necessario istituire lunghe analisi intorno alle materie miste: ci basterà richiamarci alla memoria i principj del caso.

Gli eterodossi, e specialmente i giansenisti, vogliono ridurre la Chiesa a quello che è puramente interno e mentale; vale a dire a quello cui la Chiesa medesima

(1) Histor. Eccles. Saecul. VI, art. 30.

non giudica, salvochè nel foro penitenziale, e questo sopra la relazione del penitente stesso. « Ma non è, secondo che gli oggetti siano interni od esterni, nè secondo l'influenza indiretta che possano aver sopra l'uno o l'altro governo, che deve determinarsi la natura delle materie spirituali e temporali, nè fissarsi la competenza de' due poteri. Perocchè tutto il culto della religione è esterno; tutte le funzioni del sacerdozio, tutti gli obbietti che più incontrastabilmente stanno nell' ordine delle cose spirituali, come l'insegnamento della dottrina ed i sacramenti, sono esterni. Ma tutta la religione, soprattutto la confessione auriculare, la predicazion del Vangelo, l'ordinazion de' Pontefici interessano la società civile. Sotto questi due titoli tutto si comprenderebbe nell' ordine delle cose temporali; tutto competerebbe all' autorità civile. Dal lato opposto tutto il potere civile ricadrebbe nelle mani de' Pontefici; perciocchè influendo il buon ordine dell' amministrazione temporale sul costume de' popoli, e sull' ecclesiastico reggimento; e spettando l'ubbidienza e la giustizia alla coscienza, la Chiesa avrebbe eziandio per questi due titoli l'ispezione sovra tutta l'amministrazione temporale, e allora i due poteri si troverebbono insieme confusi. È d'uopo pertanto determinar con precisione la competenza e la natura delle materie spirituali e temporali, non per la influenza indiretta, ma per la relazione immediata che queste materie hanno con la religione o coll' ordine politico. In questa guisa lo hanno inteso i Padri ed ancora alcuni protestanti (1). » Vi sono in vero molti casi difficili in queste materie miste; ma ogni volta che la buona fede guidi quelli che esercitano le autorità della Chiesa e dello Stato, tutto può conciliarsi con la prudenza; perciocchè non vi ha dubbio nelle quistioni principali, se non ne' loro accessorj; e perchè applicando i principj con sincerità, do-

(1) Pey, dell'Autorità de' due Poteri, prelim. cap. 3, §. 1.

po d'aver implorato gli ajuti dal Padre de' lumi , non rimarremo abbandonati nelle mani del nostro consiglio (1).

(1) Delle materie miste si formano frequentemente armi quelli che pretendono crollare i fondamenti del governo della Chiesa; ma " l'indipendenza del potere della Chiesa, non impedisce che quello secolare vegli sopra la conservazione de'suoi diritti, sul bene temporale della società civile che gli è raccomandato. Perciocchè, quantunque sia vero che la religione si affratelli molto bene con questa , e che l'influsso che ha sullo Stato il potere ecclesiastico gli è salutevole e benefico , può molto bene avvenire, che per iguoranza , inavvertenza , o per altro difetto dell' uomo che l'amministra, e non rade volte per la oscurità stessa delle cause e delle sue intime relazioni religiose e politiche , o trascorra i suoi limiti per introdursi nella sfera del poter secolare, o disponga qualche cosa che abbia inconvenienti gravi , e comparativamente più dannosi all' ordine civile , che necessarj e proficui alla religione. Allora può senza dubbio il potere secolare prendere semplicemente conoscenza del procedere ecclesiastico, per l'aspetto o per la relazione che abbia co' diritti proprj della sua autorità , o con gl' interessi della società temporale; e per effetto di ciò, opporsi all' esecuzione della legge , o al procedere dell' ecclesiastico , finchè istruito questo, o meglio informato, soprassieda nel negozio, revochi o modifichi la legge, riformi o cambi l'atto della sua amministrazione, purchè per altro il poter secolare in questo proceda di buona fede e senz' animo di contrariare o d'impedir la loro giurisdizione a' pastori o al capo della religione; affissando un guardo benefico sopra gl' interessi politici , senza rivolger l'altro adirato o invidioso contro l'interesse della Chiesa, come un amico e protettore di questa, non già come un emolo od un persecutore.

" Ma l'eguaglianza , cioè , la giustizia chiedeva che questo diritto fosse reciproco; e di più, nella guisa che fra due vicini alleati , fra se indipendenti , dove avvenisse che l'uno s' introducesse nel territorio dell' altro con qualsiasi ragione o pretesto, o che per alcuna legge od atto della sua amministrazione inferisse alcun pregiudizio alla repubblica del suo alleato od

Prescindiamo dagli equivoci de' quali suole farsi abuso in siffatte quistioni col malinteso testo di s. Ottato *la Chiesa sta nella Repubblica*, passo che tanto soddisfacentemente fu spiegato dal medesimo Pey testè citato, e

a' suoi cittadini, reclamerebbe prima questo; ed in caso che quello non cedesse per ragioni che se gli allegassero dal suo canto, tratterebbero di accomodarsi fra sè e di transigere amichevolmente le differenze loro, senza pretendere di soggettar l'uno all'altro, e prima di rompersi guerra; così dovrebbe essere questa medesima la condotta del potere secolare verso l'ecclesiastica autorità, con tanto maggior ragione, quanto che questo intimo alleato sta dentro la repubblica medesima, ed esercita la sua autorità sovra gl'individui medesimi soggetti al potere civile, ed è uno stesso l'interesse di tutti di conservare ed unire in pace ambedue le autorità.

" Potrà pure per la medesima cagione il potere secolare giudicare di un'azione, secondo il rispetto che ella ha con le leggi e pene civili, lasciando al potere ecclesiastico il giudicar della medesima azione per quel risguardo ch' ella può avere con le leggi e pene canoniche

" In caso di turbolenza nello Stato per le discordie che nascessero sopra la religione, potrà il potere secolare incaricato della pubblica tranquillità reprimere i faziosi; ma non dichiarare, o stabilir la credenza: potrà proporre alla Chiesa la riforma degli abusi della disciplina o governo; ma non farla da per sè, nè obbligar quella che si sottometta per forza alle sue opinioni; come al contrario dovrà udir quello ch' essa dica, o disponga, e far che si compia da tutti

" Potrà conoscer de' diritti, cui lo stesso potere ecclesiastico gli ha conceduto, non sopra il sacro e lo spirituale, il che non è concesso, ma sopra i mezzi, sia di sostenerlo, come sono il diritto di patronato, o presentazion di benefizj, decime, sussidj ec.

" Potrà finalmente conoscere da per sè, e procedere nei punti di competenza dubbiosa in virtù di concordati o di consuetudini legittimamente prescritte.

" In questi ed altri simili casi l'autorità secolare non s'intromette nella polizia della Chiesa, nè dispone della costei di-

prima di lui dal sapientissimo Fénélon, così destro nel penetrare i negozj dello Stato, come vescovo degno del secolo apostolico (1).

Sopra i principj or posati è cosa ormai facile indagare e risolvere la quistione che può enunciarsi in questi termini: hanno elle un immediato rapporto con la religione le condizioni richieste per ricevere il sacerdozio? Niente, a vero dire, è più immedesimato colla religione di colui che la amministra: che vuol dire, il ministro che la insegna, e che dirige i fedeli nel culto. Questo ministerio è tutto divino, stabilito da G. C. e trasmesso per legittima successione de' pastori. Non può pertanto dubitarsi che appartiene esclusivamente alla Chiesa decidere a chi, e sotto quali condizioni, o requisiti indispensabili, e per ciò stesso inerenti al sacerdozio essa lo conferisca e gli comunichi la missione legittima, data unicamente da G. C. al Corpo de' pastori uniti sotto del suo Capo visibile, il Pastore Universale. La Chiesa dunque ha stabilito, dagli stessi Apostoli insino al dì d'oggi, che niuno possa ricevere gli ordini maggiori senza la indispensabile condizione di osservare la continenza, sian celibi, od ammogliati coloro che li ricevono. I fondamenti di questa savia disciplina esposti nel §. 1.° danno maggior luce per provare la esclusiva competenza della Chiesa in questa materia; e per conseguente sola essa può variare la disciplina; ma siamo sicuri che essa giammai non lo farà.

Ponghiamo per un momento, che, come vuole Reichlin, il *fiat* del potere civile permettesse il matrimonio

sciplina; in una parola, non usurpa i diritti altrui, ma esercita quelli che le son proprj, sian pure ingeniti o avventizj, cioè acquistati per libera volontà della Chiesa. „ (*Moreno*, *Saggio sopra la Supremazia del Papa*, tom. 1.°, pag. 206 segg.) „

(1) Discorso alla consecrazione dell' Elettore di Colonia, ibid. pag. 142.

agli ecclesiastici. Una disposizion cosiffatta non avrebbe altro effetto, salvochè quello di esimerli dalle pene temporali a cui sottostanno per le stesse leggi civili, dove contraggano matrimonio; ma quegli che facesse tal cosa, soffrirebbe la deposizione che i canoni han decretata, e se giungesse a pretendere di esercitare le funzioni sacerdotali, sarebbe scomunicato. Gli stessi vescovi scismatici della Francia nella Enciclica de' 15 marzo 1795 dichiararono che « conforme allo spirito delle regole canoniche, risguardavano come *indegni del loro stato e della fiducia de' fedeli* gli ecclesiastici che si erano ammogliati sotto il pretesto di evitare le persecuzioni o *per qualunque altro motivo*, quando anche dipoi rinunziassero il matrimonio (1). » Eravi a quel tempo la legge dell' Assemblea costituente che consentiva il matrimonio a' sacerdoti; ma essa non poteva aver altro effetto, che quello già indicato; dunque « sono nulle quelle che si emanano contro i Canoni in vigore, dice il Cavallari, per la ragione, che i sovrani non hanno verun potere di stabilir nulla ne' negozj ecclesiastici, tuttochè confermino quello che già si trova stabilito (2). » Infatti, comechè la disciplina non sia per se invariabile, ella è certo santa pel fine che si propone la Chiesa in istabilirla. Adunque perchè la variazion si faccia quando conviene, e come conviene, è d'uopo non solo il conoscimento pratico de' negozj ecclesiastici, cui niuno deve meglio posseder de' pastori, ma eziandio la missione legittima, alla quale unicamente è promessa l'as-

(1) *Agier, del Matrimonio ne' suoi rapporti colla religione* ec. tom. II, p. 14.

(2) Non est autem, quod moneam, principum leges contra fidem, aut receptos canones nullas esse, idque ea ratione, quod principes nulla donantur potestate ad res ecclesiasticas constituendas, quamvis semel constituta confirment. (*Institut. Juris canon. in sex tomos*, *proleg. cap.* 3, §. 10).

sistenza dello Spirito Santo; e senza di essa non può mai avervi niente di buono nella Chiesa. *Quae sunt Dei, nemo cognovit, nisi Spiritus Dei.*

La storia della rivoluzione di Francia, così feconda in fatti di ogni genere, ce ne somministra uno, che non possiam tralasciare di riferire. « Desiderando ammogliarsi e ricevere le benedizioni nuziali un sacerdote di Coblenza, nell' anno 1803, dice Jauffret, era ricorso per la dispensa all' autorità vescovile: ma manifestatogli che i vescovi della Francia non avevan giammai avuto il diritto di accordare siffatte dispense, si diresse al Legato, dal quale ricevè una risposta negativa. *Querelossi frattanto innanzi al Consigliere di Stato, Portalis, incaricato del dipartimento de' culti, sponendo gli ostacoli che incontrava* a fin di effettuar il *suo matrimonio*; e vennegli confermato, che nelle cose puramente religiose e spirituali non si poteva forzare la coscienza de' ministri del culto, nè obbligarli a disconoscere i regolamenti della Chiesa: questi prescrivere il celibato a' sacerdoti; e non poterlo in ciò dispensare, salvochè la Santa Sede: che si erano indulgentemente risguardati i matrimonj contratti da' sacerdoti nel tempo della rivoluzione, essere ciò stato in risguardo *delle straordinarie circostanze* in cui eran vivuti: non avervi esempio di dispensa ottenuta pel matrimonio di un sacerdote, contratto dopo il concordato (1). » Allorchè Du-Monteil si ammogliò in Parigi nel 1827, fu privato di tutte le funzioni del ministerio sacerdotale dall' Arcivescovo, e portata dinanzi a' tribunali civili la lite mossa da' parenti della donna; questi diedero la loro decisione dopo la rivoluzione di luglio, dichiarandò che non vi era luogo alla pena; ma il tribunale non si ardì a decidere intorno alla quistione ecclesiastica (2).

(1) *Jauffret*, Memorie Storiche, ec. part. 2, cap 21.
(2) L'*Avenir*, num. 162.

Neppure ometteremo la obbiezione, che già abbiamo udito farsi con la dottrina di s. Tommaso, che il matrimonio come contratto è pure soggetto alle leggi civili. Non trattiamo noi del matrimonio, nè v' ha cagione di farlo. La nostra quistione sta nel sapere, se gli ammogliati possano esser insigniti del sacerdozio, menando vita conjugale; e se i sacerdoti possano ammogliarsi e ritenere le funzioni del ministerio con la vita conjugale. Sotto questo rispetto noi abbiamo fin quì ragionato; e in tale intendimento sembraci aver addotte ragioni convincenti e soddisfacenti pruove, per mostrare

Che il celibato è necessario e molto conveniente al sacerdozio cattolico:

Che la disciplina universale della Chiesa è stata quella del celibato sacerdotale dal tempo degli stessi Apostoli insino a noi:

Che la variazione dell' Oriente fu una novità introdotta sul fine del sec. VII, e non venne mai approvata dalla Chiesa cattolica, e che questa l'ha tollerata trai Greci e Cofti Uniti pel ben della pace:

Che quand' anco la nuova disciplina dell' Oriente fosse stata quella di tutta la Chiesa, non può ella servire di esempio per pretendere il matrimonio de' cherici che si ordinarono sotto la disciplina del celibato:

Che sebbene il Papa abbia facoltà di dispensare da esso, pure non deve farlo; e

Che una legge civile permissiva del matrimonio dei cherici maggiori, neppure potrebbe variare la disciplina del celibato sacerdotale.

Non ignoriamo le obbiezioni che posson farsi; ma tutte si riducono ad allegare:

1.° La mancanza di un precetto positivo nel Vangelo sopra il celibato ecclesiastico. Lo confessiamo, e perciò questo è solamente disciplina; ma è una disciplina fondata sullo stesso Vangelo.

2.° I testi di s. Paolo da noi spiegati più sopra. (V. vol. IX, fasc. 27 di questi *Annali*, alla pag. 417, nota (2).

3.° I monumenti de'Padri e Scrittori de'primi secoli, d'onde costa che non pertanto vi erano sacerdoti ed ancora vescovi cattolici; ma, o son decisivi in favore della dottrina ortodossa cui difendiamo, come quello di s. Girolamo da noi riportato più sopra (*ivi* p. 433), o provano quello stesso che egli fa, perchè niuno assicura che si ammogliassero, o vivessero in matrimonio dopo ordinati.

4.° I fatti certi ed aprocrifi; ma i primi provano solamente *l' abuso* e non il *diritto*, come lo confessa di alcuni luoghi dell' Oriente il medesimo Socrate niente sospetto in questa materia; e gli altri niente rilevano.

Nel rimanente a raccogliere tutte le obbiezioni di queste quattro specie, era bisogno molto tempo; e nelle gravi e molteplici cure dalle quali siam circondati, non ne abbiamo nè pur avuto tanto da poter rivedere questo scritto, e correggerne lo stile nelle ore di riposo, delle quali unicamente abbiam potuto disporre. Era dal canto nostro rigoroso dovere il sacrificarle alla causa pubblica della religione. *Scripsimus, laboravimus: Utinam bene!*

In Bogotà, l'anno del Signore MDCCCXXXVIII, giorno sacro al Patrocinio della Vergine Maria Signora Nostra, Proteggitrice speziale della Chiesa e della castità de' suoi ministri. MATER PURISSIMA! MATER CASTISSIMA! MATER IMMACULATA! SUB TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS: INTERVENI PRO CLERO.

EMMANUELE GIUSEPPE ARCIVESCOVO DI BOGOTA'.

APPENDICE

GIUDIZIO
DELL' EPISCOPATO GRANATINO
CIRCA LA PRETENSIONE DI ABOLIRE
IL
CELIBATO SACERDOTALE

Circolare del Metropolitano

Infra tutte le novità che da alcuni anni a questa parte hanno avuto luogo nel nostro paese, niuna, carissimo e venerabile Fratello, ha cotanto angustiato il nostro spirito, nè penetrato di maggior amarezza il nostro cuore, come quella dell' aver due sacerdoti di questa archidiocesi sollecitata l' abolizione del celibato ecclesiastico, ciò che per dovere e conforto nostro noi ci affrettiamo di partecipare a tutti i nostri ven. Fratelli comprovinciali. Se questo fatto ha già per sè stesso scandalezzato il comun de' fedeli; quale mai non sarà l'amarezza che opprime l'anima nostra, al considerare che non è già la fragilità quella che tenta violar la castità della Chiesa, ma sibbene una temeraria audacia? Non è possibile non conoscere l'origine di cosiffatte pretensioni, e le tristissime conseguenze, che dovrebbero avvenirne, se giungessero ad avere effetto; e per la stessa causa spargemmo lacrime innanzi al Pastore invisibile Gesù Cristo Signor Nostro, invocando da lui rimedio

a sì gran male; e interessammo al medesimo fine i giusti del Signore: ma non perciò abbiam creduto adempiere con questo solo il dover nostro. Opponemmo la dottrina della Chiesa alle pretensioni di sconvolgere la sua santa disciplina. Anzi lo facemmo pubblicando un Compendio di dottrine ortodosse intorno a questa importante parte della ecclesiastica disciplina, a fin di richiamar su d'essa l'attenzione del clero dell' Archidiocesi, e di eccitare la pietà del popolo fedele; porgendogli in questa guisa i mezzi di precauzione contra la seduzione, cui sotto le apparenti sembianze di miglioramento e di profitto alla stessa Chiesa, procuran di propagare i nimici del celibato ecclesiastico. Non ignora il filosofismo del secolo che non è agevole sedurre gli Unti del Signore a negare la fede, o spezzare il vincolo della unità cattolica; perciò imitando esso l' astuto serpente che ingannò i nostri protoparenti, si adopera a sollevar la carne ribelle contro la legge dello spirito. Veniamo assaliti dalla parte più debole, e in questa maniera affievoliti, sarebbe assaltata la casa del Signore, quando i sacerdoti si trovassero addormentati in braccio alla sensualità. L'esperienza dell'Oriente cristiano, e la pretesa riforma del secolo sesto decimo, sono una pruova decisiva della giustezza del nostro giudizio.

I nostri santi e venerabili Padri, nel cui luogo siamo succeduti, procacciavano di uniformare i loro giudizj contro i disordini e gli errori che apparivano, ponendosi in accordo per mezzo di una fedele corrispondenza epistolare, quando per la difficoltà de' tempi non potevano ragunarsi in sinodi. Tale adunque crediamo che sia il nostro dovere nelle presenti condizioni. Oltre ad arguire, esortare e riprendere che ciascuno di noi dee far nelle proprie diocesi, dobbiamo reciprocamente sostenerci in questi casi, stringendo più e più i vincoli della carità fra i pastori ed il gregge, perchè avendo tutti

un sentire medesimo, abbia eziandio maggior nervo la santa disciplina della Chiesa.

Con quest' intendimento vi abbiam diretto l'indicato Compendio, sperando dal vostro zelo e carità che lo esaminerete profondamente, come vi preghiamo, e che vi degnerete parteciparci il vostro rispettabile avviso intorno alle dottrine che in esso abbiamo spiegate. Non solamente abbiam procurato appoggiarci alle sanzioni canoniche, ma eziandio vi abbiamo sparso i pensieri di autori chiari per la loro ortodossia e sapere, trascrivendo altresì le loro stesse parole quando ci parve conveniente, a fin di meglio sicurare le amate nostre pecorelle nella sana dottrina, di che vogliamo che si alimentino e fortifichino contro l'abbominevole congiura che assalta la santissima disciplina del celibato ecclesiastico in Europa ed in America: congiura che si macchina e distende ciascun giorno viemmaggiormente. Per lo che ci spinge il dovere di *conservare, difendere e vendicare con tutte le nostre forze, giusta le regole de' sacri canoni, una legge così importante, contro la quale i libertini diriggono da ogni parte i loro colpi.* Questo ci venne raccomandando il nostro santissimo Padre Gregorio XVI, e nel seguire le paterne sue ammonizioni, operiamo senza dubbio con la piena sicurezza che ci dà il supremo Pastore, Vicario di G. C. Signor Nostro cui seguiamo ed ubbidiamo, nel seguire ed ubbidire il suo Viccgerente in terra.

Se la causa che dà motivo a questa lettera riempie di amarezza il nostro cuore, esso tuttavia si consola al riflettere che partecipando a' nostri venerabili Fratelli comprovinciali la presente calamità, eglino rasciugheranno le nostre lacrime, e allevieranno le nostre afflizioni con le loro dottrine e co' loro consigli, per fortificarci ed ajutarci. Così speriamo dalla carità e dallo zelo che vi anima; e frattanto ci serve pure di conso-

lazione grandissima il raccomandarci che facciamo alle vostre orazioni, e protestarvi di nuovo il cristiano amore che vi professiamo, come vostro fratello e servo in G. C. Egli vi conservi in sua grazia, ed accresca nell'anima vostra i doni dello Spirito Santo.

Bogotà, 23 *dicembre*, 1838.

Emmanuele Giuseppe Arcivescovo di Bogota'.

RISPOSTE AL METROPOLITANO

Risposta di Monsig. Salvatore Jimenes y Padilla Vescovo di Popayan.

Popayan, agli 8 *gennaro*, 1839.

Con la più alta stima e col dovuto rispetto, ho ricevuto la lettera canonica inviata da V. S. Illm̃a a' vescovi suffraganei dell' Arcivescovato, unitovi un esemplare cui V. S. Illm̃a si compiacque inviarmi del pregevolissimo ed utile opuscolo da Lei compilato e fatto di pubblica ragione a dimostrare la necessità ed importanza del celibato del clero cattolico. La lettura di tale scritto mi ha arrecato molto piacere; perchè le proposizioni che contiene, si trovano in tutto conformi alle massime del Vangelo, alle dottrine de' ss. Padri e di altri celebrî scrittori, alla disciplina che ha dominato nella Chiesa cattolica sin dal suo stabilimento, a' principj della retta ragione ed ancor della politica, e finalmente alla dignità, purezza e decoro che corrispondono al sacerdozio della legge di grazia.

Da questa franca manifestazione di ciò che sento, si avvedrà V. S. Illm̃a, che la sana dottrina da Lei spiegata e provata con metodo, con solidità, e con chiarezza, è quella stessa ch' io professo come Pastore e come Saccrdote. Mi congratulo adunque con V. S. Illm̃a

della uniformità de' nostri sentimenti in una materia così importante per la felicità della Chiesa e dello Stato, e contribuirò con piacere ad adempire le pie intenzioni di V. S. Illma, diffondendo nel mio clero questa stessa dottrina, e sostenendola a voce ed in iscritto, per quanto lo permetta la capacità del mio intelletto, con lo zelo proprio del mio pastoral ministerio, e del convincimento in che sono che in questa dottrina s'insegna la verità.

Prego Dio per la conservazione della salute e vita di V. S. Illma pel bene della Chiesa: e mi raccomando alle sue orazioni come suo affettuosissimo fratello e ubbidiente servitore. Q. B. S. M.

Salvatore vescovo di Popayan.

Risposta di Monsig. Giovanni Fernandez de Sotomayor Vescovo di Cartagena.

Venerabile fratello: Darò principio a riscontrare la vostra pregevolissima lettera del 23 dicembre, facendo elogio dello zelo che vi anima per la causa del Signore, e pe' santi interessi della sua Sposa immacolata la Chiesa, in questi giorni in che sembra cospirarsi a rinnuovare le afflizioni che cotanto la contristarono pel trionfo di che si gloriava l'empietà negli anni dell'ottantanove e seguenti del secolo or decorso cui un illustre scrittore con molta proprietà qualificava come supremamente colpevole intorno alla religione (1). Mentrechè l'Europa, vittima del furore di un fanatismo filosofico, si sforza di condannare ad un eterno oblio le massime, che furono l'origine delle sue sciagure, e nota del più umiliante dispregio i corruttori della morale cristiana, i cui miserabili scritti son oggi l'obbietto della pubblica indignazione; l'America sta oggimai rac-

(1) *Maistre* Disc. Prelim., num. 1.

cogliendo gli amari frutti, che furono da nn altro scrittor presagiti, dopochè osservò l'ansia con la quale gli Spagnuoli americani si gittavano al pasto de' più spregevoli libricciattoli pubblicati contro il cristianesimo (1). Questa confidanza agli Americani ingiuriosa fu quella che incoraggiò il traduttore del libello, *Vera Idea della s. Sede*, a presentarcelo come un omaggio, perchè si infrangessero o si rallentassero i vincoli che ci uniranno sempre al Romano Pontefice, Capo visibile della Chiesa cattolica. È forse strana cosa adunque, che con tali antecedenti, si operi e si diriggano i più disperati assalti contro il domma, la morale evangelica, e la disciplina della Chiesa; che si riproducano gli stessi scandali e s'invochino in lor difesa l'incivilimento ed il progresso delle conoscenze di questo secolo, che gloriasi di occuparsi esclusivamente degl' interessi materiali? È poi certamente più doloroso l'osservare che questi scandali, che queste perigliose novità, onde si cerca di turbare la dottrina cattolica, sian prodotte da sacerdoti, de' quali, per quanto caritativamente altri voglia giudicare, dee rimanere vacillante il pensiero, se non sopra la loro fede ed integrità de' lor costumi, almen sopra la loro poca o nissuna intelligenza di ciò che più dovrebbe importar che sapessero, mentre attingono per avventura in libri detestabili le idee che avrebbero da combattere e condannare, dando così motivo che lor si applichi la sentenza del s. P. Agostino (2), il quale chiama insolentissima pazzia ogni disputa contro quello che pratica la Chiesa Universale.

Incaricati come siamo della fedele custodia del deposito della dottrina, è a noi mestieri affrontare opportunamente gli errori, sebbene si ricoprano e si contrafac-

(1) *Blanco, num. 7. Mensagero.*

(2) Ep. 119, cap 5.

ciano con nomi speziosi e di pietà; perchè sappiamo che di questo artificioso mezzo si son frequentemente serviti gli eretici e i novatori di questi ultimi tempi. Fra i primi citeremo Ario e i suoi partigiani; fra i secondi i difensori di Giansenio e di Quesnello. Come soldati di G. C., giusta l'espression di s. Paolo, dobbiam vegghiare, senza cedere un passo, tenendo sempre di mira l'avvertimento di questo grande Apostolo a Timoteo, con opporci a tutto ciò che per una falsa scienza fa guerra alla verità (1).

In adempimento di questo sacro dovere, voi vi siete affrettato, venerabile Fratello, a confondere la molto strana pretensione de'due tra' vostri parrochi, sconsigliatamente promossa da loro nella Camera provinciale di Mariquita, per l'abolizione del celibato ecclesiastico: pretensione che quella Camera ha non solo stimata giusta, ma d'imperiosa necessità, e pertenente alle sue attribuzioni di allontanare i mali, che ella afferma soffrirsi, e di promuovere la prosperità della medesima provincia.

Era da sperare che la Camera di Mariquita avrebbe appoggiata una risoluzione di cotanta importanza su fondamenti, de'quali il buon senno de'suoi diputati, avesse fatto diligente esamina e discussione, o almeno su quello contenuti nella rappresentanza di que'due sacerdoti, che avrebbe, a ciò che sembra, dovuto abbondare d'argomenti concludenti. Perciocchè la giustizia e la necessità imperiosa, ed il rimovimento de' mali, ed il consultare la sorte e la prosperità d'una provincia, sono conseguenze molto gravi, ed han da essere fondate sopra antecedenti del più intimo convincimento; altrimenti sotto il manto della giustizia ed all'ombra della legge della necessità, si coprirebbono le più stravaganti dimande. Ciò sia detto senz'animo di offendere que'diputati: ma non

(1) I Timot. cap. VI, v. 20.

sarebbe in ciò che dico nulla di strano in un tempo, in che si cerca innovar tutto, non solamente nel politico, ma ancora nel religioso, e la petizione di che discorriamo è di siffatto carattere. Il perchè ha dovuto porre in pensiero e scandalezzare il comun de'fedeli, e colmar l'anima vostra di amarezza, di che son io stato egualmente partecipe per le medesime considerazioni che voi nella rispettabile vostra lettera venite significando.

Era, ripeto, molto conveniente alla circospezione con che ha dovuto condursi quella Camera, meditar attentamente e scrupolosamente su questa materia, che domanda ben altre cognizioni da quelle che basterebbero a risolvere in venti o trenta giorni i negozj che dalla legge sono ad essi attribuiti. Nè servirebbe di giustificazione al loro accordo l'origine della petizione; perchè quand'anco i due curati avessero le medesime virtù di quel santo vescovo, del quale si dice che arringò nel concilio di Nicea, perchè non s'imponesse ai sacerdoti il celibato; quand'anco andassero, come lui, fregiati delle onorate cicatrici del martirio, non eran queste le pruove che dovevano influire in quella deliberazione, così come non lo sarebbero le contrarie per la condotta sregolata di alcuni curati della provincia. Perocchè essendo solo proprio della vostra autorità episcopale il correggere con salutevoli esempj i sacerdoti bruttati nella disonestà, basta la loro dinuncia a porvi rimedio; oltrechè non ignoreranno i diputati della medesima Camera, che se il matrimonio salvasse sempre queste perverse inclinazioni, non si vedrebbero gli adulterj; e la dissoluzione e licenza de'costumi s'imbriglierebbe molto facilmente con una legge che prendesse di mira quella moltitudine di celibatarj voluttuosi e libertini, che insultano così sfrontatamente alla morale pubblica, e della cui contagione non sarà esente quella provincia. Non posso neppure piegarmi a credere che fosse

nella loro intenzione promuovere con somiglianti mezzi l'accrescimento della popolazione; perchè supponendo ancora che de' quaranta curati che vi saranno nella provincia, tutti partecipassero, il che non è possibile, ai sentimenti di quelli delle parrocchie di Peladeros e Coloya, oggi dopo molte esatte osservazioni di alcuni economisti, non è proprio dell' interesse del governo il procurare la moltiplicazione de'matrimonj. E allora quando anni indietro si gridava tanto contro gli ecclesiastici secolari e regolari d'ambo i sessi, come ostacoli per la loro continenza agli avanzamenti della popolazione, volendosi che solo ed esclusivamente essi compissero quello che si chiamava precetto contenuto nella benedizione del Creatore a' nostri primi padri (1); scrittori assai commendevoli dimostrarono matematicamente nelle popolazioni d'Italia, di Francia e di Spagna l'insignificante proporzione fra queste e quelli, e a fin di non lasciar nulla da dire in una quistione tante volte ribattuta, conchiuse l'autore di una lettera contenuta negli Annali politici del 1782, che la soppressione del celibato ecclesiastico sarebbe una falsa politica, una puerilità indegna dell'attenzione di un gran Legistatore ed una innovazion senza frutto per la popolazione (2). Non ho potuto astenermi dal fare questi lievi cenni, perchè si manifesti l'imprudente accoglienza fatta dalla Camera di Mariquita a tanto malaugurata pretensione indegna di proporsi ai legislatori della repubblica, che certamente l'avranno a sdegno come contraria alla dottrina cattolica, come ingiuriosa ed altamente offensiva al clero di Granata, le cui virtù non sono loro sconosciute.

Il Compendio della dottrina ortodossa unito alla vostra lettera sarà della più grande utilità al clero esone-

(1) Gen. cap. I, v. 28.

(2) *Berg.* Diz. teol. celib. eccl.

randolo dall'esame de'teologi e canonisti che hanno dilucidato questa importante materia. Chiarite le pruove col metodo e colla esatta divisione, che avete fatto, niente rimarrà loro a sapere, e ne sarà la conseguenza il più intimo convincimento delle valevoli ragioni nelle quali si fonda la disciplina della continenza, di quest'angelica virtù, che fu la gloria del cristianesimo sin dalla sua origine, e che si mostrava a'pagani come uno degli argomenti più chiari dell' eccellenza di nostra religione (1); continenza cui, giusta l' espressione di Fleury, risguardaron solo come un giogo incomportabile gl'ignoranti cherici del nono e decimo secolo. Certo il primo esempio che se ne vide in occidente si fu quello di un curato della città di Chalons, il quale volle pubblicamente ammogliarsi, e contro cui alzaron alto la voce gli uomini dabbene come si farebbe oggidì (2). Similmente si torranno d'inganno e si confonderanno quelli che potrebbero aver fatto plauso al procedere di que'due sacerdoti. Pur troppo a questi dì il Manuale o *Vade mecum* de'giovani, o il Cristianesimo disvelato, o le Lettere a Eugenia, o l' abbominevole *Citatore di Lebrun* (3), che sono i ridicoli documenti che in luogo d' ogni ragione allegansi a pruova, saranno stati apprezzati di grande autorità contro questa santa disciplina: o fors'anco il credito di gran sapere attribuito a Llorente riputerassi di peso irrecusabile in questo ed in altri punti

(1) S. Just. Apol. p. 61.

(2) *Disc. sopra la Storia Ecclesiastica*; *Disc.* 3.°, *num.* 13.

(3) Blanco al num. 7 del Messaggiero di Londra parlando dell'autore dell'infame libricciattolo il *Citatore*, dice che sarebbe difficile trovar di quello uomo più ignorante e più ardito; che impugna ciò che non ha studiato; e che le di lui pagine sono bruttate di espressioni che non si tollererebbono neppure in un postribolo. Blanco in materia di simil fatta non è scrittore sospetto.

della sua Apologia. Quindi la più convincente confutazione de'suoi argomenti smentirà al tutto siffatto concetto.

Nè solamente, permettetemi che il dica, è urgente necessità della Chiesa Bogotana, ma è altresì della Chiesa di Cartagena, l'educazione in un seminario di quelli che si sentan chiamati al santo ministerio. È impossibile, assolutamente impossibile, creare un clero costumato ed istruito senza seminario. Sin da sei anni vo'sperimentando i ben gravi danni cui questa diocesi soffre per mancanza di una tale istituzione, ed il più doloroso al mio cuore si è, che esistendo questo sin dal momento in che il zelantissimo vescovo D. Giuseppe Dias de la Madrid lo fondò intorno al 1787, la legge che incorporò i seminarj alle università, lo annullò compiutamente. Maturamente esaminando il quinto Concilio di Milano l'utilità de'seminarj a fin di propagare la disciplina del clero, e provvedere alla salute delle anime, lamenta i non tenui danni sperimentati dalla Chiesa di Dio allorchè quelli sono venuti a mancare. Forza è che così avvenga; perchè un seminario è come il crogiuolo, in che si esamina e purifica l'indole, la virtù, la scienza di quelli che devono appartenere alla sorte del Signore sotto la direzione e vigilanza de'vescovi, ai quali il Pontefice Leone XII, di gloriosa ricordanza, inculcava che volessero risguardarli come pupilla degli occhi loro. Si satireggia, si declama contro l'ignoranza ed i costumi del clero, e al tempo stesso si distruggono o si affievoliscono gli unici mezzi di che possa disporre un vescovo per rimediare a siffatto male. I cherici educati in un seminario sarebbero compresi dal santo timor di Dio, e i frutti ne sarebbero l'amore alla virtù, l'odio al vizio, l'applicazione allo studio, il buon uso del tempo ec. ec. Proverebbero la lor vocazione, consulterebbero su d'essa col Signore; e allorchè si fossero decisi, non si pentirebbon giammai; e limitandomi a ciò che dà motivo a

questa mia lettera, non risguarderebbero la continenza come un peso che gli opprime. Che se conservando illibato il lor corpo, poscia giungessero a conoscere, che non potrebber essere continenti, o rinunzierebbero allo stato saccrdotale, o penetrati della più grande fiducia ricorrerebbero al Signore e gli dimanderebbero quel prezioso dono con le più fervide preghiere, applicandosi spezialmente a crocifiggere la loro carne co'suoi vizj e passioni, giusta l'esortazione di s. Paolo a' Galati (1).

Abbiatemi per iscusato, mio venerabile Fratello, se ho ardito di fare una rassegna di ciò che voi conoscete tanto meglio di me; ed in questo, come nel resto ch'è contenuto in questa lettera, non mi ho proposto altro fine che quello di testimoniarvi l'uniformità del mio sentire col vostro, stringendo semprepiù i dolci vincoli che ci uniscono; e protestarvi che se il tempo dagli Apostoli predetto (2) è già arrivato, dove dal canto nostro noi prendiamo a modello la santa dottrina ch'eglino ci hanno insegnata, e veneriamo i comandamenti del Capo visibile della Cattolica Chiesa il Romano Pontefice, i reprobi della fede, che cercherebbero di pervertire gli altri, non conseguiranno certo il loro intento. Raccomandandomi alle vostre orazioni, e dandovi il santo amplesso della carità, prego il N. S. G. C. che sia sempre col vostro spirito.

Cartagena, 12 *febbrajo*, 1839.

GIOVANNI VESCOVO DI CARTAGENA

(1) Cap. V, v. 25.
(2) Ad Tim. 1 cap. IV, 2; Ad Tim. cap. III, 2; Pet. cap. III, Ep. Jud. v. 18 et seq.

Risposta di Monsig. Giovanni de la Cruz Gomez Plata Vescovo di Antiochia.

Col corriere che qua giunse jeri venne la pregevole lettera inviatami da V. S. Illm̃a in data del 23 dicembre ultimo, cui lessi con assai gradimento per la sincerità de' sentimenti ivi espressi, e per lo zelo pastorale che appalesa per la conservazion della disciplina del celibato chericale, che alcuni temerarj hanno osato ledere nel suo Arcivescovado. Per questo stesso motivo ho in pari tempo letto e son tornato a leggere con assai piacere l'opuscolo che per questo medesimo lodevole oggetto si è degnata V. S. Illm̃a di pubblicare e di mandarmi in doppio esemplare. Ho riscontrato in esso la più pura e sana dottrina della Chiesa insegnata in tutt'i tempi dai suoi Pontefici, Dottori e Pastori. V. S. Illm̃a ha offerto al suo gregge non men che a tutto il pubblico cattolico della Nuova-Granata un quadro così patetico e persuasivo del vero spirito della società cristiana in questa materia, che son di parere non vi sarà verun fedele sensato, il quale facendo plauso a questa sua vigorosa e savia difesa su tal particolare, non riconosca ad un tempo la utilità ed i vantaggi del celibato ecclesiastico, e per ciò stesso disprezzi come sciocca, stravagante e scandalosa la petizione che procura d'introdurre una novità, pari a quella da V. S. Illm̃a così felicemente combattuta.

Io vorrei cooperare a V. S. Illm̃a co'miei deboli lumi nel sostenere il vigore della ecclesiastica disciplina in materia cosiffatta; ma oltrechè V. S. Illm̃a non ha lasciato nulla da desiderare nella discussione, mi trovo in sul punto di dover partire ora da questa città per assistere come rappresentante al Congresso Nazionale.

Profitto di questa congiuntura per offerirmele ec.

Giovanni de la Cruz Vescovo di Antiochia.

Risposta di Monsig. Luigi Giuseppe Serrano
Vescovo di Santamarta.

Santamarta, 27 *marzo*, 1839.

L'angustia che ha eccitato nel cuor sensibile di V. S. Illma la dimanda dell' abolizione del celibato ecclesiastico, fatta da due sacerdoti di questa Archidiocesi, angustia che per dovere e per conforto, come vien dicendo nella sua circolare del 23 dicembre ultimo, Ella si affretta a comunicare a tutt'i suoi fratelli comprovinciali; ne sembra si sminuirà in gran parte, allorchè Ella abbia saputo, che dopo essere stata ricevuta con disprezzo una simile pretensione, ci prepariamo a sostenere le dottrine ortodosse, che con tanta precisione e saviezza si trattano nel Compendio impresso, composto e pubblicato da V. S. Illma in difesa del celibato ecclesiastico. Il quale scritto avendo io attentamente esaminato, mi parve di assai utilità il farlo circolare, unendovi copia della stessa lettera con che Ella ce ne inviò un esemplare, a tutte le parrocchie della mia diocesi, perchè intendano i nostri parrochi e i lor parrocchiani, che in mezzo alle disgrazie del nostro secolo si presenta un prelato pieno di zelo a richiamar l' attenzione alla osservanza di una delle più grandi obbligazioni de'sacerdoti.

È certamente dura condizione l'avere a dimostrare la sua necessità dopo tanti secoli di possesso; dopo che la Chiesa latina ha avuto cura nel lungo spazio di essi di far osservare le leggi promulgate, per obbligar i vescovi ed i cherici costituiti ne'sacri ordini del sacerdozio, del diaconato e ancora del suddiaconato a vivere in una perfetta e perpetua continenza; e dopo che di quando in quando le ha rinnovate aggiungendovi nuovi regolamenti per meglio contenerli ne'limiti della loro obbli-

gazione, profferendo gravissime pene contro quelli che han cercato di violarli.

Tuttochè conosca la mia debolezza, e non meriti essere neppur discepolo degli altri miei venerabili confratelli comprovinciali, i quali eccita V. S. Illma a concorrere colle loro dottrine e consigli ad ajutarla e inanimirla nelle afflizioni in cui trovasi; e sebbene sia vero che non siam tutti egualmente dotati di ingegno nè di profondo sapere, perocchè Dio dispensa i talenti giusta l'ordine dell'adorabile sua volontà, conosco non pertanto che devo dar mano all'opera, e concorrere col limitato corredo de' miei lumi, per seguitar l'esempio di V. S. Illma, secondando le nobili sue imprese nel sostener e conservare la pura disciplina della Chiesa, e de' santi dommi della nostra santa ed inviolabile religione.

Il Signore conceda a V. S. Illma tutta la destrezza e fortezza che è necessaria per adempiere come ha fatto sin quì queste grandi obbligazioni che vanno unite al nostro officio pastorale, convincendoci che sono insufficienti le nostre forze per degnamente adempirle; e le prolunghi Sua Divina Maestà molti anni di vita, di quanti altresì abbisogna tutta cotesta Archidiocesi per la conservazione pura della fede di G. C.

Questo è quello che le desidera il suo più umile ed ubbidiente fratello.

Luigi Giuseppe Vescovo di Santamarta.

Risposta di Monsig. Giorgio Torres y Estans Vescovo di Pamplona.

Carissimo e venerabile Fratello. - Trovandomi in visita, ho quì ricevuto la vostra pregiata lettera del 23 dicembre dell'anno prossimo passato, col « Compendio di Dottrine ortodosse sopra il matrimonio de'cherici maggiori, » che ho letto ed esaminato con la dovuta atten-

zione, non ostante il cattivo stato di mia salute che m'impedisce altresì di estendermi, come vorrei, in questa testimonianza.

Il primo mio sentimento è stato quello di un profondo dolore, vedendo apparire uno scandalo dalla parte di que'medesimi che dovrebbero allontanar persino l'apparenza del male, come ce lo avverte l'Apostolo s. Paolo. Ma rammentando che questo medesimo grande Apostolo disse: *Oportet et haereses esse*, credo che la nascente sfacciata pretensione del matrimonio de'cherici, sia una di quelle calamità che il Signore talvolta permette alla sua Chiesa, per farla maggiormente risplendere. Già fan bella mostra di sè nel Compendio le fondamenta della savia e santissima discipliua del celibato sacerdotale: e molti preoccupati apriranno gli occhi con la grazia di Dio. Le leggi della Chiesa son sostenute da quella che il Pastore invisibile ha posto a vegliare in questa Archidiocesi; ed io senz'alcuna limitazione unisco i miei ai vostri sentimenti, come conviensi, allorchè si tratta della salute delle pecorelle affidateci da N. S. G. C. Per la qual cosa debbo esprimervi con tutta la sincerità propria dell'Episcopato, che la dottrina del Compendio è quella della s. Chiesa Cattolica Romana, quella stessa che ci è stata trasmessa fin dai ss. Apostoli, e cui son pronto a difendere, sostenere e conservare, come uno de'punti più principali e salutevoli della disciplina ecclesiastica.

I difficili tempi in che viviamo ci obbligano a piangere frequentemente li scandali pari a quello cui oggi deploro con voi, e cui deploreranno ancor senza dubbio tutt'i nostri venerabili fratelli conprovinciali. Il filosofismo nou lascia intentato alcun mezzo onde pervertire i veri credenti, e allorquando istiga a distruggere la gloriosa disciplina del celibato, minaccia la stessa unità cattolica, dappoichè senza uno scisma non è possibile ch'esista un disordine cosiffatto. Ma posti, come

ci troviamo, in guardia della casa del Signore, è oggi del nostro dovere il condannare il male nella sua medesima origine; riprovare in faccia al cielo e alla terra una pretensione cotanto indegna de' sacerdoti, i quali hanno giurato fedeltà alle leggi della s. Chiesa. E mentrechè, nell'unire il mio al vostro parere, come comprovinciale e come successore degli Apostoli, proclamo pubblicamente i santi canoni per nostra regola suprema in tale materia, ripruovo e condanno con essi e con tutta la Chiesa il temerario ardire che attenta contro la santissima disciplina del celibato.

Invochiamo, carissimo Fratello, il Dio di ogni consolazione che ci dia con abbondanza i doni dello Spirito Santo, onde poter far fronte alle battaglie che d'ogni dove sono dirette dagli empj contro la Chiesa; e diciam sempre col celebrato Padre del V sec. s. Vincenzo Lirinese: *Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, hoc tenendum est.* Tale si è la regola delle nostre operazioni; ed uniti al legittimo Successore di s. Pietro, Vicario di G. C. in terra, Capo visibile della sua Chiesa, centro dell'Episcopato, corrispondiamo alle paterne sue ammonizioni col sostenere la disciplina del celibato.

Ricevete, carissimo e venerabile Fratello, i cristiani affetti della mia carità: il Signore vi comparta le sue grazie come vel prega il vostro fratello in G. C. - *Santa Visita nella città di Malaga, agli* 8 *di gennajo*, 1839.

GIUSEPPE GIORGIO VESCOVO DI PAMPLONA.

RISPOSTA DI MONSIG. GIUSEPPE ANTONIO CHAVEZ VESCOVO DI CALIDONIA, COADIUTORE DELL' ARCIVESCOVADO DI BOGOTÀ'.

Con particolar piacere del mio cuore ho ricevuto le vostre pregevoli lettere del 23 dicembre ultimo, colle

quali vi degnaste inviarmi il « Compendio di Dottrine ortodosse intorno alla quistione del Matrimonio de' Chierici maggiori, » cui il vostro zelo volle pubblicare pochi giorni fa.

Se con vero interesse ho trascorso le pagine di quest' opuscolo, con acerbo dolore ho veduto che vi siano stati fra noi sacerdoti che osano macchiare con le loro pretensioni l'antica e rispettabile disciplina del celibato chericale. Deplorando sin dal profondo del mio cuore una condotta siffatta, loderò al tempo stesso N. S. G. C. Pastor eterno della sua Chiesa, che avendovi posto a capo di questa Archidiocesi, vi ha inspirato uno zelo veramente evangelico per intraprendere la difesa della s. disciplina della Chiesa, in tempi come quelli cui siamo giunti, in che le moderne empie dottrine, insinuandosi nell'animo de'fedeli, pretendono acconciare i costumi dei cristiani alla disfrenatezza del rilassamento. Da tal fonte io avviso che nasca quest' abominevole parto che, mediante la misericordia di Dio onnipotente, non avrà effetti fra noi, come non l'ebbe se non in guisa effimera e transitoria, nella medesima lacrimevole rivoluzion francese, da paragonarsi solamente a'crudi tempi delle prime persecuzioni della Chiesa.

Non ho che aggiungere a ciò che avete esposto nel « Compendio di dottrine ortodosse, » poichè con le più convincenti ragioni, vi si appalesa la sacra origine di così venerabile istituzione e gl'inevitabili inconvenienti, cui seco trarrebbe il matrimonio degli ecclesiastici. Ma ben posso, e devo aggiungere la mia adesione alle dottrine del Compendio, perchè son quelle della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana; le uniche che debbono essere seguìte da'veri cristiani; e spezialmente da' sacerdoti; e quelle che professerò e difenderò, facendo que'sacrifizj che da me esige il sacro ministerio dell'Apostolato.

Si mostra nel vostro Compendio un punto lumino-

so, che addita il rimedio radicale de'mali che ne minacciano; ed è il ristabilimento del Seminario Conciliare ne'termini già statuiti dal sacro Concilio di Trento. Senza un Seminario cosiffatto dal quale si formano i sacerdoti, le cui bocche siano le vere depositarie della scienza, e le cui azioni allontanin persino l'apparenza del male, la Chiesa della Nuova Granata non può risplendere nella vigna del Signore, perocchè la figlia del re ritrae tutta la sua gloria dall'interno della sua abitazione.

Mi resta solo, carissimo e venerabile Fratello, protestarvi la cordiale e fedele consonanza di sentimenti che ci uniscono: nè sieguo altra dottrina da quella della Chiesa Cattolica, nè giammai mi trovereste in altro luogo che al vostro fianco, unito eziandio per mezzo degli stretti vincoli della fede e carità con tutti gli altri venerabili prelati della Chiesa di Nuova-Granata, de'quali la nota ortodossia e zelo per la osservanza della disciplina, mi fa confidare che congiungendo essi la loro alla vostra voce, reprimeranno gli sforzi vòlti a sovvertire la s. disciplina del celibato.

Frattanto spero con fiducia che la potente intercessione della Madre di Dio otterrà dal Padre de'lumi quelli che sono necessarj perchè gli uomini ciechi del nostro secolo apran gli occhi, e conoscano il cammino della verità. La grazia del N. S. G. C. sia con voi, e vi sostenga sempre nel suo santo fervore. Bogotà, 6 gennaro, 1839.

Giuseppe Antonio Vescovo di Calidonia.

AVVERTIMENTO

I ritardi a cui va sempre soggetta la corrispondenza di Panamà, e le gravi infermità che soffre l'illustrissimo signor dottor Giovanni Giuseppe Cabarcas vescovo degnissimo di quella diocesi, hanno impedito di ricever da S. S. Illustrissima sino al dì d'oggi la risposta alla circolare del Metropolitano; ma possiamo sicuramente esser certi che il degnissimo prelato di Panamà non discorda nella menoma parte dal parere de'suoi comprovinciali in questa materia. Quando si riceverà la sua approvazioue, vedrà pur essa la pubblica luce. Bogotà, 20 aprile, 1839.

PAG.	LIN.	ERRORI	CORREZIONI
29	(nota (1)	Eccl. XXII, 6.	Prov. XXII, 6.
42	7	osservata sfacciatamente questa sua perfidia.	osservata nel tutto insieme questa sua perfidia.

ESTRATTO

DAGLI ANNALI DELLE SCIENZE RELIGIOSE

VOL. IX, FASC. 27 (1839); VOL. X, FASC. 30;
VOL. XI, FASC. 31 (1840)